

730

Modello 730/2019
PERIODO D'IMPOSTA 2018

MODELLO GRATUITO

MODELLO 730/2019

Istruzioni per la compilazione

I. INTRODUZIONE	2
1. Perché conviene il Modello 730	2
2. Modello 730 precompilato	2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)	4
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	5
5. Chi può presentare il Modello 730	5
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI	
Persone fisiche	7
7. La dichiarazione congiunta	7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti	7
II. ASPETTI GENERALI	8
1. Come è composto il modello	8
2. Cosa c'è di nuovo	8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef	9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	10
5. Rettifica del Modello 730	11
6. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI	
Persone fisiche	12
7. Altre informazioni utili	12
III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	13
1. Informazioni relative al contribuente	13
2. Familiari a carico	16
3. Dati del sostituto d'imposta	17
4. Firma della dichiarazione	18
5. Quadro A - Redditi dei terreni	18
6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati	20
7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	28
8. Quadro D - Altri redditi	35
9. Quadro E - Oneri e spese	43
10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	73
11. Quadro G - Crediti d'imposta	79
12. Quadro I - Imposte da compensare	84
13. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio	84
14. Quadro L - Ulteriori dati	85
IV. APPENDICE	86
Codici catastali comunali	I-XVI

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde";
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *in ufficio*, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (ffitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

• **Presentazione diretta**

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.

• **Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato**

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d’imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e

delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
 - gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
 - gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
 - la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
- Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2024**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque:

- entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta:

- entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2018). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2019 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2019 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2018 al mese di giugno dell'anno 2019;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2018 hanno percepito:**

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze ^(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.		
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2019 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2018 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
 - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
 - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio** , il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il **30 settembre** , indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito** , il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;
- Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito** , il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- **Frontespizio**
Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Firma della dichiarazione**
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2019 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2019 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**
Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- **Quadro L (Ulteriori dati)**
Informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2019 sono le seguenti:

- **Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS:** il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- **Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento:** è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
- **Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS:** è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
- **Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso:** è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
- **Sistemazione a verde:** è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- **Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico:** Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

- **Tassazione R.I.T.A.:** da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
- **Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici:** a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
- **Ristrutturazioni:** dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all'ENEA.

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2019 o al modello REDDITI Persone fisiche 2019 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/12/1997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.
- La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.
- Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. reddittometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del reddittometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al reddittometro.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati personali

- I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

Responsabile del trattamento

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it.

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un mod. 730 “rettificativo”.

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato
 - entro il 30 settembre (correttiva nei termini);
 - oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
 - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato:

- entro il 30 settembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019** se hanno percepito nel 2018:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2018.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

- **il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2019**, se nel 2018 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2018 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2018 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- **il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2019**, se nel 2018 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2019.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2019.

7. Altre informazioni utili

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Certificazione Unica 2019

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2018 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2019, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2019, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2019 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella **“Rappresentante o tutore”** e indicare il proprio codice fiscale nella casella **“Codice fiscale del rappresentante o tutore”**. In tal caso, la casella **“Dichiarante”** non deve essere barrata.

Nella casella **“Codice fiscale”** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella **“Soggetto fiscalmente a carico di altri”** deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo **“Familiari a carico”**).

La casella **“730 integrativo”** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo **“Rettifica del modello 730”**) indicando:

- il codice **‘1’** se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice **‘2’** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”**;
- il codice **‘3’** se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”** sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo **“Chi può presentare il Mod. 730”**), va indicata la lettera **“A”** nella casella **“730 senza sostituto”**.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **“Situazioni particolari”**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La casella **“Quadro K”** deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo **“Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”**.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella **“Dichiarazione presentata per la prima volta”**.

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

Il rigo **“Domicilio fiscale al 1/1/2018”** va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2018.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2018 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce **“Condizioni per essere considerati residenti”**).

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2018 compreso e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare la casella

“Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018” presente in Appendice. Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019

Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2019” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2018.

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2018 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella “Fusione comuni”** va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell’ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2018 è diverso da quello di residenza al 1/1/2019, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo dell’ex Comune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2019 non deve essere compilata la casella “Fusione Comuni”.

Casi particolari addizionale regionale

La casella **‘Casi particolari addizionale regionale’** va compilata con il codice “1” esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

I contribuenti italiani o comunitari che hanno il domicilio fiscale in Liguria e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata, compilano la casella **‘Casi particolari addizionale regionale’** con il codice 1 se chiedono l’agevolazione per famiglie numerose comunitarie, con il codice 2 se chiedono l’agevolazione per figli nati nel 2018 o con il codice 3 se hanno trasferito la residenza in Liguria nel corso del 2018. Il codice 3 sarà utilizzato solo al fine del monitoraggio dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel 2018 e pertanto, soltanto dal periodo d’imposta successivo, il contribuente avrà diritto all’aliquota agevolata dell’1,23%.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo “Chi può presentare il mod. 730”).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo mod. 730:

- barrare la casella **“Dichiarante”**;
- barrare la casella:
 - **‘Tutelato’** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - **‘Minore’** - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella **“Rappresentante o tutore”**;
- compilare soltanto i riquadri **“Dati anagrafici”** e **“Residenza anagrafica”** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2018 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2018 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2018. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2018, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2018, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne di quelli in affido preadottivo**, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2018). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2018, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2018 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2017, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2018, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai “Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta”. **Nella casella “codice sede” va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.**

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella “**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2018 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo “*Chi può presentare il Mod. 730*”.

4. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all’Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall’art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2019**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono

dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.

In caso di fusione di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- **un comune esente con uno non esente** in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- **un comune esente con uno parzialmente esente**, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- **due comuni parzialmente esenti**, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2018:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;

'7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;

'10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

'2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;

'3' terreno in conduzione associata;

'4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");

'6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2018 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righe senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righe (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa.

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2018 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righe da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "**cedolare secca**" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

Si ricorda che al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza".

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 **"Cedolare secca"**.

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.



In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La **ritenuta è a titolo d'imposta** se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è **a titolo d'accanto**.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2018 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2017 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2018. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2018 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2019, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi

Per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile a decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, a differenza di quanto indicato nella voce d'appendice dedicata agli "Immobili inagibili", per l'anno d'imposta 2018, per lo stesso immobile sarà sufficiente compilare un unico rigo in cui in colonna 7 sarà indicato il codice '1' e come tipologia utilizzo sarà indicato il codice '9'. Non beneficiano dell'esenzione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell'immobile che vanno indicati nel rigo D4 con il codice 10.

Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca: L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righe da B1 a B7 il codice '8'. In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B7). Se nel corso del 2018 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
 - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B7

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che li risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

- '2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;
- '3' immobile **locato in regime di libero mercato**, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- '8' ■ immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- immobile, dato in **locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca**, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";
- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
 - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
 - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".
- Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;
- '12' se:
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.
- In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

- l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice ‘8’).

In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Stato di emergenza”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;

‘14’ immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento;

‘15’ immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

‘16’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

‘17’ reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta.

Esempio

Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:

porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2018

porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2018

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2018.

Esempio

Il 30 ottobre 2018 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019.

Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2018.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:

‘1’ 95% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;

‘2’ 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

‘3’ 100% del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;

‘4’ 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2019 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2018, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2018" e non risulta barrata la casella del punto 16 (*locatore non proprietario*). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno 2019, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2019 da presentarsi nel 2020. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2018, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2018 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 o dal 28 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2018.

Esempio

Il 30 ottobre 2018 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

Giorni totali di locazione: 14

Giorni di locazione nel 2018: 8

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: $(980:14) \times 8 = 560$.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate e nella casella "Anno" (punti 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2018". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

Quota del canone relativo alla abitazione: $\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2018, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2018, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7).

Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
- '3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2019 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2019, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2018 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2019 entro il 31 marzo 2019. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2019.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2019 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro

dependente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”.

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- ‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
- ‘4’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “2” e “4” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righe da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10% o al 50%). Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2019, codice BC per docenti e ricercatori e codice BD riservato ai lavoratori impatriati, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento;
- ‘5’ se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righe da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;
- ‘9’ se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righe a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicata indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di **pensione**;
- '2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2019 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2019 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

- '4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- '5' redditi di **lavoro dipendente**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- '6' redditi di **pensione**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- '7' redditi di **pensione** in favore dei superstiti corrisposti agli orfani;
- '8' redditi di **pensione**, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposti agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato)**, nel **punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato)** o nel **punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2019. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

- se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
- se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il **punto 457** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
- se è compilato il **punto 458** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 459**.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 461**. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 460**.

Per i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente la quota esente. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Ulteriori dati".

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 4 (Redditi esteri): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"):

'1' **redditi di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 2, 5 o 6;

'2' **pensione ai superstiti di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1, 6, 8 o 7.

Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2017 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017**.

Se l'azienda nel corso del 2018 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017**, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persona. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è **assoggettato a imposizione ordinaria**, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2019 e i punti 576 e/o 586 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 587 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

1) il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017).

Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2019, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2017 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2019 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza

fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2019 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2017 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.



Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2019 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2019 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 581 a 589.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 581) della Certificazione Unica 2019.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il codice 2 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 588) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 586) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 583) del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 589 del modello di Certificazione Unica 2019.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 (e/o 588) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- **colonna 8:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 8:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 e/o 588 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2019, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019;
- se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX;

- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2019 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2019**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2019**. In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2019**.

Colonna 2 (Ritenute imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '9'.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2019**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2018 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2019**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2018 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2019**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2019 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2019**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righe da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righe da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef

Colonna 1: (Codice bonus)

Riportare il codice indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2019**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2019);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.

Colonna 2 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2019**.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.

Colonna 4 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica se nel punto 466 è indicato il codice '1'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

Colonna 5 (Quota TFR)

Riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
 - nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
 - nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
 - nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 467 della Certificazione Unica se nel punto 466 è indicato il codice '1';
 - nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.
- 2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 467 e 478).
Nelle colonne 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

- 3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

8. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2019**

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente. A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I righe D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2018 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righe i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righe i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se hanno percepito nel 2018 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura **non qualificata** provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale **privilegiato**, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati**. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;

- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- '7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- '9' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '10' in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9 o 10 o 11** riportare il **58,14 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili. Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
 - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;

- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - interessi di mora;
 - interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- ‘6’** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- ‘7’** in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- ‘8’** in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2018 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l’importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- ‘1’** per i proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera “B” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
- ‘2’** per i compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera “E” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
- ‘3’** per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “C” o “D” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l’importo del reddito percepito nel 2018 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un’età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 3 (ritenute)** indicare l’importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell’immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo. Chi ha acquistato il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **10.000 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Nella **colonna 4 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2018.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
 - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
 - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2018 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **10.000 euro**.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 o se sono compilati più righe dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2018. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella **colonna 5 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentante di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2019). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2019 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2018.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite. La colonna non va compilata se in colonna 1 è indicato il codice 4.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2018 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2018 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2018, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- il **codice 13** in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 14** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 15** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 13 o 14 o 15** riportare il **58,14** per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3 o 12**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2018 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2018 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2018, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2011 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2018 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2018 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), detrazione affitto terreni agricoli ai giovani (rigo E82 della sezione VI) e e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I - (rigi da E1 a E14):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) o **del 26 per cento o del 30** (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) **per cento o del 35 per cento** (erogazioni liberali alle OV);
- **Sezione II - (rigi da E21 a E36):** spese e oneri per i quali spetta la **deduzione** dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A - (rigi da E41 a E43):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;**
Sezione III B - (rigi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
Sezione III C - (rigi da E57 a E59): **detrazione d'imposta del 50 per cento** per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
- **Sezione IV - (rigi da E61 a E62):** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V - (rigi da E71 a E72):** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione;**
- **Sezione VI - (rigi da E81 a E83):** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30 e del 35 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento o del 35 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei rigi da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2019.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2018 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo. Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2015, nel 2016 o nel 2017 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2015, 2016 o 2017);
- il numero della rata che si utilizza per il 2018 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli. Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2017 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2018, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2015 e/o nel 2016 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2018.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righe RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righe da E8 a E10

In questi righe vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2018 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righe da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro cia-

scuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento"; "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento"; "Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili**. L'importo non può essere superiore a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro.**

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro.**

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;

'12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

- '14'** per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.
- '15'** per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.
- '16'** per le **spese per attività sportive praticate dai ragazzi**.
La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
 - la causale del pagamento;
 - l'attività sportiva esercitata;
 - l'importo pagato;
 - i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
- '17'** per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.
- '18'** per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d'imposta

2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.300 euro**.



Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche**. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organiz-

zazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato**. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

- '32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.
- '33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
- '35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.
- '36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
 - per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
- L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- '38' per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo per i premi, non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
- '39' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
- '40' per le **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.
- '43' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.
- '44' per le **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**. La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.

'99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righe da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

61' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle **iniziative umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righe da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

62' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Il codice, da indicare nei righe da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 30 per cento** è il seguente:

'71' per le **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Il codice, da indicare nei righe da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 35 per cento** è il seguente:

'76' per le **erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2018 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2018. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2018 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- | | |
|--|---|
| ■ coniuge; | ■ generi e nuore; |
| ■ figli, compresi quelli adottivi | ■ suoceri e suocere; |
| ■ discendenti dei figli; | ■ fratelli e sorelle (anche unilaterali); |
| ■ genitori (compresi quelli adottivi); | ■ nonni e nonne. |



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per alimenti destinati a fini medici speciali (esclusi quelli destinati ai lattanti), nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

'6' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.

Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2019, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'7' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'8' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta;

'9' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

'13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

'21' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2018 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);

- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2019.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2019.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2019;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2019, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2019.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2019;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2019.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2019, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2019;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2019.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2018 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2017. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2018 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2018.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Colonna 1: riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2018 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente *more uxorio* del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2018;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
 - a) dal 2008 al 2011;
 - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012:

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di:**

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018,

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il **familiare convivente** del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruita dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2018) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2018.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
- '5' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
- '6' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%);
- '7' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%);
- '8' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- '9' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);
- '10' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per l'**acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- '11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per l'**acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);
- '12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- '13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- **Lavori su parti comuni condominiali**
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righe da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.
Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**
Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- **Comunicazione al Centro Operativo di Pescara**
Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
- **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**
Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

Se i righe disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2019) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d'imposta del 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provengono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di **10.000 euro** è prevista solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel 2018 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2017 ovvero iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '5' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**

 **La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.**

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.

Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l'arredo dell'immobile entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 3 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 2.

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2018 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

**INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

**INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Per le spese sostenute dal 2011 al 2018 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da nove a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possano fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruita dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori

anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

- **l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- **la scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopra indicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018.

Righi da E61 a E62

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nella tabella "Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico", presente all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

- '2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;
- '3' Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
- '5' Acquisto e posa in opera di schermature solari.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- '6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- '7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.** Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
- La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
- '8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- '9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- '10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**
- '13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.** Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- '14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.** Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;

'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2018.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2016, 2 per le spese del 2017 e 1 per le spese del 2018;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e di installazione degli infissi (**codice 12**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (**codice 13**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

'1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

'2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

'3' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2016 la detrazione può essere fruita anche per il 2017 e il 2018.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2016, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righe contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2018, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2018

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2018, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2019 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018.

Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018;
Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2018 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

Colonna 3 (Acconto aggiuntivo comunale 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2018.

Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2018.
Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se nell'anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2018.

Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2018.
Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2018)

Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2018.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2019.

Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più rigi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2019 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2017.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2018 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2018), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del Mod. REDDITI 2018.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2019 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre, nella colonna 9 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

Inoltre, nella colonna 12 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.

Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2018 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2013 utilizzando il modello UNICO 2014. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2019 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2018 per l'anno d'imposta 2017 va indicata nel rigo F3.



Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2013, 2014, 2015 e 2016) per cui nel corso del 2018 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Colonna 2: riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 3: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 4: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 6: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 9: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2019 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2019 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge) e 501 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 587 della Certificazione Unica 2019.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2019 (punto 333 per il coniuge);

Colonna 7: riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2019 e rateazione del saldo 2018

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2019. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2018 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2019.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2019.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2019.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2018: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2019: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2019).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2018 e per l'acconto relativo al 2019, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2018. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Indicare nella **colonna 3** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2019. Nella **colonna 4** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Locazioni brevi

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2018". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 o se sono compilati più righe dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2018") indicare la somma delle ritenute.

Se nella CU 2019 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2017, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017.

Se nella CU 2019 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2019, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019.

Se in possesso di una CU2018 in cui era barrata la casella del punto 4, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro B.

SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2019.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2019.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2019 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE IX - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2018 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2019 ("*Credito riconosciuto per famiglie numerose*").

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2019 ("*Credito riconosciuto per canoni di locazione*").

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 "reddito da fabbricati" per il quale la ritenuta può essere assente.

In particolare, nel **rigo F13** indicare:

■ nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2019:

'1' reddito di terreni;

'2' reddito di fabbricati;

'3' reddito di lavoro dipendente;

- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;

■ nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2019, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2018.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2018): indicare il credito d'imposta maturato nel 2018. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2019.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione.

La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2018 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2018 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2019, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2018 indicare "2018". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2018 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2019 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2018 e fino alla data di presentazione del 730/2019 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2016 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2017 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2018) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2018, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2018. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2017 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2018 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2017 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2018 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2018.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2017 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2018 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2018.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2018 o del Mod. 730/2017 o quadro CR, Sez. I del Mod. REDDITI PF 2017 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2018).

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017**

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2018 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2018.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2018 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righe da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2018. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righe CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2017	di cui resasi definitiva nel corso del 2018
A	2017	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2017 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2018

Se nella dichiarazione mod. 730/2018 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2018, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righe, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2018. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2018 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2018 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2017): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 3 (Rata credito 2017): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 4 (Rata credito 2016): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2018.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei rigi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Nel **rigo G10** indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:

- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle **scuole paritarie**, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al **65 per cento** delle erogazioni effettuate **nel 2016 e nel 2017** e pari al **50 per cento** di quelle effettuate **nel 2018**.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Rigo G10

Colonna 1 (Spesa 2018): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018;

Colonna 2 (Spesa 2017 e 2016): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017 e del 2016;

Colonna 3 (Residuo 2017): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2018.

SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2018 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo G11

Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12

Colonna 1 (Residuo 2017): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2018.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G13

Colonna 1 (Credito anno 2018): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2019.

Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XII - Credito d'imposta APE

In questa sezione è indicato il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Rigo G14: riportare l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.

12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2019 **per pagare, mediante compensazione nel mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il mod. F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello **730-3/2019** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

13. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2018, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2018 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2018.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2019 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel **rigo K1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei rigi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice stato estero.



La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

14. QUADRO L - Ulteriori dati

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d'Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

- '1' redditi dominicali;
- '2' redditi agrari;
- '3' redditi da fabbricati;
- '4' redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- '5' redditi da pensione;
- '6' redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

Per ulteriori indicazioni si rinvia in Appendice alla voce "Ulteriori dati".

▣ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
CU	Certificazione unica
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Let.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

▣ Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime. Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestates nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

▣ Addizionale regionale casi particolari

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2018 non superiore ad euro 45.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2018 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Basilicata** ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice '1'.

La **Regione Lazio** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti:

- con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari ad-

dizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;

- con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

La **Regione Liguria** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,23% a favore:

- delle famiglie numerose comunitarie. In tal caso l'agevolazione spetta ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 55.000 euro aventi fiscalmente a carico almeno 4 figli. Per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 1;
 - dei soggetti comunitari con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef fino a 28.000 euro aventi fiscalmente a carico almeno un figlio nato nel 2018. Tali soggetti indicheranno nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale il codice 2.
- È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,23% per il 2018 e i due anni successivi a favore dei contribuenti di età inferiore a 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure, a condizione che il trasferimento avvenga nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella “Casi particolari addizionale regionale” presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 3.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stes-

sa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento pe-

riodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientra più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile ri-determinato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la ride-terminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 2 per i contribuenti che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del comune di Genova colpito dal crollo del viadotto Morandi, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 settembre 2018, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018. I contribuenti interessati alla sospensione sono indicati negli allegati 1 e 2 del citato decreto, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2018;
- 3 per i contribuenti che, alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) colpiti da calamità naturali, l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. L'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 4 per i contribuenti che, alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l'art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti;
- 5 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2018 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
Qualora nel corso dell'anno 2018 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2018.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2018.

▣ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltrare ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2018 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

▣ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto,

determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare. Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

▣ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

▣ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

▣ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
 - nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
 - nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
 - nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
 - nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
 - nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
 - nella misura dell'80 e dell'85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
 - nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

▣ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

▣ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli

dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

▣ **Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito**

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

▣ **Rinegoziazione di un contratto di mutuo**

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

▣ **Società semplici e imprese familiari in agricoltura**

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

▣ **Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatrice degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;

- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- sistemazione a verde.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui

non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

■ Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- fino al 2018 acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)

purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);

- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.

Ad esempio:

- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
 - relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
 - relative all'acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti;
 - relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:

- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d'invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettificazione del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n. 138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulta che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire al disabile di guidare. Invece, per i soggetti con impedito o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

I non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l'acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2018, si fa riferimento al decreto 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2018 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro

le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela - Le pensioni pubbliche** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio - Germania - Le pensioni pubbliche** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia - Le pensioni pubbliche** di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- **Australia - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private** sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera - Le pensioni pubbliche** sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08

Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Ulteriori dati

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d'Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2019 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, C e D, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Se nella Certificazione Unica 2019 sono compilati anche i punti da 457 a 460 ciò segnala che per alcuni/tutti i redditi da lavoro dipendente e/o pensione è stata riconosciuta l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia. In tal caso l'importo lordo del reddito agevolato è indicato in tali punti e, pertanto, nel quadro L dovranno essere riportati gli importi lordi indicati in tali punti. Se è compilato il punto 460 della Certificazione Unica 2019 riportare l'importo indicato in tale punto.

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi:

- prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e:
 - derivanti da partecipazioni di natura qualificata, anche da partecipazioni in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
 - derivanti da partecipazione di natura non qualificata in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
- L'importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al

reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ **Variazioni di coltura dei terreni**

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si

applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
 - dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.
- Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni **figlio con disabilità**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$ (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.297 + \frac{583 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% (4)
Algeria, Argentina, Arzabaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Mauritius	15-40% (5)
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
		Armenia	5-10% (7)
		Oman	5-10% (8)
		Ghana, Lettonia	5-15% (9)
		Islanda, Libano	5-15% (10)
		Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
		Thailandia	15-20% (12)
		Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
		India, Pakistan	25%
Costa d'Avorio	15-18% (1)	Trinidad e Tobago	20%
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (2)		
Grecia	15-35% (3)		

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

(13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PANAMA	051	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PALESTINA (TERRITORIAUTONOMI DI)	279	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PANAMA	051	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PARAGUAY	052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PERÙ	053	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	PITCAIRN	175	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLINESIA FRANCESE	225	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	POLONIA	054	TONGA	162
BHUTAN	097	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FINLANDIA	028	MALDIVE	127	RAS EL KAIMAH	242	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FRANCIA	029	MALDIVE	127	REGNO UNITO	031	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REUNION	247	TUVALU	193
BRASILE	011	FULJAYRAH	241	MALAWI	056	ROMANIA	061	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GABON	157	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UGANDA	132
BULGARIA	012	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GEORGIA	267	MALDIVE	127	SAHARA OCCIDENTALE	166	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GERMANIA	094	MALI	149	SAINT KITTS E NEVIS	195	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GHANA	112	MALTA	105	SAINT LUCIA	199	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GHANA	112	MALTA	105	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VEenezuela	081
CANADA	013	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SALOMONE ISOLE	191	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIAPPONE	088	MAROCCO	107	SALVADOR	064	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GIBILTERRA	102	MARSHALL (ISOLE)	217	SAMOA	131	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GIBUTI	113	MARTINICA	213	SAINT BARTHELEMY	293	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GIORDANIA	122	MAURITANIA	141	SAN MARINO	037	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GOUGH	228	MAURITIUS	128	SAO TOME E PRINCIPE	187	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GRECIA	032	MAYOTTE	226	SENEGAL	152	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GRENADA	156	MELILLA	231	SEYCHELLES	189	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GROENLANDIA	200	MESSICO	046	SERBIA	289		
CHAGOS ISOLE	255	GUADALUPA	214	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SHARJAH	243		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUAM	154	MIDWAY ISOLE	177	SIERRA LEONE	153		
		GUATEMALA	033	MOLDOVIA	265	SINGAPORE	147		
		GUAYANA FRANCESE	123	MONGOLIA	110				
		GUERNSEY	201	MONTENEGRO	290				
		GUINEA	137						

**TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".**

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017, NEL 2017 E IL 1° GENNAIO 2018 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983
				Ex Comune di PEDACE	G400
				Ex Comune di SERRA PEDACE	I650
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	I898
				Ex Comune di TRENTA	L375
01/01/2018	ALTA VAL TIDONE	M386	PC	Ex Comune di CAMINATA	B479
				Ex Comune di NIBBIANO	F885
				Ex Comune di PECORARA	G399
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
				Ex Comune di VILLA POMA	F804

**TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2019".**

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017, NEL 2017 E NEL 2018 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983
				Ex Comune di PEDACE	G400
				Ex Comune di SERRA PEDACE	I650
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	I898
01/01/2018	ALTA VAL TIDONE	M386	PC	Ex Comune di TRENTA	L375
				Ex Comune di CAMINATA	B479
				Ex Comune di NIBBIANO	F885
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di PECORARA	G399
				Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di GAVAZZANA	D941
				Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
01/01/2018	BORGIO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
				Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
17/02/2018	BORGIO VENETO	M402	PD	Ex Comune di VILLA POMA	F804
				Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
31/03/2018	CORIGLIANO ROSSANO	M403	CS	Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
				Ex Comune di CORIGLIANO CALABRO	D005
				Ex Comune di ROSSANO	H579

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A126	ALBAGIARA	OR	A243	ALVIGNANO	CE	A372	ARCO	TN	A496	AULLA	MS
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A127	ALBAIRATE	MI	A244	ALVITO	FR	A373	ARCOLA	SP	A497	AURANO	VB
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A128	ALBANELLA	SA	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A374	ARCOLE	VR	A499	AURIGO	IM
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A375	ARCONATE	MI	A501	AURONZO DI CADORE	BL
A007	ABBASANTA	OR	A132	ALBANO LAZIALE	RM	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A376	ARCORE	MB	A502	AUSONIA	FR
A008	ABBATEGLIO	PE	A129	ALBANO SANTALESSANDRO	BG	A251	AMALFI	SA	A377	ARCUGNANO	VI	A503	AUSTIS	NU
A010	ABBATEGRASSO	MI	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	A252	AMANDOLA	FM	A379	ARDARA	SS	A506	AVEGNO	GE
M376	ABETONE CUTIGLIANO	PT	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	A253	AMANTEA	CS	A380	ARDAULI	OR	A507	AVELENGO_HAFLING.	BZ
A013	ABRIOLA	PZ	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	A254	AMARO	UD	M213	ARDEA	RM	A508	AVELLA	AV
A014	ACATE	RG	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	A255	AMARONI	CZ	A382	ARDENNO	SO	A509	AVELLINO	AV
A015	ACCADIA	FG	A138	ALBARETO	PR	A256	AMASENO	FR	A383	ARDESIO	BG	A511	AVERARA	BG
A016	ACCEGLIO	ON	A139	ALBARETO DELLA TORRE	CN	A257	AMATO	CZ	A385	ARDORE	RC	A512	AVERSA	CE
A017	ACCETTURA	MT	A143	ALBAVILLA	CO	A258	AMATRICE	RI	A386	ARENA	VV	A514	AVETRANA	TA
A018	ACCIANO	AQ	A145	ALBENGA	SV	A259	AMBIVERE	BG	A387	ARENA PO	PV	A515	AVEZZANO	AQ
A019	ACCUMOLI	RI	A146	ALBERA LIGURE	AL	M351	AMBLAR-DON	TN	A388	ARENZANO	GE	A516	AVIANO	PN
A020	ACERENZA	PZ	A149	ALBEROBELLO	BA	A261	AMEGLIA	SP	A389	ARESE	MI	A517	AVIATICO	BG
A023	ACERNO	SA	A150	ALBERONA	FG	A262	AMELIA	TR	A390	AREZZO	AR	A518	AVIGLIANA	TO
A024	ACERRA	NA	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	A263	AMENDOLARA	CS	A391	ARGEENO	CO	A519	AVIGLIANO	PZ
A025	ACI BONACORSI	CT	A154	ALBETTONI	VI	A264	AMENO	NO	A392	ARGELATO	BO	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
A026	ACI CASTELLO	CT	A155	ALBI	CZ	A265	AMOROSI	BN	A393	ARGENTA	FE	A520	AVIO	TN
A027	ACI CATENA	CT	A158	ALBIANO	TN	A267	AMPEZZO	UD	A394	ARGENTERA	CN	A521	AVISE	AO
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	A268	ANACAPPI	NA	A396	ARGUELLO	CN	A522	AVOLA	SR
A028	ACIREALE	CT	A159	ALBIATE	MB	A269	ANAGNI	FR	A397	ARGUSTO	CZ	A523	AVOLASCA	AL
A032	ACQUAFONDATA	FR	A160	ALBIDONA	CS	A270	ANCARANO	TE	A398	ARI	CH	A094	AYAS	AO
A033	ACQUAFONDATA	CS	A161	ALBIGNASEGO	PD	A271	ANCONA	AN	A399	ARIANO IRPINO	AV	A108	AYMAVILLES	AO
A034	ACQUAFREDDA	BS	A162	ALBINEA	RE	A272	ANDALI	CZ	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A525	AZEGGIO	TO
A035	ACQUALAGNA	PU	A163	ALBINO	BG	A274	ANDALO	TN	A401	ARICCIA	RM	A526	AZZANELLO	CR
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A164	ALBIOLO	CO	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A402	ARIELLI	CH	A527	AZZANO D'ASTI	AT
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	A275	ANDEZENO	TO	A403	ARIENZO	CE	A530	AZZANO DECIMO	PN
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	A278	ANDORA	SV	A405	ARIGNANO	TO	A529	AZZANO MELLA	BS
A041	ACQUAPPESA	CS	A167	ALBIZZATE	VA	A280	ANDORNO MICCA	BI	A407	ARITZO	NU	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A171	ALBONESE	PV	A281	ANDRANO	LE	A409	ARIZZANO	VB	A531	AZZATE	VA
A043	ACQUARO	VV	A172	ALBOSAGGIA	SO	A282	ANDRATE	TO	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A532	AZZIO	VA
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A173	ALBUGNANO	AT	A283	ANDREIS	PN	A413	ARLLUNO	MI	A533	AZZONE	BG
A045	ACQUASPARTA	TR	A175	ALBUZZANO	PV	A284	ANDRETTA	AV	A414	ARMENO	NO	A534	BACENO	VB
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A176	ALCAMO	TP	A285	ANDRIA	BT	A415	ARMENTO	PZ	A535	BACOLI	NA
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A177	ALCARA LI FUSI	ME	A286	ANDRIANO ANDRIAN.	BZ	A418	ARMO	IM	A536	BADALUCCO	IM
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	A178	ALDENO	TN	A287	ANELA	SS	A419	ARMUNGIA	SU	M214	BADESI	SS
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A179	ALDINO ALDEIN.	BZ	A288	ANFO	BS	A424	ARNAD	AO	A537	BADIA ABTEI.	BZ
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A180	ALES	OR	A290	ANGERA	VA	A421	ARNARA	FR	A540	BADIA CALAVENA	VR
M211	ACQUEDOLCI	ME	A182	ALESSANDRIA	AL	A291	ANGHIARI	AR	A422	ARNASCO	SV	A538	BADIA PAVESE	PV
A052	ACQUI TERME	AL	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A292	ANGIARI	VR	A425	ARNESANO	LE	A539	BADIA POLESINE	RO
A053	ACRI	CS	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A293	ANGOLO TERME	BS	A427	AROLA	VB	A541	BADIA TEDALDA	AR
A054	ACUTO	FR	A184	ALESSANO	LE	A294	ANGRI	SA	A429	ARONA	NO	A542	BADOLATO	CZ
A055	ADELFA	BA	A185	ALEZIO	LE	A295	ANGROGNA	TO	A430	AROSIO	CO	A544	BAGALADI	RC
A056	ADRANO	CT	A186	ALFANO	SA	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A431	ARPAIA	BN	A546	BAGHERIA	PA
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A187	ALFEDENA	AQ	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	A432	ARPAISE	BN	A547	BAGNACAVALLO	RA
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A188	ALFIANELLO	BS	A299	ANNICCO	CR	A433	ARPINO	FR	A552	BAGNARA CALABRA	RC
A059	ADRIA	RO	A189	ALFIANO NATTA	AL	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A060	ADRO	BS	A191	ALFONSINE	RA	A302	ANNONE VENETO	VE	A435	ARQUA' POLESINE	RO	A550	BAGNARIA	PV
A061	AFFI	VR	A192	ALGHERO	SS	A303	ANOIA	RC	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A553	BAGNARIA ARSA	UD
A062	AFFILE	RM	A193	ALGUA	BG	A304	ANTEGNATE	BG	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	A555	BAGNASCO	CN
A064	AFRAGOLA	NA	A194	ALI'	ME	A306	ANTERIVO_ALTREI	BZ	A438	ARRE	PD	A557	BAGNATICA	BG
A065	AFRICO	RC	A201	ALI' TERME	ME	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	A439	ARRONE	TR	A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A067	AGAZZANO	PC	A195	ALIA	PA	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A068	AGEROLA	NA	A196	ALIANO	MT	A312	ANTIGNANO	AT	A443	ARSIE'	BL	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A069	AGGIUS	SS	A197	ALICE BEL COLLE	AL	A313	ANTILLO	ME	A444	ARSIERO	VI	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A070	AGIRA	EN	A198	ALICE CASTELLO	VC	A314	ANTONIMINA	RC	A445	ARSITA	TE	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A071	AGLIANA	PT	A199	ALICE SUPERIORE	TO	A315	ANTRODOCO	RI	A446	ARSOLI	RM	A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A072	AGLIANO TERME	AT	A200	ALIFE	CE	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A447	ARTA TERME	UD	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A074	AGLIE'	TO	A202	ALIMENA	PA	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	A448	ARTEGNA	UD	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
H848	AGLIENTU	SS	A203	ALIMINUSA	PA	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	A449	ARTENA	RM	A574	BAGNOLO DI PO	RO
A075	AGNA	PD	A204	ALLAI	OR	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	A451	ARTOGNE	BS	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A076	AGNADELLO	CR	A206	ALLEGHE	BL	A321	ANZI	PZ	A452	ARVIER	AO	A569	BAGNOLO MELLA	BS
A077	AGNANA CALABRA	RC	A205	ALLEIN	AO	A323	ANZIO	RM	A453	ARZACHENA	SS	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A080	AGNONE	IS	A207	ALLERONA	TR	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A082	AGNOSINE	BS	A208	ALLISTE	LE	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A454	ARZANA	NU	A576	BAGNONE	MS
A083	AGORDO	BL	A210	ALLUMIERE	RM	A326	AOSTA	AO	A455	ARZANO	NA	A577	BAGNOREGIO	VT
A084	AGOSTA	RM	M397	ALLUVIONI PIOVERA	AL	A327	APECCHIO	PU	A458	ARZERGRANDE	PD	A578	BAGOLINO	BS
A085	AGRA	VA	A214	ALME'	BG	A328	APICE	BN	A459	ARZIGNANO	VI	A579	BAIA E LATINA	CE
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A329	APIRO	MC	A460	ASCEA	SA	A580	BAIANO	AV
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A330	APOLLOSA	BN	A461	ASCIANO	SI	A581	BAIARDO	IM
A089	AGRIGENTO	AG	A218	ALMESE	TO	A333	APPIANO GENTILE	CO	A462	ASCOLI PICENO	AP	A584	BAIRO	TO
A091	AGROPOLI	SA	A220	ALONTE	VI	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO.	VI	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A586	BAISO	RE
A092	AGUGLIANO	AN	M375	ALPAGO	BL	EP	EP	BZ	A464	ASCREA	RI	A587	BALANGERO	TO
A093	AGUGLIARO	VI	A221	ALPETTE	TO	A334	APPIGNANO	MC	A465	ASIAGO	VI	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A096	AICURZIO	MB	A222	ALPIGNANO	TO	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A223	ALSENSO	PC	A337	APRICA	SO	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A098	AIDONE	EN	A224	ALSERIO	CO	A338	APRICALE	IM	A470	ASOLA	MN	A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A100	AIELLI	AQ	M386	ALTA VAL TIDONE	PC	A339	APRICENA	FG	A471	ASOLO	TV	A592	BALESTRATE	PA
A102	AIELLO CALABRO	CS	M383	ALTA VALLE INTELVI	CO	A340	APRIGLIANO	CS	A473	ASSAGO	MI	A593	BALESTRINO	SV
A103	AIELLO DEL FRILILI	UD	A225	ALTAMURA	BA	A341	APRILIA	LT	A474	ASSEMIMI	CA	A594	BALLABIO	LC
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A226	ALTARE	SV	A343	AQUARA	SA	A475	ASSISI	PG	A597	BALLAO	SU
A105	AIETA	CS	M349	ALTAVALLE	TN	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A476	ASSO	CO	A599	BALME	TO
A106	AILANO	CE	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A346	AQUILEIA	UD	A477	ASSOLO	OR	A600	BALMUCCIA	VC
A107	AILOCHE	BI	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A347	AQUILONIA	AV	A478	ASSORO	EN	A601	BALOCOCCO	VC
A109	AIRASCA	TO	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A348	AQUINO	FR	A479	ASTI	AT	A603	BALSORANO	AQ
A110	AIROLA	BN	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A350	ARADEO	LE	A480	ASUNI	OR	A604	BALVANO	PZ
A111	AIROLE	IM	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A351	ARAGONA	AG	A481	ATELETA	AQ	A605	BALZOLA	AL
A112	AIRUNO	LC	A233	ALTIDONA	FM	A352	ARAMENGO	AT	A482	ATELLA	PZ	A606	BANARI	SS
A113	AISONNE	CN	A234	ALTILIA	CS	A354	ARBA	PN	A484	ATENA LUCIANA	SA	A607	BANCHETTE	TO
A116	ALA	TN	A235	ALTINO	CH	A357	ARBOREA	OR	A485	ATESSA	CH	A610	BANNIO ANZINO	VB
A115	ALA' DEI SARDI	SS	A236	ALTISSIMO	VI	A358	ARBORIO	VC	A486	ATINA	FR	A612	BANZI	PZ
A117	ALA DI STURA	TO	A237	ALTIVOLE	TV	A359	ARBUS	SU	A487	ATRANI	SA	A613	BAONE	PD
A118	ALAGNA	PV	A238	ALTO	CN	A360	ARCADE	TV	A488	ATRI	TE	A614	BARADILI	OR
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	M369	ALTO RENO TERME	BO	A363	ARCE	FR	A489	ATRIPALDA	AV	A615	BARAGIANO	PZ
A120	ALANNO	PE	M389	ALTO SERMENZA	VC	A365	ARCENE	BG	A490	ATTIGLIANO	TR	A616	BARANELLO	CB
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A239	ALTOFONTE	PA	A366	ARCEVIA	AN	A491	ATTIMIS	UD	A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A122	ALASSIO	SV	A240	ALTO MONTE	CS	A367	ARCHI	CH	A492	ATZARA	NU	A618	BARANZATE	MI
A123	ALATRI	FR	A241	ALTOPASCIO	LU	A369	ARCIDOSO	GR	A493	AUDITORE	PU	A619	BARASSO	VA
A124	ALBA	CN	M350	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	TN	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A494	AUGUSTA	SR	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A125	ALBA ADRIATICA	TE	A242	ALVIANO	TR	A371	ARCISATE	VA	A495	AULETTA	SA	A625	BARBANIA	TO

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A626	BARBARA	AN	A759	BELLUSCO	MB	A896	BIVONA	AG	B018	BORGOMALE	CN	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
M401	BARBARANO MOSSANO	VI	A762	BELMONTE CALABRO	CS	A897	BIVONGI	RC	B019	BORGOMANERO	NO	B180	BRINDISI	BR
A628	BARBARANO ROMANO	VT	A763	BELMONTE CASTELLO	FR	A898	BIZZARONE	CO	B020	BORGOMARO	IM	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
A629	BARBARESCO	CN	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B021	BORGOMASINO	TO	B182	BRINZIO	VA
A630	BARBARIGA	BS	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	A903	BLELLO	BG	M370	BORGOMEZZAVALLE	VB	B183	BRIONA	NO
A631	BARBATA	BG	A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	A857	BLERA	VT	B024	BORGONE SUSÀ	TO	B184	BRIONE	BS
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A760	BELMONTE PICENO	FM	A904	BLESSAGNO	CO	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	B187	BRIOSCO	MB
A633	BARBERINO VAL DELSA	FI	A766	BELPASSO	CT	A905	BLEVIO	CO	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B188	BRISIGHELLA	RA
A634	BARBIANELLO	PV	A768	BELSITO	CS	M268	BLUFI	PA	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
A635	BARBIANO BARBIAN.	BZ	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	A906	BOARA PISANI	PD	B031	BORGORICCO	PD	B192	BRISSOGNE	AO
A637	BARBONA	PD	A774	BELVEDERE LANGHE	CN	A909	BOBBIO	PC	B008	BORGOROSE	RI	B193	BRITTOLI	PE
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A773	BELVEDERE MARITTIMO	AN	A910	BOBBIO PELLICE	TO	B040	BORGOSATOLLO	BS	B194	BRIVIO	LC
A640	BARCIS	PN	A769	BELVEDERE OSTRENSE	CS	A911	BOCA	NO	B041	BORGOSIESIA	VC	B195	BROCCOSTELLA	FR
A643	BARD	AO	A770	BELVEGLIO	AT	A912	BOCCHIGLIERO	CS	B048	BORMIDA	SV	B196	BROGLIANO	VI
A645	BARDELLO	VA	A776	BELVI	NU	A914	BOCCIOLETO	VC	B049	BORMIO	SO	B197	BROGNATURO	VV
A646	BARDI	PR	A777	BEMA	SO	A916	BOCENAGO	TN	B051	BORNASCO	PV	B198	BROLO	ME
A647	BARDINETO	SV	A778	BENE LARIO	CO	A918	BODIO LOMNAGO	VA	B054	BORNO	BS	B200	BRONDELLO	CN
A650	BARDOLINO	VR	A779	BENE VAGIENNA	CN	A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B055	BORONEDDU	OR	B201	BRONI	PV
A651	BARDONECCHIA	TO	A780	BENESTARE	RC	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B056	BORORE	NU	B202	BRONTE	CT
A652	BARREGGIO	MI	A781	BENETUTTI	SS	A922	BOGLIASCO	GE	B057	BORRELLIO	CH	B203	BRONZOLO BRANZOLL.	BZ
A653	BARENGIO	NO	A782	BENEVELLO	CN	A925	BOGNANCO	VB	B058	BORRIANA	BI	B204	BROSSASCO	CN
A655	BARRESSA	OR	A783	BENEVENTO	BN	A929	BOGOGNO	NO	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B205	BROSSO	TO
A656	BARETE	AQ	A784	BENNA	BI	A931	BOISSANO	SV	B062	BORTIGALI	NU	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
A657	BARGA	LU	A785	BENTIVOGLIO	BO	A930	BOJANO	CB	B063	BORTIGIADAS	SS	B209	BROZOLO	TO
A658	BARGAGLI	GE	A786	BERBENNO	BG	A932	BOLANO	SP	B064	BORUTTA	SS	B212	BRUGHERIO	MB
A660	BARGE	CN	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A937	BOLGARE	BG	B067	BORZONASCA	GE	E213	BRUGINE	PD
A661	BARGHE	BS	A788	BERCETO	PR	A940	BOLLATE	MI	B068	BOSA	OR	B214	BRUGNATO	SP
A662	BARI	BA	A789	BERCHIDDA	SS	A941	BOLLENGO	TO	B069	BOVARO	RO	B215	BRUGNERA	PN
A663	BARI SARDO	NU	A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	A944	BOLOGNA	BO	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B216	BRUNO	TO
A664	BARIANO	BG	A792	BEREGUARDO	PV	A945	BOLOGNANO	PE	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B217	BRUMANO	BG
A665	BARICELLA	BO	A793	BERGAMASCO	AL	A946	BOLOGNETTA	PA	B071	BOSCO MARENGO	AL	B218	BRUNATE	CO
A666	BARILE	PZ	A794	BERGAMO	BG	A947	BOLOGNOLA	MC	B075	BOSCONERO	TO	B219	BRUNELLO	VA
A667	BARISCIANO	AQ	A795	BERGANTINO	RO	A948	BOLOTANA	NU	B076	BOSCOREALE	NA	B220	BRUNICO BRUNECK.	BZ
A668	BARLASSINA	MB	A796	BERGEGGI	SV	A949	BOLSENA	VT	B077	BOSCOTRECASE	NA	B221	BRUNO	AT
A669	BARLETTA	BT	A798	BERGOLO	CN	A950	BOLTIERE	BG	B079	BOSIA	CN	B223	BRUSAPORTO	BG
A670	BARNI	CO	A799	BERLINGO	BS	A952	BOLZANO BOZEN.	BZ	B080	BOSIO	AL	B225	BRUSASCO	TO
A671	BAROLO	CN	A801	BERNALDA	MT	A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B081	BOSISIO PARINI	LC	B227	BRUSCIANO	NA
A673	BARONE CANAVESE	TO	A802	BERNAREGGIO	MB	A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B082	BOSNASCO	PV	B228	BRUSIMPANO	VA
A674	BARONISSI	SA	A804	BERNATE TICINO	MI	A955	BOMARZO	VT	B083	BOSSICO	BG	B229	BRUSNENGO	BI
A676	BARRAFRANCA	EN	A805	BERNEZZO	CN	A956	BOMBA	CH	B084	BOSCOLASCO	CN	B230	BRUSSON	AO
A677	BARRALI	SU	A806	BERRA	FE	A957	BOMPENSIERE	CL	B085	BOTRICELLO	CZ	B232	BRUZOLO	TO
A678	BARREA	AQ	A809	BERTINORO	FC	A958	BOMPIETRO	PA	B086	BOTRUGNO	LE	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
A681	BARUMINI	SU	A810	BERTIOLO	UD	A959	BOMPORIO	MO	B088	BOTTANUCO	BG	B235	BUBBIANO	MI
A683	BARZAGO	LC	A811	BERTONICO	LO	A960	BONARCADO	OR	B091	BOTTICINO	BS	B236	BUBBIO	AT
A684	BARZANA	BG	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	A961	BONASSOLA	SP	B094	BOTTIDDA	SS	B237	BUCCHERI	SR
A686	BARZANO'	LC	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	A963	BONATE SOPRA	BG	B097	BOVA	RC	B238	BUCCHIANICO	CH
A687	BARZIO	LC	A816	BERZO DEMO	BS	A962	BONATE SOTTO	BG	B099	BOVA MARINA	RC	B239	BUCCIANO	BN
A689	BASALUZZO	AL	A817	BERZO INFERIORE	BS	A964	BONAVIGO	VR	B098	BOVALINO	RC	B240	BUCCINASCO	MI
A690	BASCAPE'	PV	A815	BERZO SAN FERMO	BG	A965	BONDONO	FE	B100	BOVEGNO	BS	B242	BUCCINO	SA
A691	BASCHI	TR	A818	BESANA IN BRIANZA	MB	A968	BONDONE	TN	B101	BOVES	CN	B243	BUCINE	AR
A692	BASCIANO	TE	A819	BESANO	VA	A970	BONEA	BN	B102	BOVEZZO	BS	B246	BUDDUSO'	SS
A694	BASELGA DI PINE'	TN	A820	BESATE	MI	A971	BONEFRE	CB	A720	BOVILLE ERNICA	FR	B247	BUDOIA	PN
A696	BASELICE	BN	A821	BESENELLO	TN	A972	BONEMERSE	CR	B104	BOVINO	FG	B248	BUDONI	SS
A697	BASIANO	MI	A823	BESENZONE	PC	A973	BONIFATI	CS	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B249	BUDRIO	BO
A698	BASICO'	ME	A825	BESNATE	VA	A975	BONITO	AV	B106	BOVOLENTA	PD	B250	BUGGERRU	SU
A699	BASIGLIO	MI	A826	BESOZZO	VA	A976	BONNANARO	SS	B107	BOVOLONE	VR	B251	BUGGIANO	PT
A700	BASILIANO	UD	A827	BESSLUDE	SS	A977	BONO	SS	B109	BOZZOLE	AL	B255	BUGLIO IN MONTE	SO
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	A831	BETTOLA	PC	A978	BONORVA	SS	B110	BOZZOLO	MN	B256	BUGNARA	AQ
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	A832	BETTONA	PG	A979	BONVICINO	CN	B111	BRA	CN	B258	BUGUGGIATE	VA
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	A834	BEURA-CARDEZZA	VB	A981	BORBONA	RI	B112	BRACCA	BG	B259	BUJA	UD
A704	BASSANO ROMANO	VT	A835	BEVAGNA	PG	A982	BORCA DI CADORE	BL	B114	BRACCIANO	RM	B261	BULCIAGO	LC
A707	BASSIANO	LT	A836	BEVERINO	SP	A983	BORDANO	UD	B115	BRACGLIANO	SA	B262	BULGAROGROSSO	CO
A708	BASSIGNANA	AL	A837	BEVILACQUA	VR	A984	BORDIGHERA	IM	B116	BRAIES_PRAGS.	BZ	B264	BULTEI	SS
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	A841	BIANCAVILLA	CT	A986	BORDOLANO	CR	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	B265	BULZI	SS
A710	BASTIA UMBRA	PG	A842	BIANCHI	CS	A987	BORE	PR	B118	BRANCALEONE	RC	B266	BUONABITACOLO	SA
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	A843	BIANCO	RC	A988	BORRETO	RE	B120	BRANDICO	BS	B267	BUONALBERGO	BN
A713	BASTIGLIA	MO	A844	BIANDRATE	NO	A989	BORGARELLO	PV	B121	BRANDIZZO	TO	B269	BUONCONVENTO	SI
A714	BATTAGLIA TERME	PD	A845	BIANDRONNO	VA	A990	BORGARO TORINESE	TO	B123	BRANZI	BG	B270	BUONVICINO	CS
A716	BATTIFOLLO	CN	A846	BIANZANO	BG	A991	BORGETTO	PA	B124	BRAONE	BS	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB
A717	BATTIPAGLIA	SA	A847	BIANZE'	VC	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B126	BREBBIA	VA	B274	BURCEI	SU
A718	BATTUDA	PV	A848	BIANZONE	SO	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B275	BURGIO	AG
A719	BAUCINA	PA	A849	BIASSONO	MB	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B131	BREGANO	VA	B276	BURGOS	SS
A721	BAULADU	OR	A850	BIBBIANO	RE	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	B132	BREGANZE	VI	B278	BURIASCO	TO
A722	BAUNEI	NU	A851	BIBBIENA	AR	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B134	BREGNANO	CO	B279	BUROLO	TO
A725	BAVENO	VB	A852	BIBBONA	LI	B001	BIRGHI	FC	B137	BREMBATE	BG	B280	BURONZO	VC
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	A853	BIBIANA	TO	B002	BORGIA	CZ	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B281	BUSACHI	OR
A729	BEDIZZOLE	BS	A854	BICCARI	FG	B003	BORGIALLO	TO	B141	BREMBIO	LO	B282	BUSALLA	GE
A730	BEDOLLO	TN	A855	BICINICCO	UD	B005	BORGIO VEREZZI	SV	B142	BREME	PV	B284	BUSANO	TO
A731	BEDONIA	PR	A856	BIDONI'	OR	B007	BORGIO A MOZZANO	LU	B143	BRENDOLA	VI	B285	BUSCA	CN
A732	BEDULITA	BG	A859	BIELLA	BI	M352	BORGIO CHIESE	TN	B144	BRENNA	CO	B286	BUSCATE	MI
A733	BEE	VB	A861	BIENNO	BS	B009	BORGIO D'ALE	VC	B145	BRENNERO BRENNER.	BZ	B287	BUSCEMI	SR
A734	BEINASCO	TO	A863	BIENO	TN	B010	BORGIO DI TERZO	BG	B149	BRENO	BS	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
A735	BEINETTE	CN	A864	BIENTINA	PI	M353	BORGIO LARES	TN	B150	BRENTA	VA	B289	BUSNAGO	MB
A736	BELCASTRO	CZ	A866	BIGARELLO	MN	M396	BORGIO MANTOVANO	MN	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B292	BUSSERO	MI
A737	BELFIORE	VR	A870	BINAGO	CO	B026	BORGIO PACE	PU	B153	BRENTONICO	TN	B293	BUSSETO	PR
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	A872	BINASCO	MI	B028	BORGIO PRIOLO	PV	B154	BRENZONE SUL GARDA	VR	B294	BUSSETO	PR
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	A874	BINETTO	BA	B033	BORGIO SAN DALMAZZO	CN	B156	BRESCELLO	RE	B295	BUSSO	CB
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	A876	BIOGLIO	BI	B035	BORGIO SAN GIACOMO	BS	B157	BRESCIA	BS	B296	BUSSOLENGO	VR
A741	BELGIOIOSO	PV	A877	BIONAZ	AO	B017	BORGIO SAN GIOVANNI	LO	B158	BRESIMO	TN	B297	BUSSOLENO	TO
A742	BELGIRATE	VB	A878	BIONE	BS	B036	BORGIO SAN LORENZO	FI	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B300	BUSTO ARSIZIO	VA
A743	BELLA	PZ	A880	BIRORI	NU	B037	BORGIO SAN MARTINO	AL	B160	BRESSANONE BRIKEN.	BZ	B301	BUSTO GAROLFO	MI
M336	BELLAGIO	CO	A881	BISACCIA	AV	B038	BORGIO SAN SIRO	PV	B161	BRESSANVIDO	VI	B302	BUTERA	CL
A745	BELLANO	LC	A882	BISACQUINO	PA	B043	BORGIO TICINO	NO	B162	BRESSO	MI	B303	BUTI	PI
A746	BELLANTE	TE	A883	BISCEGLIE	BT	B044	BORGIO TOSSIGNANO	BO	B165	BREZ	TN	B304	BUTTAPIETRA	VR
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	A884	BISEGNA	AQ	B042	BORGIO VAL DI TARO	PR	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
A749	BELLEGRUA	RM	A885	BISENTI	TE	B006	BORGIO VALSUGANA	TN	B167	BRIAGLIA	CN	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
A750	BELLINO	CN	A887	BISIGNANO	CS	A996	BORGIO VELINO	RI	B169	BRIATICO	VV	B309	BUTTRIO	UD
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A889	BISTAGNO	AL	M402	BORGIO VENETO	VC	B171	BRICHERASIO	TO	B320	CA' D'ANDREA	CR
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	A891	BISUSCHIO	VA	B046	BORGIO VERCELLI	VC	B172	BRIENNO	CO	B311	CABELLA LIGURE	AL
M294	BELLIZZI	SA	A892	BITETTO	BA	M340	BORGIO VIRGILIO	MN	B173	BRIENZA	PZ	B313	CABIATE	CO
A755	BELLONA	CE	A893	BITONTO	BA	B015	BORGIOFRANCO D'IVREA	TO	B175	BRIGALTA	CN	B314	CABRAS	OR
A756	BELLOSQUARDO	SA	A894	BITRITTO	BA	B013	BORGIOFRANCO SUL PO	MN	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B315	CACCAMO	PA
A757	BELLUNO	BL	A895	BITTI	NU	B016	BORGIOVAZZARO	NO	B178					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B598	CANEVA	PN	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	B860	CASAGIOVE	CE			
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B599	CANEVINO	PV	B726	CARASCO	GE	B870	CASAL CERMELLI	AL			
B332	CADEO	PC	B472	CAMERATA NUOVA	RM	B602	CANICATTI	AG	B727	CARASSAI	AP	B872	CASAL DI PRINCIPE	CE			
B335	CADERZONE TERME	TN	B470	CAMERATA PICENA	AN	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B729	CARATE BRIANZA	MB	B895	CASAL VELINO	SA			
B345	CADONEGHE	PD	B473	CAMERI	NO	B604	CANINO	VT	B730	CARATE URIO	CO	B861	CASALANGUIDA	CH			
B346	CADORAGO	CO	B474	CAMERINO	MC	B605	CANISCHIO	TO	B731	CARAVAGGIO	BG	B862	CASALATTICO	FR			
B347	CADREZZATE	VA	B476	CAMEROTA	SA	B606	CANISTRO	AQ	B732	CARAVATE	VA	B864	CASALBELTRAME	NO			
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B477	CAMIGLIANO	CE	B607	CANNA	CS	B733	CARAVINO	TO	B865	CASALBORINO	CH			
B350	CASFASSE	TO	B481	CAMINI	RC	B608	CANNALONGA	SA	B734	CARAVONICA	IM	B866	CASALBORE	AV			
B351	CAGGIANO	SA	B482	CAMINO	AL	B609	CANNARA	PG	B735	CARBOGNANO	VT	B867	CASALBOGONE	TO			
B352	CAGLI	PU	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B610	CANNERO RIVIERA	VB	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	B868	CASALBUONO	SA			
B354	CAGLIARI	CA	B484	CAMISANO	CR	B613	CANNETO PAVESE	PV	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR			
B355	CAGLIO	CO	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B612	CANNETO SULL'OGGIO	MN	B739	CARBONARA DI PO	MN	B871	CASALCIPRANO	CB			
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B486	CAMMARATA	AG	B615	CANNOBIO	VB	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B873	CASALDUNI	BN			
B357	CAGNANO VARANO	FG	B489	CAMO	CN	B616	CANNOLE	LE	B742	CARBONATE	CO	B876	CASALE CORTE CERRO	VB			
B359	CAGNO	CO	B490	CAMOGLI	GE	B617	CANOLO	RC	B743	CARBONE	PZ	B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR			
B360	CAGNO'	TN	B492	CAMPAGNA	SA	B618	CANONICA D'ADDA	BG	B744	CARBONERA	TV	B877	CASALE DI SCODOSIA	PD			
B361	CAIANELLO	CE	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	B745	CARBONIA	SU	B875	CASALE LITTA	VA			
B362	CAIAZZO	CE	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B620	CANOSA SANNITA	CH	B748	CARCARE	SV	B878	CASALE MARITTIMO	PI			
B364	CAINES .KUENS.	BZ	B497	CAMPAGNATICO	GR	B621	CANOSIO	CN	B749	CARCERI	PD	B885	CASALE MONFERRATO	AL			
B365	CAINO	BS	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	C669	CANOSSA	RE	B752	CARCOFORO	VC	B879	CASALE SUL SILE	TV			
B366	CAIOLO	SO	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B624	CANSANO	AQ	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B880	CASALECCHIO DI RENO	BO			
B367	CAIRANO	AV	B500	CAMPANA	CS	B626	CANTAGALLO	PO	B755	CARDE'	CN	B882	CASALEGGIO BOIRO	AL			
B368	CAIRATE	VA	B501	CAMPARADA	MB	B627	CANTALICE	RI	M285	CARDEDU	NU	B883	CASALEGGIO NOVARA	NO			
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B502	CAMPENINE	RE	B628	CANTALUPA	TO	B756	CARDETO	RC	B886	CASALEONE	VR			
B371	CAIVANO	NA	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	B758	CARDINALE	CZ	B889	CASALETTO CEREDANO	NA			
B374	CALABRITTO	AV	B505	CAMPERTOGNO	VC	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	B759	CARDITO	NA	B890	CASALETTO DI SOPRA	CR			
B375	CALALZO DI CADORE	BL	B507	CAMPI BISENZIO	FI	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	B760	CAREGGINE	LU	B887	CASALETTO LODIGIANO	LO			
B376	CALAMANDRANA	AT	B506	CAMPI SALENTINA	LE	B633	CANTARANA	AT	B762	CAREMA	TO	B888	CASALETTO SPARTANO	SA			
B377	CALAMONACI	AG	M373	CAMPIGLIA CERVO	BI	B634	CANTELLA	VA	B763	CARENNO	LC	B891	CASALETTO VAPRIO	CR			
B378	CALANGIANUS	SS	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B635	CANTERANO	RM	B765	CARENTINO	AL	B892	CASALFIUMANESE	BO			
B379	CALANNA	RC	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B636	CANTIANO	PU	B766	CARERI	RC	B893	CASALGRANDE	RE			
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B637	CANTOIRA	TO	B767	CARESANA	VC	B894	CASALGRASSO	CN			
B381	CALASCIBETTA	EN	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B639	CANTU'	CO	B768	CARESANABLOT	VC	M385	CASALI DEL MANCO	CS			
B382	CALASCIO	AQ	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B640	CANZANO	TE	B769	CAREZZANO	AL	B896	CASALINCONTRADA	CH			
B383	CALASETTA	SU	B515	CAMPLI	TE	B641	CANZO	CO	B771	CARFIZZI	KR	B897	CASALINO	NO			
B384	CALATABIANO	CT	B516	CAMPO CALABRO	RC	B642	CAORLE	VE	B772	CARGEGHE	SS	B898	CASALMAGGIORE	CR			
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B643	CAORSO	PC	B774	CARIATI	CS	B899	CASALMAIOCCO	LO			
B388	CALCATA	VT	B529	CAMPO DI TRENIS .FREIENFELD.	BZ	B644	CAPACCIO PAESTUM	SA	B776	CARIFE	AV	B900	CASALMORANO	CR			
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	B538	CAMPO LIGURE	GE	B645	CAPACI	PA	B777	CARIGNANO	TO	B901	CASALMORO	MN			
B390	CALCI	MI	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B646	CAPALBO	GR	B778	CARIMATE	CO	B902	CASALNOCETO	AL			
B391	CALCIANO	PT	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B647	CAPANNOI	PI	B779	CARINARO	CE	B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA			
B392	CALCINAIA	PI	B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ	B648	CAPANORI	LU	B780	CARINI	PA	B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG			
B393	CALCINATE	BG	B519	CAMPOBASSO	CB	B649	CAPENA	RM	B781	CARINOLA	CE	B907	CASALOLDO	MN			
B394	CALCINATO	BS	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B650	CAPERGNANICA	CR	B782	CARISIO	VC	B910	CASALPUSTERLENGO	LO			
B395	CALCIO	BG	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B651	CAPESTRANO	AQ	B783	CARISOLO	TN	B911	CASALROMANO	MN			
B396	CALCO	LC	B522	CAMPOCHIARO	CB	B653	CAPRAGO INTIMIANO	CO	B784	CARLANTINO	FG	B912	CASALSERUGO	PD			
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO . KALTERN AN DE.	BZ	B524	CAMPODARSEGO	PD	B655	CAPRANICA	VV	B785	CARLAZZO	CO	B916	CASALUCE	CE			
B398	CALDAROLA	MC	B527	CAMPODIMELE	TN	B656	CAPRISTRELLO	AQ	B787	CARLENTINI	SR	B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG			
B399	CALDERARA DI RENO	BO	B528	CAMPODIPIETRA	CB	B660	CAPIZZI	ME	B789	CARLOFORTE	SU	B919	CASALVIERI	FR			
B400	CALDES	TN	B530	CAMPODOLCINO	SO	B661	CAPIZZONE	BG	B790	CARLOPOLI	CZ	B920	CASALVOLONE	NO			
B402	CALDIERO	VR	B531	CAMPODORDO	PD	B664	CAPO DI PONTE	BS	B791	CARMAIGNOLA	TO	B921	CASALZUIGNO	RA			
B403	CALDOGNO	VI	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	B792	CARMIANO	LE	B922	CASAMARCIANO	NA			
B404	CALDONAZZO	TN	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B663	CAPODIMONTE	VT	B794	CARMIGNANO	PO	B923	CASAMASSIMA	BA			
B405	CALENDASCO	PC	B534	CAMPOLFIONE	FM	B667	CAPODRISE	CE	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA			
B406	CALENZANO	FI	B535	CAMPOFIORITO	PA	B669	CAPOLIVERI	LI	B796	CARNAGO	VA	B925	CASANDRINO	NA			
B408	CALESTANO	PR	B536	CAMPOFORMIDO	UD	B670	CAPOLONA	AR	B798	CARNATE	MB	B928	CASANOVA ELVO	VC			
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	B537	CAMPOFRANCO	CL	B671	CAPONAGO	MB	B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	B927	CASANOVA LERRONE	SV			
B409	CALICE LIGURE	SV	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B672	CAPORCIANO	AQ	B802	CAROLEI	CS	B929	CASANOVA LONATI	PV			
B413	CALIMERA	LE	B541	CAMPOLATTARO	BN	B674	CAPOSELE	AV	B803	CARONA	BG	B932	CASAPE	RM			
B415	CALITRI	AV	B543	CAMPOLI APPENNINIVO	FR	B675	CAPOTERRA	CA	B804	CARONIA	ME	M260	CASAPESENNIA	CE			
B416	CALIZZANO	SV	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B676	CAPOVALLE	BS	B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	B933	CASAPINTA	BI			
B417	CALLABIANA	BI	B544	CAMPOLIETO	CB	B677	CAPPADOCIA	AQ	B807	CARONNO VARESINO	VA	B934	CASAPROTA	RA			
B418	CALLIANO	AT	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	B808	CAROSINO	TA	B935	CASAPULLA	CE			
B419	CALLIANO	TN	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	B809	CAROVIGNO	BR	B936	CASARANO	LE			
B423	CALOLZIOCORTE	LC	M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	B810	CAROVILLI	IS	B937	CASARGO	LC			
B424	CALOPEZZATI	CS	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	B938	CASARILE	MI			
B425	CALOSSO	AT	B550	CAMPOMARINO	CB	B682	CAPRACOTTA	IS	B813	CARPANZANO	CS	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN			
B426	CALOVETO	CS	B551	CAMPOMORONE	GE	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B816	CARPEGNA	PU	B939	CASARZA LIGURE	GE			
B427	CALTABELLOTTA	AG	B554	CAMPONOGARA	VE	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	B817	CARPENEOLO	BS	B941	CASASCO	AL			
B428	CALTAGIRONE	CT	B555	CAMPORA	SA	B686	CAPRALBA	CR	B818	CARPENETO	AL	B943	CASATENOVIO	LC			
B429	CALTANISSETTA	CL	B556	CAMPORALE	PA	B688	CAPRANICA	VT	B819	CARPI	MO	B945	CASATISMA	PV			
B430	CALTAVUTURO	PA	B557	CAMPORGIANO	LU	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B820	CARPIANO	MI	B946	CASAVATORE	NA			
B431	CALTIGNANA	NO	B559	CAMPOROSSO	IM	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	B947	CASAZZA	BG			
B432	CALTO	RO	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	B691	CAPRAROLA	VT	B823	CARPIGNANO SESIA	NO	B948	CASCIA	PG			
B433	CALTRANO	VI	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B692	CAPRAUNA	CN	B825	CARPINETI	RE	B949	CASCIAGO	VA			
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	B563	CAMPOSAMPIERO	PD	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	M327	CASCIANA TERME LARI	PI			
B435	CALUSO	TO	B565	CAMPOSANO	NA	B694	CAPREZZO	VB	B828	CARPINETO ROMANO	RM	B950	CASCINA	PI			
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	B566	CAMPOSANTO	MO	B696	CAPRI	NA	B826	CARPINETO SINELLO	CH	B953	CASCINETTE DIVREA	TO			
B437	CALVANICO	SA	B567	CAMPOSPINOSO	PV	B695	CAPRI LEONE	ME	B829	CARPINO	FG	B954	CASEI GEROLA	PV			
B439	CALVATONE	CR	B569	CAMPOTOSTO	AQ	B697	CAPRIANA	TN	B830	CARPINONE	IS	B955	CASELETTE	TO			
B440	CALVELLO	PZ	B572	CAMPUGNANO	BO	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B832	CARRARA	MS	B956	CASELLA	GE			
B441	CALVENE	VI	B577	CANAL SAN BOVO	TN	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	B835	CARRE'	VI	B959	CASELLE IN PITTARI	SA			
B442	CALVENZANO	BG	B573	CANALE	CN	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	B836	CARREGA LIGURE	AL	B961	CASELLE LANDI	LO			
B443	CALVERA	PZ	B574	CANALE D'AGORDO	BL	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	B838	CARRO	SP	B958	CASELLE LURANI	LO			
B444	CALVI	BN	B576	CANALE MONTERANO	RM	B705	CAPRIE	TO	B839	CARRODANO	SP	B960	CASELLE TORINESE	TO			
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B578	CANARO	RO	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	B840	CARROSI	AL	B963	CASERTA	CE			
B445	CALVI RISORTA	CE	B579	CANAZEI	TN	B707	CAPRIGLIO	AT	B841	CARRU'	CN	B965	CASIER	TV			
B447	CALVIGNANO	PV	B580	CANCELLARA	PZ	B708	CAPRILE	BI	B842	CARSOLI	AQ	B966	CASIGNANA	RC			
B448	CALVIGNASCO	MI	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	B844	CARTIGLIANO	VI	B967	CASINA	RE			
B450	CALVISANO	BS	B582	CANDA	RO	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B845	CARTIGNANO	CN	B971	CASIRATE D'ADDA	BG			
B452	CALVIZZANO	NA	B584	CANDELA	FG	B711	CAPRIOLO	BS	B846	CARTOCETO	PU	B974	CASLINO D'ERBA	CO			
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B586	CANDELO	BI	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	B847	CARTOSIO	AL	B977	CASNATE CON BERNATE	CO			
B455	CAMAIORE	LU	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B715	CAPUA	CE	B848	CARTURA	PD	B978	CASNIGO	BG			
B457	CAMANDONA	BI	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	B716	CAPURSO	BA	B850	CARUGATE	MI	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA			
B460	CAMASTRA	AG	B589	CANDIANA	PD	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B851	CARUGO	CO	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS			
B461	CAMBIAGO	MI	B590	CANDIDA	AV	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B853	CARUNCHIO	CH	B982	CASOLA VALSENIO	RA			
B462	CAMBIANO	TO	B591	CANDIDONI	RC	B719	CARAGLIO	CN	B854	CARVICO	BG	B984	CASOLE DELSA	SI			
B463	CAMBIASCA	VB	B592	CANDIOLO	TO	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	B856	CARZANO	TN	B985	CASOLI	CH			
B465	CAMBURZANO	BI	B593	CANEGRATE	MI	B722	CARAMANICO TERME	PE	B857	CASABONA	KR	B988	CASORATE PRIMO	PV			
B467	CAMERANA</																

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B990	CASORIA	NA	C103	CASTELFONDO	TN	C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	C380	CAVARENO	TN	C514	CERIGNOLA	FG			
B991	CASORZO	AT	C104	CASTELFORTE	LT	C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C381	CAVARGNA	CO	C515	CERISANO	CS			
A472	CASPERIA	RI	C105	CASTELFRANCI	AV	C245	CASTELPAGANO	BN	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C516	CERMENTE	CO			
B993	CASPOGGIO	SO	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	C246	CASTELPETROSO	IS	C383	CAVARZERE	VE	A022	CERMES.TSCHERMS.	BZ			
B994	CASSACCO	UD	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	C247	CASTELPIZZUTO	IS	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	C517	CERMIGNANO	TE			
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	C248	CASTELPLANIO	AN	C385	CAVASO NUOVO	PN	C520	CERNOBBIO	CO			
C002	CASSANO ALL'ONIO	CS	M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR	C250	CASTELPOTO	BN	C387	CAVATORE	AL	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC			
C003	CASSANO D'ADDA	MI	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	C251	CASTELRAIMONDO	MC	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI			
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	M393	CASTELGERUNDO	LO	C254	CASTELROTTO KASTELRUTH.	BZ	C390	CAVE	RM	C526	CERRETO CASTELLO	BI			
B997	CASSANO IRPINO	AV	C119	CASTELGOMBERTO	VI	C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	C392	CAVEDAGO	TN	C528	CERRETO D'ASTI	AT			
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	C120	CASTELGRANDE	PZ	C271	CASTELSARACENO	PZ	C393	CAVEDINE	TN	C524	CERRETO D'ESI	AN			
M388	CASSANO SPINOLA	AL	C122	CASTELGUGLIELMO	RO	C272	CASTELSARDO	SS	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG			
B999	CASSANO VALCUIVA	VA	C123	CASTELGUIDONE	CH	C273	CASTELSEPRIO	VA	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C507	CERRETO GRUE	AL			
C006	CASSARO	SR	C125	CASTELLABATE	SA	B968	CASTELSILANO	KR	C396	CAVERNAGO	BG	C529	CERRETO GUIDI	FI			
C007	CASSIGLIO	BG	C126	CASTELLAFIUME	AQ	C274	CASTELSPINA	AL	C398	CAVEZZO	MO	C518	CERRETO LAZIALE	RM			
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C127	CASTELL'ALFERO	AT	C275	CASTELTERMINI	AG	C400	CAVIZZANA	TN	C525	CERRETO SANNITA	BN			
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	C128	CASTELLALTO	TE	C181	CASTELVECCANA	VA	C404	CAVOUR	TO	C530	CERRETO LANGHE	CN			
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	C405	CAVRIANO	RE	C531	CERRINA MONFERRATO	AL			
C022	CASSINASCIO	AT	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	C406	CAVRIANA	MN	C532	CERRIONE	BI			
C027	CASSINE	AL	C133	CASTELLAMONTE	TO	C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	C407	CAVRIGLIA	AR	C536	CERRO AL LAMBRO	MI			
C030	CASSINELLE	AL	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C280	CASTELVENERE	BN	C409	CAZZAGO BRABIA	VA	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS			
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C135	CASTELLANA SICULA	PA	B129	CASTELVERDE	CR	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C537	CERRO MAGGIORE	MI			
C034	CASSINO	FR	C136	CASTELLANETA	TA	C200	CASTELVERRINO	IS	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C533	CERRO TANARO	AT			
C037	CASSOLA	VI	C137	CASTELLANIA	AL	C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C538	CERRO VERONESE	VR			
C038	CASSOLNOVO	PV	C139	CASTELLANZA	VA	C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	C413	CECCANO	FR	C539	CERSOSIMO	PZ			
C041	CASTAGNARO	VR	C140	CASTELLAR	CN	C286	CASTELVETRANO	TP	C414	CECIMA	PV	C540	CERTALDO	FI			
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	C415	CECINA	LI	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV			
C045	CASTAGNETO PO	TO	C141	CASTELLARANO	RE	C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	C417	CEDEGOLO	BS	C542	CERVA	CZ			
C046	CASTAGNETO	CN	C143	CASTELLARO	IM	C290	CASTELVISCONTI	CR	C418	CEDRASCO	SO	C543	CERVARA DI ROMA	RM			
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	C145	CASTELL'ARQUATO	PC	C292	CASTENASO	BO	C420	CEPALA' DIANA	PA	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD			
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	C147	CASTELL'AZZARA	GR	C293	CASTENEDELO	BS	C421	CEPALU'	PA	C545	CERVARO	FR			
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	M288	CASTENADAS	SU	C422	CEGGIA	VE	C547	CERVASCA	CN			
C050	CASTANA	PV	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	C548	CERVATTO	VC			
C052	CASTANO PRIMO	MI	C153	CASTELLEONE	CR	C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	C426	CELANO	AQ	C549	CERVENO	BS			
C053	CASTEGGIO	PV	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	C550	CERVERE	CN			
C055	CASTEGNATO	BS	C154	CASTELLERO	AT	C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	C551	CERVESINA	RM			
C056	CASTEGNERO	VI	C155	CASTELLETO CERVO	BI	C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C430	CELICO	CS	C552	CERVETERI	PV			
C058	CASTEL BARONIA	AV	C156	CASTELLETO D'ERRO	AL	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C435	CELLA DATI	CR	C553	CERVIA	RA			
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C432	CELLA MONTE	AL	C554	CERVICATI	CS			
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	C436	CELLAMARE	BA	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO			
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	C160	CASTELLETO MERLI	AL	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C437	CELLARA	CS	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD			
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	C161	CASTELLETO MOLINA	AT	C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	C438	CELLARENGO	AT	C557	CERVINARA	AV			
C183	CASTEL CONDINO	TN	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	C439	CELLATICA	BS	C558	CERVINO	CE			
C075	CASTEL D'AJANO	BO	C166	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	C559	CERVO	IM			
C076	CASTEL D'ARIO	MN	C165	CASTELLETO STURA	CN	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C441	CELLE DI MACRA	CN	C560	CERZETO	CS			
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C442	CELLE DI SAN VITO	FG	C561	CESA	CE			
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C169	CASTELLI	TE	C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C440	CELLE ENOMONDO	AT	C563	CESANA BRIANZA	LC			
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	C443	CELLE LIGURE	SV	C564	CESANA TORINESE	TO			
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	C446	CELLENO	VT	C565	CESANO BOSCONO	MI			
C086	CASTEL DEL RIO	BO	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C447	CELLERE	VT	C566	CESANO MADERNO	MB			
B969	CASTEL DI CASIO	BO	C173	CASTELLINALE D'ALBA	CN	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	C567	CESARA	VB			
C090	CASTEL DI IERI	AQ	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	C568	CESAROT'	ME			
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	M398	CELLIO CON BREIA	VC	C569	CESATE	MI			
C093	CASTEL DI LAMA	AP	C177	CASTELLIRI	FR	C321	CASTIGNANO	AP	M262	CELLOLE	CE	C573	CESENA	FC			
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	C322	CASTILENTI	TE	M355	CEMBRA LISIGNAGO	TN	C574	CESENATICO	FC			
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C323	CASTINO	CN	C453	CENADI	CZ	C576	CESINALI	AV			
C097	CASTEL DI SASSO	CE	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C456	CENATE SOPRA	BG	C578	CESIO	IM			
C098	CASTEL DI TORA	RI	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C457	CENATE SOTTO	BG	C577	CESIOMAGGIORE	BL			
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	C580	CESSALTO	TV			
C114	CASTEL FRENTANO	CH	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C459	CENE	BG	C581	CESSANITI	VV			
C115	CASTEL GABBIANO	CR	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C330	CASTO	BS	C461	CENESSELLI	RO	C582	CESSAPALOMBO	MC			
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C331	CASTORANO	AP	C463	CENGIO	SV	C583	CESSOLE	AT			
C117	CASTEL GIORGIO	TR	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C332	CASTREZZATO	BS	C466	CENTALTO	CN	C584	CESTARA	SA			
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	C194	CASTELLO TESINO	TN	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C469	CENTO	FE	C585	CETO	BS			
C121	CASTEL GULFO DI BOLOGNA	BO	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C470	CENTOLA	SA	C587	CETONA	SI			
M354	CASTEL IVANO	TN	C195	CASTELLUCCHIO	MN	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C472	CENTRACHE	CZ	C588	CETRARO	CS			
C203	CASTEL MADAMA	RM	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	C337	CASTRO	BG	M394	CENTRO VALLE INTELVI	CO	C589	CEVA	CN			
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	M261	CASTRO	LE	C471	CENTURIPPE	EN	C591	CEVO	BS			
C208	CASTEL MELLA	BS	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C474	CEPAGATTI	PE	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO			
C211	CASTEL MORRONE	CE	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	C476	CEPPALONI	BN	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO			
C252	CASTEL RITALDI	PG	C051	CASTELLUMBERTO	ME	C340	CASTROCIELO	FR	C478	CEPPO MORELLI	VR	C595	CHAMBAVE	AO			
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C205	CASTELMAGNO	CN	C341	CASTROFILIPPO	AG	C479	CEPRANO	FR	B491	CHAMOIS	AO			
C255	CASTEL ROZZONE	BG	C206	CASTELMARTE	CO	C108	CASTROLIBERO	CS	C480	CERAMI	EN	C596	CHAMPDEPRAZ	AO			
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C207	CASTELMASSA	RO	C343	CASTRONNO	VA	C481	CERANESI	GE	B540	CHAMPORCHER	AO			
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C197	CASTELMAURO	CB	C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C483	CERANO	NO	C598	CHARVENSCOD	AO			
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C209	CASTELMEZZANO	PZ	C345	CASTRONOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C482	CERANO D'INTELVI	CO	C294	CHATILLON	AO			
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	C210	CASTELMOLA	ME	C346	CASTROPIGNANO	CB	C484	CERANOVA	PV	C599	CHERASCO	CN			
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C213	CASTELNOVETTO	PV	C347	CASTROREALE	ME	C485	CERASO	SA	C600	CHERMULE	SS			
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	C348	CASTROREGGIO	CS	C486	CERCEMAGGIORE	CB	C604	CHIALAMBERTO	TO			
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	C349	CASTROVILLARI	CS	C487	CERCENASCO	TO	C605	CHIAMPÒ	VI			
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C351	CATANIA	CT	C488	CERCEPICCOLA	CB	C606	CHIANCHE	AV			
C269	CASTEL SANTELIA	VT	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C352	CATANZARO	CZ	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C608	CHIANCIANO TERME	SI			
C289	CASTEL VISCARDO	TR	C216	CASTELNUOVO	TN	C353	CATANENUOVA	EN	C492	CERCHIO	AQ	C609	CHIANNI	PI			
C110	CASTEL VITTORIO	IM	C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	C354	CATIGNANO	PE	C493	CERCINO	SO	C610	CHIANOCCHIO	TO			
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	C357	CATTOLICA	RN	C494	CERCIVENTO	UD	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG			
C057	CASTELBALDO	PD	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C495	CERCOLA	NA	C613	CHIARAMONTI	SS			
C059	CASTELBELFORTE	MN	C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C285	CAULONIA	RC	C496	CERDA	VA	C614	CHIARANO	TV			
C060	CASTELBELLINO	AN	C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	C359	CAUTANO	BN	C498	CEREA	PR	C615	CHIARAVALLE	AN			
C062	CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS.	BZ	C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C500	CEREGNANO	RO	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ			
C063	CASTELBIANCO	SV	C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	C360	CAVA MANARA	PV	C501	CERENZIA	KR	C618	CHIARI	BS			
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C222	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	C363	CAVAGLIA'	BI	C497	CERES	TO	C619	CHIAROMONTE	PZ			
C067	CASTELBUONO	PA	C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C502	CERESARA	MN	C620	CHIALCI	IS			
C069	CASTELCIVITA	SA	C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C503	CERESETO	AL	C621	CHIAVARI	GE			
C072	CASTELCOVATI	BS	C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	C369	CAVAGNOLO	TO	C505	CERESOLE REALE	TO	C624	CHIAVERANO	SO			
C073	CASTELCUCCO	TV	C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	C370	CAVIAON VERONESE	VR	C506	CERETE	BG	C625	CHIENES.KIENS.	BZ			
C074	CASTELDACCIA	PA	C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	C372	CAVALESE	TN	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	C627	CHIERI	TO			
C080	CASTELDELICI	RN	C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C375	CAVALLERLEONE	CN	C509	CERNAGO	PV	C630	CHIES D'ALPALE	BL			
C081																	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C633	CHIEUTI	FR	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C910	COLZATE	BG		KURTATSCH A.	BZ	D192	CUASSO AL MONTE	VA
C634	CHIEVE	CG	C771	CIVITAUQUANA	PE	C911	COMABBBIO	VA	D049	CORTALE	CZ	D194	CUCCARO MONFERRATO	AL
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	C773	CIVITAVECCHIA	RM	C912	COMACCHIO	FE	D050	CORTANDONE	AT	D195	CUCCARO VETERE	SA
C637	CHIGNOLO PO	PV	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C914	COMANO	MS	D051	CORTANZE	AT	D196	CUCCIAGO	CO
C638	CHIOGGIA	VE	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	M314	COMANO TERME	TN	D052	CORTAZZONE	AT	D197	CUCEGLIO	TO
C639	CHIOMONTE	TO	C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C917	COMAZZO	LO	D054	CORTE BRUNATELLA	PC	D198	CUGGIONO	MI
C640	CHIONS	PN	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C918	COMEGLIANS	UD	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D057	CORTE DE' FRATI	CR	D200	CUGLIERI	OR
C648	CHITIGNANO	AR	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C922	COMERIO	VA	D058	CORTE FRANCA	BS	D201	CUGNOLI	PE
C649	CHIUDUNO	BG	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS	D068	CORTE PALASIO	LO	D202	CUMIANA	TO
C650	CHIUPPANO	VI	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C926	COMIGNAGO	NO	D061	CORTEMAGGIORE	PC	D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
C651	CHIURO	SO	C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	C927	COMISO	RG	D062	CORTEMLIA	CN	D204	CUNARDO	VA
C652	CHIUSA KLAUSEN.	BZ	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C928	COMITINI	AG	D064	CORTENO GOLGI	BS	D205	CUNEO	CN
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	C785	CIVO	SO	C929	COMIZIANO	NA	D065	CORTENOVA	LC	D207	CUNICO	AT
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C930	COMMESSAGGIO	MN	D066	CORTENUOVA	BG	D208	CUORGNE'	TO
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	C790	CLAUT	PN	C931	COMMEZZADURA	TN	M372	CORTEOLONA E GENZONE	PV	D209	CUPELLO	CH
C656	CHIUSAFORTE	UD	C791	CLAUZETTO	PN	C933	COMO	CO	D072	CORTIGLIONE	AT	D210	CUPRA MARITTIMA	AP
C657	CHIUSANICO	IM	C792	CLAVESANA	CN	C934	COMPIANO	PR	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	D211	CUPRAMONTANA	AN
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	C793	CLAVIERE	TO	C937	COMUN NUOVO	BG	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO.		B824	CURA CARPIGNANO	PV
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	C794	CLES	TN	C935	COMUNANZA	AP		KURTINIG AN D.	BZ	D214	CURCURIS	OR
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	C795	CLETO	CS	C938	CONA	VE	D076	CORTINA	TE	D216	CUREGGIO	NO
C661	CHIUSDINO	SI	C796	CLIVIO	VA	C941	CONCA CASALE	IS	D077	CORTONA	AR	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
C662	CHIUSI	SI	C797	CLUZ	TN	C940	CONCA DEI MARINI	SA	D078	CORVARA	PE	D218	CURINGA	CZ
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C800	CLUSONE	BG	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	D079	CORVARA IN BADIA CORVARA.	BZ	D219	CURINO	BI
C665	CHIVASSO	TO	C801	COASSOLO TORINESE	TO	C943	CONCAMARISE	VR	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	D221	CURNO	BG
M272	CIAMPINO	RM	C803	COAZZE	TO	C946	CONCERVIANO	RI	D082	CORZANO	BS	D222	CURON VENOSTA GRAUN IM VINSCHGAU	BZ
C668	CIANCIANA	AG	C804	COAZZOLO	AT	C948	CONCESIO	BS	D085	COSEANO	UD	D223	CURSI	LE
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C806	COCCAGLIO	BS	C949	CONCO	VI	D086	COSENZA	CS	D225	CURSOLO-ORASSO	VB
C673	CICAGNA	GE	C807	COCCONATO	AT	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D226	CURTAROLO	PD
C674	CICALA	CZ	C810	COCCUO-TREVISAGO	VA	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D088	COSIO VALTELLINO	SO	D227	CURTATONE	MN
C675	CICCIANO	NA	C811	COCCULO	AQ	C952	CONCOREZZO	MB	D089	COSOLETO	RC	D228	CURTI	CE
C676	CICERALE	SA	C812	CODEVIGO	PD	C954	CONDOFURI	RC	D093	COSSANO BELBO	CN	D229	CUSAGO	MI
C677	CICILIANO	RM	C813	CODEVILLA	PV	C955	CONDOVE	TO	D092	COSSANO CANAVESE	TO	D231	CUSANO MILANINO	MI
C678	CICOGNOLLO	CR	C814	CODIGORO	FE	C956	CONDRO'	ME	D094	COSSATO	BI	D230	CUSANO MUTRI	BN
C679	CICONIO	TO	C815	CODOGNE'	TV	C957	CONEGLIANO	TV	D095	COSSERIA	SV	D232	CUSINO	CO
C680	CIGLIANO	VC	C816	CODOGNO	LO	C958	CONFIENZA	PV	D096	COSSIGNANO	AP	D233	CUSIO	BG
C681	CIGLIE'	CN	C817	CODROIPO	UD	C959	CONFIGNI	RI	D099	COSSOGNO	VB	D234	CUSTONACI	TP
C684	CIGOGNOLA	PV	C818	CODRONGIANOS	SS	C960	CONFLENTI	CZ	D100	COSSOINE	SS	D236	CUTRO	KR
C685	CIGOLE	BS	C819	COGGIOLA	BI	C962	CONIOLIO	AL	D101	COSSOMBRATO	AT	D237	CUTROFIANO	LE
C686	CILAVEGNA	PV	C820	COGLIATE	MB	C963	CONSELICE	RA	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D238	CUVEGLIO	VA
C689	CIMADOLMO	TV	C821	COGNE	AO	C964	CONSELVE	PD	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D239	CUVIO	VA
C691	CIMBERGO	BS	C823	COGOLETO	GE	M356	CONTA'	TN	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D243	DAJANO	TN
C695	CIMINA'	RC	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D112	COSTA MASNAGA	LC	D244	DAIRAGO	MI
C696	CIMINNA	PA	C826	COGORNO	GE	C969	CONTIGLIANO	RI	D111	COSTA SERINA	BG	D245	DALMINE	BG
C697	CIMITILE	NA	C829	COLAZZA	NO	C971	CONTRADA	AV	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D246	DAMBEL	TN
C699	CIMOLAIS	PN	C835	COLERE	BG	C972	CONTROGUERRA	TE	D102	COSTA VESCOVATO	AL	D247	DANTA DI CADORE	BL
C700	CIMONE	TN	C836	COLFELICE	FR	C973	CONTRONE	SA	D117	COSTA VOLPINO	BG	D251	DARFO BOARIO TERME	BS
C701	CINAGLIO	AT	C838	COLI	PC	C974	CONTURSI TERMINE	SA	D107	COSTABISSARA	VI	D253	DASA'	VV
C702	CINETO ROMANO	RM	C839	COLICO	LC	C975	CONVERSANO	BA	D108	COSTACCIARO	PG	D255	DAVAGNA	GE
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C841	COLLALTO SABINO	RI	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D113	COSTANZANA	VC	D256	DAVERIO	SV
C704	CINGOLI	MC	C844	COLLARMELE	AQ	C977	CONZANO	AL	D114	COSTARAINERA	IM	D257	DAVOLI	CZ
C705	CINIGIANO	GR	C845	COLLAZZONE	PG	C978	COPERTINO	LE	D118	COSTERMANO SUL GARDA	VR	D258	DAZIO	SO
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C851	COLLE BRIANZA	LC	C979	CORCHIANO	PV	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	D259	DECIMOMANNU	CA
C708	CINISI	PA	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	C980	COPPARO	FE	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	D260	DECIMOPUTZU	SU
C709	CINO	SO	C857	COLLE DI TORA	RI	C982	CORANA	PV	D121	COTIGNOLA	RA	D261	DECOLLATURA	VA
C710	CINQUEFRONDI	RC	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	C983	CORATO	BA	D123	COTRONEI	KR	D264	DEGO	SV
C711	CINTANO	TO	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	C984	CORBARA	SA	D124	COTTANELLO	RI	D265	DEIVA MARINA	SP
C712	CINTE TESINO	TN	C846	COLLE SANNITA	BN	C986	CORBETTA	MI	D012	COURMAYEUR	AO	D266	DELEBIO	SO
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	C987	CORBOLA	RO	D126	COVO	BG	D267	DELIA	CL
C713	CINTO EUGANEO	PD	C848	COLLE UMBERTO	TV	C988	CORCHIANO	VT	D127	COZZO	PV	D268	DELIANUOVA	FG
C715	CINZANO	TO	C850	COLLEBEATO	BS	C990	CORCIANO	PG	D128	CRACO	MT	D269	DELICETO	RC
C716	CIORLANO	CE	C852	COLLECCHIO	PR	C991	CORDEONIS	PN	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D270	DELLO	BS
C718	CIPRESSA	IM	C853	COLLECORVINO	PE	C992	CORDIGNANO	TV	D132	CRAVAGLIANA	VC	D271	DEMONTI	CN
C719	CIRCELLO	BN	C311	COLLEDARA	TE	C993	CORDOVADO	PN	D133	CRAVANZANA	CN	D272	DENICE	AL
C722	CIRIE'	TO	C855	COLLEDIMACINE	CH	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	D134	CRAVEGGIA	VB	D273	DENNO	TN
C723	CIRIGLIANO	MT	C856	COLLEDIMEZZO	CH	C995	COREGLIA LIGURE	GE	D136	CREAZZO	VI	D277	DERNICE	AL
C724	CIRIMIDO	CO	C858	COLLEFERRO	RM	C998	CORENO AUSONIO	FR	D137	CRECCHIO	CH	D278	DEROVERE	CR
C725	CIRO'	KR	C859	COLLEGIOVE	RI	C999	CORFINIO	AQ	D139	CREDARO	BG	D279	DERUTA	PG
C726	CIRO' MARINA	KR	C860	COLLEGGNO	TO	D003	CORI	LT	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D280	DERVIO	LC
C727	CIS	TN	C862	COLLELONGO	AQ	D004	CORIANO	RN	D142	CREMA	CR	D281	DESANA	VC
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C864	COLLEPARDO	FR	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	D143	CREMELLA	LC	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS
C729	CISANO SUL NEVA	SV	C865	COLLEPASSO	LE	M403	CORIGLIANO-ROSSANO	CS	D144	CREMENAGA	VA	D286	DESIO	MB
C730	CISERANO	BG	C866	COLLEPIETRO	AQ	D007	CORINALDO	AN	D145	CREMENA	LC	D287	DESULO	NU
C732	CISLAGO	VA	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D008	CORIO	TO	D147	CREMIA	CO	D289	DIAMANTE	CS
C733	CISLIANO	MI	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	D009	CORLEONE	PA	D149	CREMOLINO	AL	D293	DIANO ARENTINO	IM
C734	CISION DEL GRAPPA	VI	C869	COLLESALVETTI	LI	D011	CORLETO MONFORTE	SA	D150	CREMONA	CR	D296	DIANO CASTELLO	IM
C735	CISON DI VALMARINO	TV	C871	COLLESANO	PA	D010	CORLETO PERTICARA	PZ	D151	CREMOSANO	CR	D291	DIANO D'ALBA	CN
C738	CISSONE	CN	C875	COLLETORTO	CB	D013	CORMANO	MI	D154	CRESCENTINO	VC	D297	DIANO MARINA	IM
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	C876	COLLEVECCHIO	RI	D014	CORMONS	GO	D156	CRESPADORO	VI	D298	DIANO SAN PIETRO	IM
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	D015	CORNA IMAGNA	BG	D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	D299	DICOMANO	FI
C741	CISTERMINO	BR	M380	COLLI AL METAURO	PU	D016	CORNALBA	BG	D159	CRESPIATICA	LO	D300	DIGNANO	UD
C742	CITERNA	PG	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	M338	CORNALE E BASTIDA	PV	M328	CRESPINA LORENZANA	PI	M366	DIMARO FOLGARIDA	TN
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C880	COLLI SUL VELINO	RI	D018	CORNAREDO	MI	D161	CRESPINO	RO	D303	DINAMI	VV
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	C879	COLLIANO	SA	D019	CORNATE D'ADDA	MB	D162	CRESSA	NO	D304	DIPIGNANO	CS
C750	CITTA' SANTANGELO	PE	C882	COLLINAS	SU	B799	CORNEDO ALL'ISARCO KARNEID.	BZ	D165	CREVAUJOIRE	BI	D305	DISO	LE
C743	CITTADELLA	PD	C883	COLLIO	BS	D020	CORNEDO VICENTINO	VI	D166	CREVALCORE	BO	D309	DIVIGNANO	NO
C746	CITTA'DUCALE	RI	C884	COLLOBIANO	VC	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	D168	CREVOLADOSSOLA	VB	D310	DIZZASCO	CO
C747	CITTANOVA	RC	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	D170	CRISPANO	NA	D311	DOBBIACO TOBLACH.	BZ
C749	CITTAREALE	RI	C886	COLMURANO	MC	D026	CORNIGLIO	PR	D171	CRISPIANO	TA	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO
C751	CITTIGLIO	VA	C888	COLOBRARO	MT	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	D172	CRISSELO	CN	D314	DOGLIANI	CN
C752	CIVATE	LC	C890	COLOGNA VENETA	VR	D028	CORNO GIOVINE	LO	D175	CROCFIESCHI	GE	D315	DOGLIOLA	CH
C755	CIVEZZA	IM	C893	COLOGNE	BS	D029	CORNOVECCHIO	LO	C670	CROCETTA DEL MONTELO	TV	D316	DOGNA	VR
C756	CIVEZZANO	TN	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	D030	CORNUDA	TV	D177	CRODO	VB	D317	DOLCE'	UD
C757	CIVIASCO	VC	C895	COLOGNO MONZESE	MI	D037	CORREGGIO	RE	D179	CROGNALETO	TE	D318	DOLCEACQUA	IM
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	C897	COLOGNOLA I COLLI	VR	D038	CORREZZANA	MB	D180	CROPALATI	CS	D319	DOLCEDO	IM
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C900	COLONNA	RM	D040	CORREZZOLA	PD	D181	CROPANI	CZ	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
C760	CIVIDATE CAMIUNO	BS	C901	COLONNELLA	TE	D041	CORRIDO	CO	D184	CROSIA	CS	D323	DOLIANOVA	SU
C763	CIVITA	CS	C902	COLONNO	CO	D042	CORRIDONIA	MC	D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D325	DOLO	VE
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C903	COLORINA	SO	D043	CORROPOLI	TE	D122	CROTONE	KR	D327	DOLZAGO	LC
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C904	COLORNO	PR	D044	CORSANO	LE	D186	CROTTA D'ADDA	CR	D328	DOMANICO	CS
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C905	COLOSIMI	CS	D045	CORSICO	MI	D187	CROVA	VC	D329	DOMASO	CO
C768	CIVITALUPARELLA	CH	C908	COLTURANO	MI	D04								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D332	DOMODOSSOLA	VB	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	D611	FIorenZUOLA D'ARDA	PC	D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	D867	GALEATA	FC			
D333	DOMIUS DE MARIA	SU	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	D612	FIRENZE	FI	D737	FOSSALTO	CB	D868	GALGAGNANO	LO			
D334	DOMIUSNOVAS	SU	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	D613	FIRENZUOLA	FI	D742	FOSSANO	CN	D869	GALLARATE	VA			
D339	DONATO	BI	D474	FALCONE	ME	D614	FIRMO	CS	D745	FOSSATO DI VICO	PG	D870	GALLESE	VT			
D341	DONGO	CO	D475	FALERIA	VT	M323	FISCAGLIA	FE	D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	D872	GALLIATE	NO			
D338	DONNAS	AO	D476	FALERNA	CZ	D615	FISCIANO	SA	D748	FOSSO'	VE	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA			
D344	DONORI	SU	D477	FALERONE	FM	A310	FIUGGI	FR	D749	FOSSOMBRONE	PU	D873	GALLIAVOLA	PV			
D345	DORGALI	NU	D480	FALLO	CH	D617	FIUMALBO	MO	D750	FOZA	VI	D874	GALLICANO	LU			
D346	DORIO	LC	D481	FALMENTA	VB	D619	FIUMARA	RC	D751	FRABOSA SOPRANA	CN	D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM			
D347	DORMELLETO	NO	D482	FALOPPIO	CO	D621	FIUME VENETO	PN	D752	FRABOSA SOTTANA	CN	D876	GALLICCHIO	PZ			
D348	DORNO	PV	D483	FALVATERRA	FR	D622	FIUMEDINISI	ME	D659	FRACONALTO	AL	D878	GALLIERA	BO			
D350	DORZANO	BI	D484	FALZES .PFALZEN.	BZ	D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	D754	FRAGAGNANO	TA	D879	GALLIERA VENETA	PD			
D351	DOSOLO	MI	D486	FANANO	MO	D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	D881	GALLINARO	FR			
D352	DOSSENA	BG	D487	FANNA	PN	M400	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	UD	D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	D882	GALLIO	VI			
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	D488	FANO	PU	M297	FIUMICINO	RM	D757	FRABINE	CH	D883	GALLIPOLI	LE			
D356	DOUES	AO	D489	FANO ADRIANO	TE	D628	FIUMINATA	MC	D758	FRAMURA	SP	D884	GALLO MATESE	CE			
D357	DOVADOLA	FC	D494	FARA FLORIUM PETRI	CH	D629	FIVIZZANO	MS	D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	D885	GALLODORO	ME			
D358	DOVERA	CR	D490	FARA GERA D'ADDA	BG	D630	FLAIBANO	UD	D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	D886	GALLUCCIO	CE			
D360	DOZZA	BO	D493	FARA IN SABINA	RI	D634	FLERO	BS	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	D888	GALTELLI'	NU			
D361	DRAGONI	CE	D492	FARA NOVARESE	NO	D635	FLORESTA	ME	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM	D889	GALZIGNANO TERME	PD			
D364	DRAPIA	VV	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	D636	FLORIDIA	SR	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	D890	GAMALERO	AL			
D365	DRENA	TN	D495	FARA SAN MARTINO	CH	D637	FLORINAS	SS	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	D891	GAMBARA	BS			
D366	DRENCHIA	UD	D496	FARA VICENTINO	VI	D638	FLUMERI	AV	D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	D892	GAMBARANA	PV			
D367	DRESANO	MI	D497	FARDELLA	PZ	D639	FLUMINAGGIORE	SU	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D894	GAMBASCA	CN			
D370	DRIZZONA	CR	D499	FARIGLIANO	CN	D640	FLUSSIO	OR	D767	FRANCIA	VV	D895	GAMBASSI TERME	FI			
D371	DRO	TN	D501	FARINDOLA	PE	D641	FOBELLO	VC	D768	FRANCOFONTE	SR	D896	GAMBATESA	CB			
D372	DRONERO	CN	D502	FARINI	PC	D643	FOGGIA	FG	D769	FRANCOLISE	CE	D897	GAMBELLARA	VI			
D373	DRUENTO	TO	D503	FARNESE	VT	D644	FOGLIANESE	BN	D770	FRASCARO	AL	D898	GAMBERALE	CH			
D374	DRUOGNO	VB	D505	FARRA DI SOLIGO	TV	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D771	FRASCAROLO	PV	D899	GAMBETTOLA	FC			
D376	DUALCHI	NU	D504	FARRA D'ISONZO	GO	D646	FOGLIZZO	TO	D773	FRASCATI	RM	D901	GAMBOLO'	PV			
D377	DUBINO	SO	D508	FASANO	BR	D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D774	FRASCINETO	CS	D902	GAMBUGLIANO	VI			
M300	DUE CARRARE	PD	D509	FASCIA	GE	D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D775	FRASSILONGO	TN	D903	GANDELLINO	BG			
D379	DUEVILLE	VI	D510	FAUGLIA	PI	D651	FOLGARIA	TN	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D905	GANDINO	BG			
D380	DUGENTA	BN	D511	FAULE	CN	D652	FOLIGNANO	AP	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D906	GANDOSSO	BG			
D383	DUINO-AURISINA	TS	D512	FAVALE DI MALVARO	GE	D653	FOLIGNO	PG	D780	FRASSINETO PO	AL	D907	GANGI	PA			
D384	DUMENZA	VA	D514	FAVARA	AG	D654	FOLLINA	TV	D781	FRASSINETTO	TO	D909	GARAGUSO	MT			
D385	DUNO	VA	D518	FAVIGNANA	TP	D655	FOLLO	SP	D782	FRASSINO	CN	D910	GARBAGNA	AL			
D386	DURAZZANO	BN	D520	FAVRIA	TO	D656	FOLLONICA	GR	D783	FRASSINORO	MO	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO			
C772	DURONIA	CB	D523	FEISOGGIO	CN	D660	FOMBIO	LO	D785	FRASSO SABINO	RI	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI			
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	D524	FELETTO	TO	D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D784	FRASSO TELESINO	BN	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC			
D390	EBOLI	SA	D526	FELINO	PR	D662	FONDI	LT	D788	FRATTA POLESINE	RO	D915	GARDA	VR			
D391	EDOLO	BS	D527	FELITTO	SA	D663	FONDO	TN	D787	FRATTA TODINA	PG	D917	GARDONE RIVIERA	BS			
D392	EGNA. NEUMARKT.	BZ	D528	FELIZZANO	AL	D665	FONNI	NU	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS			
D394	ELICE	PE	D530	FELTRE	BL	D666	FONTANEMORE	AO	D790	FRATTAMINORE	NA	D920	GARESSIO	CN			
D395	ELINI	NU	D531	FENEGRO'	CO	D667	FONTANA LIRI	FR	D791	FRATTE ROSA	PU	D921	GARGALLO	NO			
D398	ELLO	LC	D532	FENESTRELLE	TO	D670	FONTANAFREDDA	PN	D793	'FRAZZANO'	ME	D923	GARGAZZONE. GARGAZON.	BZ			
D399	ELMAS	CA	D537	FENIS	AO	D671	FONTANAROSA	AV	D794	FREGONA	TV	D924	GARGNANO	BS			
D401	ELVA	CN	D538	FERENTILLO	TR	D668	FONTANELICE	BO	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D925	GARLASCO	PV			
D402	EMARESE	AO	D539	FERENTINO	FR	D672	FONTANELLA	BG	D797	FRESONARA	AL	D926	GARLATE	LC			
D403	EMPOLI	FI	D540	FERLA	SR	D673	FONTANELLATO	PR	D798	FRIGENTO	AV	D927	GARLENDA	SV			
D406	ENDINE GAIANO	BG	D541	FERMIGNANO	PU	D674	FONTANELLE	TV	D799	FRIGNANO	CE	D928	GARNIGA TERME	TN			
D407	ENEGO	VI	D542	FERMO	FM	D675	FONTANETTO D'AGOGNA	NO	D802	FRINCO	AT	D930	GARZENO	CO			
D408	ENEMONZO	UD	D543	FERNO	VA	D676	FONTANETTO PO	VC	D803	FRISA	CH	D931	GARZIGLIANA	TR			
C342	ENNA	EN	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	D677	FONTANIGORDA	GE	D804	FRISANCO	PN	D932	GASPERINA	CZ			
D410	ENTRACQUE	CN	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	D678	FONTANILE	AT	D805	FRONT	TO	D933	GASSINO TORINESE	TO			
D411	ENTRATICO	BG	D547	FERRANDINA	MT	D679	FONTANIVIA	PD	D807	FRONTINO	PU	D934	GATTATICO	RE			
D412	ENVIE	CN	D548	FERRARA	FE	D680	FORNTE	TV	D808	FRONTONE	PU	D935	GATTEO	FC			
D414	EPISCOPIA	PZ	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	M309	FORNTE NUOVA	RM	D810	FROSINONE	FR	D937	GATTICO	NO			
D415	ERACLEA	VE	D550	FERRAZZANO	CB	D681	FONTECCHIO	AQ	D811	FROSOLONE	IS	D938	GATTINARA	VC			
D416	ERBA	CO	D551	FERRERA DI VARESE	VA	D682	FONTECHIARI	FR	D812	FROSSASCO	TO	D940	GAVARDO	BS			
D419	ERBE'	VR	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	D683	FONTEGRECA	CE	D813	FRUGAROLO	AL	D942	GAVELLO	RO			
D420	ERBEZZO	VR	D554	FERRERE	AT	D684	FONTENO	BG	D814	FUBINE MONFERRATO	AL	D943	GAVERINA TERME	BG			
D421	ERBUSCO	BS	D555	FERRIERE	PC	D685	FONTEVIVO	PR	D815	FUCECCHIO	FI	D944	GAVI	AL			
D422	ERCHIE	BR	D557	FERRUZZANO	RC	D686	FONZASO	BL	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	D945	GAVIGNANO	RM			
H243	ERCOLANO	NA	D560	FIAMIGNANO	RI	D688	FOPPOLE	BG	D818	FUMANE	VR	D946	GAVIRATE	VA			
D423	ERICE	TP	D562	FIANO	TO	D689	FORANO	RI	D819	FUMONE	FR	D947	GAVOI	NU			
D424	ERLI	SV	D561	FIANO ROMANO	RM	D691	FORCE	AP	D821	FUNES. VILLNOESS.	BZ	D948	GAVORRANO	GR			
D426	ERTO E CASSO	PN	D564	FIASTRA	MC	D693	FORCHIA	BN	D823	FURCI	CH	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN			
M292	ERULIA	SS	D565	FIAVE'	TN	D694	FORCOLA	SO	D824	FURCI SICULO	ME	D951	GAZZADA SCHIANNIO	VA			
D428	ERVE	LC	D567	FICARAZZI	PA	D695	FORDONGIANUS	OR	D825	FURNARI	ME	D952	GAZZANIGA	BG			
D429	ESANATOGLIA	MC	D568	FICAROLO	RO	D696	FORENZA	PZ	D826	FURORE	SA	D956	GAZZO	PD			
D430	ESCALAPLANO	SU	D569	FICARRA	ME	D697	FORESTO SPARSO	BG	D827	FURTEI	SU	D957	GAZZO VERONESE	VR			
D431	ESCOLCA	SU	D570	FICULLE	TR	D700	FORGARIA NEL FRUOLI	UD	D828	FUSCALDO	CS	D958	GAZZOLA	PC			
D434	ESINE	BS	B034	FIDENZA	PR	D701	FORINO	AV	D829	FUSIGNANO	RA	D959	GAZZUOLO	MN			
D436	ESINO LARIO	LC	D571	FI'E ALLO SCILJAR. VOELS AM SCHLERN.	BZ	D702	FORIO	NA	D830	FUSINE	SO	D960	GELA	CL			
D440	ESPERIA	FR	D573	FIEROZZO	TN	D704	FORLI'	FC	D832	FUTANI	SA	D961	GEMMANO	RN			
D441	ESPORLATU	SS	D574	FIESCO	CR	D703	FORLI' DEL SANNOIO	IS	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	D962	GEMONA DEL FRUOLI	UD			
D442	ESTE	PD	D575	FIESOLE	FI	D705	FORLIMPOPOLI	FC	D835	GABIANO	AL	D963	GEMONIO	VA			
D443	ESTERZILI	SU	D576	FIESSE	BS	D706	FORMAZZA	VB	D836	GABICCE MARE	PU	D964	GENAZZANO	RM			
D444	ETROUBLES	AO	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	D707	FORMELLO	RM	D839	GABY	AO	D965	GENGA	AN			
D445	EUPILIO	CO	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	D708	FORMIA	LT	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D966	GENIVOLTA	CR			
D433	EXILLES	TO	D579	FIGINO SERENZA	CO	D709	FORMICOLA	CE	D842	GADONI	NU	D967	GENOLA	CN			
D447	FABBRICA CURONE	AL	M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	D710	FORMIGARA	CR	D843	GAETA	LT	D968	GENONI	SU			
M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D711	FORMIGINE	MO	D844	GAGGI	ME	D969	GENOVA	GE			
D450	FABBRICO	RE	D586	FILACCIANO	RM	D712	FORMIGLIANA	VC	D845	GAGGIANO	MI	D970	GENURI	SU			
D451	FABRIANO	AN	D587	FILADELFA	VV	D713	FORMIGNANA	FE	D847	GAGGIO MONTANO	BO	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ			
D452	FABRICA DI ROMA	VT	D588	FILAGO	BG	D714	FORNACE	TN	D848	GAGLIANICO	BI	D972	GENZANO DI ROMA	RM			
D453	FABRIZIA	VV	D589	FILANDARI	VV	D715	FORNELLI	IS	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D974	GERA LARIO	CO			
D454	FABRO	TR	D590	FILATTERA	MS	D718	FORNI AVOLTRI	UD	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D975	GERACE	RC			
D455	FAEDIS	UD	D591	FILETTINO	FR	D719	FORNI DI SOPRA	UD	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	D977	GERACI SICULO	PA			
D457	FAEDO	TN	D592	FILETTO	CH	D720	FORNI DI SOTTO	UD	D852	GAGLIANO	CZ	D978	GERANO	RM			
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D593	FILIANO	PZ	D725	FORNO CANAVESE	TO	D853	GAGLIOLE	MC	D980	GERENZAGO	PV			
D458	FAENZA	RA	D594	FILIGHERA	PV	D728	FORNOVO DI TARO	PR	D854	GAJARINE	TV	D981	GERENZANO	VA			
D459	FAETO	FG	D595	FILIGNANO	IS	D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	D855	GAIBA	RO	D982	GERGEI	SU			
D461	FAGAGNA	UD	D596	FILOGASO	VV	D730	FORTE DEI MARMI	LU	D856	GAIOIA	CN	D983	GERMAGNANO	TO			
D462	FAGGETTO LARIO	CO	D597	FILOTRANO	AN	D731	FORTEZZA. FRANZENSFESTE.	BZ	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	D984	GERMAGNO	VB			
D463	FAGGIANO	TA	D599	FINALE EMILIA	MO	D732	FORTUNAGO	PV	D859	GAIRO	NU	D987	GERMIGNAGA	VA			
D465	FAGNANO ALTO	AQ	D600	FINALE LIGURE	SV	D733	FORTU D'AGRO'	ME	D860	GAIS. GAIS.	BZ	D988	GEROCARNE	VV			
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	D604	FINO DEL MONTE	BG	D734	FORSIANDORA	LU	D861	GALATI MAMERTINO	ME	D990	GEROLA ALTA	SO			
D467	FAGNANO OLONA	VA	D605	FINO MORNASCO	CO	D735	FOSDINOVO	MS	D862	GALATINA	LE	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR			
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	D606	FIORANO AL SERIO	BG	D736	FOSSA	AQ	D863	GALATONE	LE	D994	GESICO	SU			
D469	FAICCHIO	BN	D608	FIORANO CANAVESE	TO	D738	FOSSACESIA	CH	D864	GALATRO	RC	D995	GESSATE	MI			
D470	FALCADE																

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D997	GESTURI	SU	E125	GRADO	GO	E255	GUAZZORA	AL	E470	LA THUILE	AO	E520	LEMIE	TO
D998	GESUALDO	AV	E126	GRADOLI	VT	E256	GUBBIO	PG	E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ	E522	LENDINARA	RO
D999	GHEDI	BS	E127	GRAFFIGNANA	LO	E258	GUDO VISCONTI	MI	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E523	LENI	ME
E001	GHEMME	NO	E128	GRAFFIGNANO	VT	E259	GUGLIONESI	CB	M348	LA VALLETTA BRIANZA	LC	E524	LENNA	BG
E003	GHIFFA	VB	E130	GRAGLIA	BI	E130	GUIDIZZOLO	MN	E392	LABICO	RM	E526	LENO	BS
E004	GHILARZA	OR	E131	GRAGNANO	NA	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	E393	LABRO	RI	E527	LENOLA	LT
E006	GHISALBA	BG	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E264	GUIGLIA	MO	E395	LACCHIARELLA	MI	E528	LENTA	VC
E007	GHISLARENGO	VC	E133	GRAMMICHELE	CT	E266	GUILMI	CH	E396	LACCO AMENO	NA	E530	LENTATE SUL SEVESO	MB
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E134	GRANA	AT	E269	GURRO	VB	E397	LACEDONIA	AV	E531	LENTELLA	CH
E009	GIAGLIONE	TO	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E270	GUSPINI	SU	E398	LACES .LATSCH.	BZ	C562	LENTIAI	BL
E010	GIANICO	BS	E139	GRANDATE	CO	E271	GUSSAGO	BS	E400	LACONI	OR	E532	LENTINI	SR
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E272	GUSSOLA	CR	M212	LADISPOLI	RM	E535	LEONESSA	RI
E011	GIANO VETUSTO	CE	E142	GRANITI	ME	E273	HONE	AO	E401	LAERRU	SS	E536	LEONFORTE	EN
E013	GIARDINELLO	PA	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E280	IDRO	BS	E402	LAPANADI	RC	E537	LEPORANO	TA
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E144	GRANTOLA	VA	E281	IGLESIAS	SU	E403	LAGHI	VI	E538	LEQUIE	LE
E015	GIAROLE	AL	E145	GRANTORTO	PD	E282	IGLIANO	CN	E405	LAGLIO	CO	E540	LEQUIO BERRIA	CN
E016	GIARRATANA	RG	E146	GRANZE	PD	E283	ILBONO	NU	E406	LAGNASCO	CN	E539	LEQUIO TANARO	CN
E017	GIARRE	CT	E147	GRASSANO	MT	E284	ILLASI	VR	E407	LAGO	CS	E541	LERCARA FRIDDI	PA
E019	GIAVE	SS	E148	GRASSOBBIO	BG	E285	ILLORAI	SS	E409	LAGONEGRO	PZ	E542	LERICI	SP
E020	GIAVENO	TO	E149	GRATTERI	PA	E287	IMBERGER	LC	E410	LAGOSANTO	FE	E543	LERMA	AL
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO	E288	IMER	TN	E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ	E544	LESA	NO
E022	GIBA	SU	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E289	IMOLA	BO	E414	LAIQUEGLIA	SV	E546	LESEGNO	CN
E023	GIBELLINA	TP	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E290	IMPERIA	IM	E415	LAINATE	MI	E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
E024	GIFFLENGA	BI	E154	GRAVERE	TO	E291	IMPRUNETA	FI	E416	LAINO	CO	E549	LESINA	FG
E025	GIFFONE	RC	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E292	INARZO	VA	E417	LAINO BORGO	CS	E550	LESMO	MB
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E295	INCAISA SCAPACCINO	AT	E419	LAINO CASTELLO	CS	E551	LESSOLO	TO
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E158	GRAZZANISE	CE	E297	INCUDINE	BS	E420	LAION .LAJEN.	BZ	M371	LESSONA	BI
E028	GIGNESE	VB	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E299	INDUNO OLONA	VA	E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ	E553	LESTIZZA	UD
E029	GIGNOD	AO	E160	GRECCIO	RI	E301	INGRIA	TO	E413	LAIJATICO	PI	E554	LETINO	CE
E030	GILDONE	CB	E161	GRECI	AV	E304	INTRAGNA	VB	E422	LALLIO	BG	E555	LETOJANNI	ME
E031	GIMIGLIANO	CZ	E163	GREGGIO	VC	E305	INTROBIO	LC	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	E557	LETTERE	NA
E033	GINESTRA	PZ	E164	GREMIASCO	AL	E306	INTROD	AO	E426	LAMA MOCOIGNO	MO	E558	LETTOMANOPPELLO	PE
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E165	GRESSAN	AO	E307	INTRODACQUA	AO	E428	LAMBIRUGO	CO	E559	LETTOPALENA	CH
E036	GINOSA	TA	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E309	INVERIGO	CO	M208	LAMEZIA TERME	CZ	E560	LEVANTO	SP
E037	GIOI	SA	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	E429	LAMON	BL	E562	LEVATE	BG
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E311	INVERSO PINASCA	TO	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	E563	LEVERANO	LE
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E170	GREZZAGO	MI	E313	INVERUNO	MI	E432	LAMPORECCCHIO	PT	E564	LEVICE	CN
E039	GIOIA SANITICA	CE	E171	GREZZANA	VR	E314	INVORIO	NO	E433	LAMPORO	VC	E565	LEVICO TERME	TN
E041	GIOIA TAURO	RC	E172	GRIANTE	CO	E317	INZAGO	MI	E434	LANA .LANA.	BZ	E566	LEVONE	TO
E044	GIOIOSA IONICA	RC	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E321	IONADI	VV	E435	LANCIANO	CH	E569	LEZZENO	CO
E043	GIOIOSA MAREA	ME	E177	GRIGNASCO	NO	E323	IRGOLI	NU	E436	LANDIONA	NO	E570	LIBERI	CE
E045	GIOVE	TR	E178	GRIGNO	TN	E325	IRMA	BS	E437	LANDRIANO	PV	E571	LIBRIZZI	ME
E047	GIOVINAZZO	BA	E179	GRIMACCO	UD	E326	IRSINA	MT	E438	LANGHIRANO	PR	E573	LICATA	AG
E048	GIOVO	TN	E180	GRIMALDI	CS	E327	ISASCA	CN	E439	LANGOSCI	PV	E574	LICCIANA NARDI	MS
E049	GIRASOLE	NU	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	E441	LANUSEI	NU	E576	LICENZA	RM
E050	GIRIFALCO	CZ	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E329	ISCHIA	NA	C767	LANUVIO	RM	E578	LICODIA EUBEIA	CT
E052	GISSI	CH	E185	GRISOLIA	CS	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	E443	LANZADA	SO	E581	LIERNA	LC
E053	GIUGGIANELLO	LE	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E332	ISCHITELLA	FG	E445	LANZO TORINESE	TO	E583	LIGNANA	VC
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	E188	GROGNARDO	AL	E333	ISEO	BS	E447	LAPEDONA	FM	E584	LIGNANO SABBIAADORO	UD
E055	GIULIANA	PA	E189	GROMO	BG	E334	ISERA	TN	E448	LAPIO	AV	E587	LILLIANES	AO
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E191	GRONDONA	AL	E335	ISERNIA	IS	E450	LAPPANO	CS	E588	LIMANA	BL
E056	GIULIANO TEATINO	CH	E192	GRONE	BG	E336	ISILI	SU	A345	L'AQUILA	AQ	E589	LIMATOLA	BN
E058	GIULIANOVA	TE	E193	GRONTARDO	CR	E337	ISNELLO	PA	E451	LARCIANO	PT	E590	LIMBADI	VV
E060	GIUNGANO	SA	E195	GROPELLO CAIROLI	PV	E338	ISOLA D'ASTI	AT	E454	LARDIRAGO	PV	E591	LIMBIATE	MB
E061	GIURDIGNANO	LE	E196	GROPPARELLO	PC	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	M207	LARIANO	RM	E592	LIMENA	PD
E062	GIUSSAGO	PV	E199	GROSCAVALLO	TO	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	E456	LARINO	CB	E593	LIMIDO COMASCO	CO
E063	GIUSSANO	MB	E200	GROSIO	SO	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	E464	LAS PLASSAS	SU	E594	LIMINA	ME
E064	GIUSTENICE	SV	E201	GROSOTTO	SO	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	E457	LASA .LAAS.	BZ	E597	LIMONE PIEMONTE	CN
E065	GIUSTINO	TN	E202	GROSSETO	GR	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	E459	LASCARI	PA	E596	LIMONE SUL GARDA	BS
E066	GIUSVALLA	SV	E203	GROSSO	TO	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	E462	LASNIGO	CO	E599	LIMOSANO	CB
E067	GIVOLETTO	TO	E204	GROTTAFERRATA	RM	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	E465	LASTEBASSE	VI	E600	LINAROLO	PV
E068	GIZZERIA	CZ	E205	GROTTAGLIE	TA	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	E466	LASTRA A SIGNA	FI	E602	LINGUAGLOSSA	CT
E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ	E206	GROTTAMINARDA	AV	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	E467	LATERA	VT	E605	LIONI	AV
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	E207	GROTTAMARE	AP	E356	ISOLA DOVARESE	CR	M392	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR	E606	LIPARI	ME
E072	GODIASCO SALICE TERME	PV	E208	GROTTAZZOLINA	FM	E358	ISOLA RIZZA	VR	E469	LATERZA	TA	E607	LIPOMO	CO
E074	GODRANO	PA	E209	GROTTE	AG	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	E471	LATIANO	BR	E608	LIRIO	PV
E078	GOITO	MN	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E354	ISOLA VICENTINA	VI	E472	LATINA	LT	E610	LISCATE	MI
E079	GOLASECCA	VA	E212	GROTTERIA	RC	E345	ISOLABELLA	TO	E473	LATISANA	UD	E611	LISCIA	CH
E081	GOLFRENZO	PV	E213	GROTTOLE	MT	E346	ISOLABONA	IM	E474	LATRONICO	PZ	E613	LISCIANO NICCONI	PG
M274	GOLFO ARANCI	SS	E214	GROTTOLELLA	AV	E363	ISOLE TREMITI	FG	E475	LATTARICO	CS	E615	LISIO	CN
E082	GOMBITO	CR	E215	GRUARO	VE	E364	ISORELLA	BS	E476	LAUICO	UD	E617	LISSONE	MB
E083	GONARS	UD	E216	GRUGLIASCO	TO	E365	ISPANI	SA	E480	LAUREANA CILENTO	SA	E620	LIVERI	NA
E084	GONI	SU	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	E366	ISPICA	RG	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E621	LIVIGNO	SO
E086	GONNESA	SU	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	E367	ISPRÀ	VA	E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL
E087	GONNOSCODINA	OR	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	E368	ISSIGLIO	TO	E482	LAURENZANA	PZ	E623	LIVO	CO
E085	GONNOSFANDIGA	SU	E223	GRUMO APPULA	BA	E369	ISSIME	AO	E483	Lauria	PZ	E624	LIVO	TN
D585	GONNOSMO'	OR	E224	GRUMO NEVANO	NA	E370	ISSO	BG	E484	Lauriano	TO	E625	LIVORNO	LI
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	E371	ISSOGNE	AO	E485	Laurino	SA	E626	LIVORNO FERRARIS	VC
E089	GONZAGA	MN	E227	GUAGNANO	LE	E373	ISTRANA	TV	E486	Laurito	SA	E627	LIVRAGA	LO
E090	GORDONA	SO	E228	GUALDO	MC	E374	ITALA	ME	E487	LAURO	AV	E629	LIZZANELLO	LE
E091	GORGA	RM	E229	GUALDO CATTANEO	PG	E375	ITTRI	LT	E488	LAVAGNA	GE	E630	LIZZANO	TA
E092	GORGALMONTICANO	TV	E230	GUALDO TADINO	PG	E376	ITTIREDDU	SS	E489	LAVAGNO	VR	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO
E093	GORGOGNONE	MT	E232	GUALTIERI	RE	E377	ITTIRI	SS	E492	LAVARONE	TN	E632	LOANO	SV
E094	GORGONZOLA	MI	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	E379	IVREA	TO	E493	LAVELLO	PZ	E633	LOAZZOLO	AT
E096	GORIANO SICOLI	AQ	E234	GUAMAGGIORE	SU	E380	IZANO	CR	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E635	LOCANA	VA
E098	GORIZIA	GO	E235	GUANZATE	CO	E274	JACURSO	CZ	E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI
E101	GORLA MAGGIORE	VA	E236	GUARCINO	FR	E381	JELSI	CB	E497	LAVENONE	BS	E638	LOCATE VARESE	CO
E102	GORLA MINORE	VA	E240	GUARDA VENETA	RO	E382	JENNE	RM	E498	LAVIANO	SA	E640	LOCATELLO	BG
E100	GORLAGO	BG	E237	GUARDABOSONE	VC	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E500	LAVIS	TN	E644	LOCERI	NU
E103	GORLE	BG	E238	GUARDAMIGLIO	LO	E387	JERZI	NU	E502	LAZISE	VR	E645	LOCOROTONDO	BA
E104	GORNATE-OLONA	VA	E239	GUARDAVALLE	CZ	E388	JESI	AN	E504	LAZZATE	MB	D976	LOCRI	RC
E106	GORNO	BG	E241	GUARDEA	TR	C388	JESOLO	VE	E506	LECCO	LE	E646	LOCULI	NU
E107	GORO	FE	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E505	LECCO NEI MARSÌ	AQ	E647	LODE'	NU
E109	GORRETO	GE	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	E389	JOPPOLO	VV	E507	LECCO	LC	E648	LODI	LO
E111	GORZEGNO	CN	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	M313	LEDRO	TN	E651	LODI VECCHIO	LO
E113	GOSALDO	BL	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	E391	JOVENCAN	AO	E509	LEFFE	BG	E649	LODINE	NU
E114	GOSSOLENGO	PC	E243	GUARDIAGRELE	CH	E394	LA CASSA	TO	E510	LEGGIUNO	VA	E652	LODRINO	BS
E115	GOTTASECCA	CN	E244	GUARDALFIERA	CB	E423	LA LOGGIA	TO	E512	LEGNANO	VR	E654	LOGRATO	BS
E116	GOTTOLENGO	BS	E248	GUARDIAREGIA	CB	E425	LA MADDALENA	SS	E514	LEGNANO	MI	E655	LOIANO	BO
E118	GOVONE	CN	E250	GUARDISTALLO	PI	A308	LA MAGDELEINE	AO	E515	LEGNARO	PD	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
E120	GOZZANO	NO	E251	GUARENE	CN	E430	LA MORRA	CN	E517	LEI	NU	E656	LOMAGNA	LE
E122	GRADARA	PU	E252	GUASILA	VT	E458	LA SALLE	AO	E518	LEINI	TO	E659	LOMAZZO	CO
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E253	GUASTALLA	RE	E463	LA SPEZIA	SP	E					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E661	LOMBRIASCO	TO	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	F045	MASSIMENO	TN	F182	MEZZENILE	TO			
E662	LOMELLO	PV	M357	MADRIZZO	TN	E922	MARCARIA	MN	F046	MASSIMINO	SV	F183	MEZZOCORONA	TN			
E664	LONA LASES	TN	E798	MAENZA	LT	E923	MARCEDUSA	CZ	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F184	MEZZOJUSO	PA			
E665	LONATE CEPPINO	VA	E799	MALFALDA	CB	E924	MARCELLINA	RM	F048	MASSIOLA	VB	F186	MEZZOZOLDI	BG			
E666	LONATE POZZOLO	VA	E800	MAGASA	BS	E925	MARCELLINARA	CZ	F050	MASULLAS	OR	F187	MEZZOLOMBARDO	TN			
M312	LONATO DEL GARDA	BS	E801	MAGENTA	MI	E927	MARCESELLI	RI	F051	MATELICA	MC	F188	MEZZOMERICO	NO			
E668	LONDA	FI	E803	MAGGIORA	NO	E928	MARCHENO	BS	F052	MATERA	MT	F189	MAGLIANO	BI			
E669	LONGANO	IS	E804	MAGHERNO	PV	E929	MARCHIROLO	VA	F053	MATHI	TO	F190	MIANE	TV			
E671	LONGARE	VI	E805	MAGIONE	PG	E930	MARCIANA	LI	F054	MATINO	LE	F191	MIASINO	NO			
M342	LONGARONE	BL	E806	MAGISANO	CZ	E931	MARCIANA MARINA	LI	F055	MATRICE	CB	F192	MAZZINA	VB			
E673	LONGHENA	BS	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E932	MARCIANESE	CE	F058	MATTIE	TO	F193	MICIGLIANO	RI			
E674	LONGI	ME	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	F059	MATTINATA	FG	F194	MIGGIANO	LE			
E675	LONGIANO	FC	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	E934	MARCIGNAGO	PV	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F196	MIGLIANICO	CH			
E677	LONGOBARDI	CS	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E936	MARCON	VE	F063	MAZZANO	BS	F200	MIGLIERINA	CZ			
E678	LONGOBUCCO	CS	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E938	MAREBBE ENNEBERG.	BZ	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F201	MIGLIONICO	MT			
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E939	MARENE	CN	F065	MAZZARINO	CL	F202	MIGNANEGO	GE			
E681	LONGONE SABINO	RI	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E940	MARENO DI PIAVE	TV	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE			
E682	LONGO	VI	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E941	MARENTINO	TO	M271	MAZZARONE	CT	F205	MILANO	MI			
E683	LORANZE'	TO	E815	MAGLIE	LE	E944	MARETTO	AT	F067	MAZZE'	TO	F206	MILAZZO	ME			
E684	LOREGGIA	PD	E816	MAGLIOLE	SV	E945	MARGARITA	CN	F068	MAZZIN	TN	E618	MILENA	CL			
E685	LOREGLIA	VB	E817	MAGLIONE	TO	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F207	MILETO	VV			
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E818	MAGNACAVALLO	MN	E947	MARGNO	LC	F074	MEANA DI SUSA	TO	F208	MILIS	OR			
E689	LOREO	RO	E819	MAGNAGO	MI	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	F073	MEANA SARDO	NU	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT			
E690	LORETO	AN	E821	MAGNANO	BI	E951	MARIANO COMENSE	CO	F078	MEGA	MB	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME			
E691	LORETO APRUTINO	PE	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	F080	MEDE	PV	F213	MILESIMO	SV			
E692	LORIA	TV	E825	MAGOMADAS	OR	E953	MARIANOPOLI	CL	F081	MEDEA	GO	F214	MILLO	CT			
E693	LORO CIUFFENNA	AR	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO.		E954	MARIGLIANELLA	NA	F082	MEDESANO	PR	F216	MILZANO	BS			
E694	LORO PICENO	MC		MARGREID AN DE.	BZ	E955	MARIGLIANO	NA	F083	MEDICINA	BO	F217	MINEO	CT			
E695	LORSICA	GE	E830	MAGREGLIO	CO	E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	F084	MEDIGLIA	MI	F218	MINERBE	VR			
E698	LOSINE	BS	E834	MAIDA	CZ	E957	MARINEO	PA	F085	MEDOLAGO	BG	F219	MINERBIO	BO			
E700	LOTZORAI	NU	E835	MAIERA'	CS	E958	MARINO	RM	F086	MEDOLE	MN	F221	MINERVINO DI LECCE	LE			
E704	LOVERE	BG	E836	MAIERATO	VV	E959	MARLENGO MARLING.	BZ	F087	MEDOLLA	MO	F220	MINERVINO MURGE	BT			
E705	LOVERO	SO	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	E960	MARLIANA	PT	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F223	MINORI	SA			
E706	LOZIO	BS	E838	MAIOLO	RN	E961	MARMENTINO	BS	F089	MEDUNO	PN	F224	MINTURNO	LT			
E707	LOZZA	VA	E839	MAIORI	SA	E962	MARMIROLO	MN	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F225	MINUCCIANO	LU			
E709	LOZZO ATESTINO	PD	E840	MAIRAGO	LO	E963	MARMORA	CN	F093	MEINA	NO	F226	MIOGLIA	SV			
E708	LOZZO DI CADORE	BL	E841	MAIRANO	BS	E965	MARNATE	VA	F094	MEL	BL	F229	MIRA	VE			
E711	LOZZOLO	VC	E842	MAISSANA	SP	E967	MARONE	BS	F095	MELARA	RO	F230	MIRABELLA ECLANO	AV			
E712	LU	AL	E833	MAJANO	UD	E968	MAROPATI	RC	F096	MELAZZO	AL	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT			
E713	LUBRIANO	VT	E843	MALAGNINO	CR	E970	MAROSTICA	VI	F097	MELDOLA	FC	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL			
E715	LUCCA	LU	E844	MALALBERGO	BO	E971	MARRADI	FI	F098	MELE	GE	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB			
E714	LUCCA SICULA	AG	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	E972	MARBUBIUM	OR	F100	MELEGNANO	MI	F238	MIRADOLE TERME	PV			
E716	LUCERA	FG	E848	MALCESINE	VR	E973	MARSAGLIA	CN	F101	MELENDUGNO	LE	F239	MIRANDA	IS			
E718	LUCIGNANO	AR	E850	MALE'	TN	E974	MARSALA	TP	F102	MELETI	LO	F240	MIRANDOLA	MO			
E719	LUCINASCO	IM	E851	MALEGNANO	BS	E975	MARSCIANO	PG	F104	MELFI	PZ	F241	MIRANO	VE			
E722	LUCITO	CB	E852	MALEO	LO	E976	MARSICO NUOVO	PZ	F105	MELICUCCA'	RC	F242	MIRTO	ME			
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E853	MALESCO	VB	E977	MARSICOVETERE	PZ	F106	MELICUCCO	RC	F244	MISANO ADRIATICO	RN			
E724	LUCOLI	AQ	E854	MALETTO	CT	E978	MARTA	VT	F107	MELILLA	SR	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG			
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	E855	MALFA	ME	E979	MARTANO	LE	F108	MELISSA	KR	F246	MISLIMERI	PA			
E727	LUGNACCO	TO	E856	MALGESSO	VA	E980	MARTELLAGO	VE	F109	MELISSANO	LE	F247	MISINTO	MB			
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E858	MALGRATE	LC	E981	MARTELLO MARTELL.	BZ	F111	MELITO DI NAPOLI	NA	F248	MISSAGLIA	LC			
E730	LUGO	RA	E859	MALITO	CS	E982	MARTIGNACCO	UD	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F249	MISSANELLO	PZ			
E731	LUGO DI VICENZA	VI	E860	MALLARE	SV	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F110	MELITO IRPINO	AV	F250	MISTERBIANCO	CT			
E734	LUINO	VA	E862	MALLES VENOSTA. MAL.	BZ	E984	MARTIGNANO	LE	F113	MELIZZANO	BN	F251	MISTRETTA	ME			
E735	LUISAGO	CO	E863	MALNATE	VA	E986	MARTINA FRANCA	TA	F114	MELLE	CN	F254	MOASCA	AT			
E736	LULA	NU	E864	MALO	VI	E987	MARTINENGO	BG	F115	MELLO	SO	F256	MOCONESI	GE			
E737	LUMARZO	GE	E865	MALONNO	BS	E988	MARTINIANA PO	CN	F117	MELPIGNANO	LE	F257	MODENA	MO			
E738	LUMEZZANE	BS	E866	MALOSCO	TN	E989	MARTINSICURO	TE	F118	MELTINA MOELTEN.	BZ	F258	MODICA	RG			
E742	LUNAMATRONA	SU	E868	MALTIGNANO	AP	E990	MARTIRANO	CZ	F119	MELZO	MI	F259	MODIGLIANA	FC			
E743	LUNANO	PU	E869	MALVAGNA	ME	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F120	MENAGGIO	CO	F261	MODULO	OR			
B387	LUNGAVILLA	PV	E870	MALVICINO	AL	E992	MARTIS	SS	F122	MENCONICO	PV	F262	MODUGNO	BA			
E745	LUNGRO	CS	E872	MALVITO	CS	E993	MARTONE	RC	F123	MENDATICA	IM	F263	MOENA	TN			
G143	LUNI	SP	E873	MAMMOLA	RC	E994	MARUDO	LO	F125	MENDICINO	CS	F265	MOGGIO	LC			
E746	LUOGOSANO	AV	E874	MAMOIADA	NU	E995	MARUGGIO	TA	F126	MENFI	AG	F266	MOGGIO UDINESE	UD			
E747	LUOGOSANTO	SS	E875	MANCIANO	GR	B689	MARZABOTTO	BO	F127	MENTANA	RM	F267	MOGLIA	MN			
E748	LUPARA	CB	E876	MANDANICI	ME	E999	MARZANO	PV	F130	MEOLO	VE	F268	MOGLIANO	MC			
E749	LURAGO D'ERBA	CO	E877	MANDAS	SU	E998	MARZANO APPIO	CE	F131	MERANA	AL	F269	MOGLIANO VENETO	TV			
E750	LURAGO MARINONE	CO	E878	MANDATORICCIO	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F132	MERANO MERAN.	BZ	F270	MOGORELLA	OR			
E751	LURANO	BG	B632	MANDELA	RM	F001	MARZI	CS	F133	MERATE	LC	F272	MOGORO	OR			
E752	LURAS	SS	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F002	MARZIO	VA	F134	MERCALLO	VA	F274	MOIANO	BN			
E753	LURATE CACCIVIO	CO	E880	MANDELLO VITTA	NO	M270	MASAINAS	SU	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	F275	MOIMACCO	UD			
E754	LUSCIANO	CE	E882	MANDURIA	TA	F003	MASATE	MI	F136	MERCATINO CONCA	PU	F277	MOIO ALCANTARA	ME			
E757	LUSERNA	TN	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	F004	MASCALI	CT	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	F276	MOIO DE' CALVI	BG			
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	E884	MANERBIO	BS	F005	MASCALUCIA	CT	F139	MERCATO SARACENO	FC	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA			
E759	LUSERNETTA	TO	E885	MANFREDONIA	FG	F006	MASCHITO	PZ	F140	MERCENASCO	TO	F279	MOIOLA	CN			
E760	LUSEVERA	UD	E887	MANGO	CN	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F141	MERCOGLIANO	AV	F280	MOLA DI BARI	BA			
E761	LUSIA	RO	E888	MANGONE	CS	F009	MASER	TV	F144	MERETO DI TOMBA	UD	F281	MOLARE	BA			
E762	LUSIANA	VI	M283	MANIACE	CT	F010	MASERA	VB	F145	MERGO	AN	F283	MOLAZZANA	LU			
E763	LUSIGLIE'	TO	E889	MANIAGO	PN	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F146	MERGOZZO	PD	F284	MOLFETTA	BA			
E764	LUSON L'UESSEN.	BZ	E891	MANOCALZATI	AV	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F147	MERI'	VE	M255	MOLINA ATERNO	AQ			
E767	LUSTRA	SA	E892	MANOPPELLO	PE	F013	MASI	PD	F148	MERLARA	PD	F287	MOLINARA	BN			
E769	LUVINATE	VA	E893	MANSUE'	TV	F016	MASI TORELLO	FE	F149	MERLINO	LO	F288	MOLINELLA	BO			
E770	LUZZANA	BG	E894	MANTA	CN	F015	MASIO	AL	F151	MERONE	CO	F290	MOLINI DI TRIORA	IM			
E772	LUZZARA	RE	E896	MANTELLO	SO	F017	MASLIANICO	CO	F152	MESAGNE	BR	F293	MOLINO DEI TORTI	AL			
E773	LUZZI	CS	E897	MANTOVA	MN	F019	MASON VICENTINO	VI	F153	MESE	SO	F294	MOLISE	CB			
M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	E899	MANZANO	UD	F020	MASONE	GE	F154	MESENZANA	VA	F295	MOLITERNO	PZ			
E777	MACCASTORNA	LO	E900	MANZIANA	RM	F023	MASSA	MS	F155	MESERO	MI	F297	MOLLIA	VC			
E778	MACCHIA DISERNA	IS	E901	MAPELLO	BG	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F156	MESOLA	FE	F301	MOLOCHIO	RC			
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	M316	MAPPANO	TO	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F157	MESORACA	KR	F304	MOLTENO	LC			
E779	MACCHIAGODENA	IS	E902	MARA	SS	F025	MASSA E COZZILE	PT	F158	MESSINA	ME	F305	MOLTRASIO	CO			
E782	MACELO	TO	E903	MARACALAGONIS	CA	F021	MASSA FERMANA	FM	F161	MESTRINO	PD	F306	MOLVENA	VI			
E783	MACERATA	MC	E904	MARANELLO	MO	F029	MASSA LOMBARDA	RA	F162	META	NA	F307	MOLVENO	TN			
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F164	MELUGLIANO	TO	F308	MOMBALDONE	AT			
E785	MACERATA FELTRIA	PU	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F165	MEZZAGO	MB	F309	MOMBARCARO	CN			
E786	MACHERIO	MB	E908	MARANO EQUO	RM	F024	MASSA MARTANA	PG	F168	MEZZANA	TN	F310	MOMBAROCCO	PU			
E787	MACLODIO	BS	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F027	MASSAFRA	TA	F170	MEZZANA BIGLI	PV	F311	MOMBARUZZO	AT			
E788	MACOMER	NU	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F028	MASSALENGO	LO	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	F312	MOMBASIGLIO	CN			
E789	MACRA	CN	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F033	MASSANZAGO	PD	F171	MEZZANA RABATTONI	PV	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO			
E790	MACUGNAGA	VB	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F035	MASSAROSA	LU	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL			
E791	MADDALONI	CE	E907	MARANO TICINO	NO	F037	MASSAZZA	BI	F173	MEZZANEGO	GE	F316	MOMBERCELLI	AT			
E342	MADDESIMO	SO	E912	MARANO VICENTINO	VI	F041	MASSELLO	TO	F174	MEZZANI	PR	F317	MOMO	NO			
E793	MADIGNANO	CR	E917	MARANZANA	AT	F042	MASSERANO	BI	F175	MEZZANINO	PV	F318	MOMPANTERO	TO			
E794	MADONE	BG	E919	MARATEA	PZ	F044	MASSIGNANO	AP	F176	MEZZANO	TN	F					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F320	MONPERONE	AL	F589	MONTE PORZIO	PU	F546	MONTELLA	AV	F707	MORANO SUL PO	AL	F843	NARDODIPACE	VV			
F322	MONACILIONI	CB	F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	F547	MONTELLO	BG	F709	MORANSENGO	AT	F844	NARNI	TR			
F323	MONALE	AT	F599	MONTE RINALDO	FM	F548	MONTELONGO	CB	F710	MORARO	GO	F845	NARO	AG			
F324	MONASTERACE	RC	F600	MONTE ROBERTO	AN	F549	MONTELPARO	FM	F711	MORAZZONE	VA	F846	NARZOLE	CN			
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	F603	MONTE ROMANO	VT	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	F712	MORBEGNO	SO	F847	NASINO	SV			
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	F713	MORBELLO	AL	F848	NASO	ME			
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	F552	MONTELUPONE	MC	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	F849	NATURNO .NATURNS.	BZ			
F329	MONASTEROLO CASOTTO	ON	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F851	NAVE	BS			
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	F556	MONTEMAGNO	AT	F717	MORCONE	BN	F853	NAVE SAN ROCCO	TN			
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	F718	MORDANO	BO	F852	NAVELLI	AQ			
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	F622	MONTE SAN MARTINO	MC	F559	MONTEMARANO	AV	F720	MORENGO	BG	F856	NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	BZ			
F333	MONASTIR	SU	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	F560	MONTEMARCIANO	AN	F721	MORES	SS	F857	NAZZANO	RM			
F335	MONCALIERI	TO	F627	MONTE SAN PIETRO	BO	F562	MONTEMARZINO	AL	F722	MORESCO	FM	F858	NE	GE			
F336	MONCALVO	AT	F628	MONTE SAN SAVINO	AR	F563	MONTEMESOLA	TA	F723	MORETTA	CN	F859	NEBBIUNO	NO			
D653	MONCENISIO	TO	F634	MONTE SAN VITO	AN	F564	MONTEMEZZO	CO	F724	MORFASSO	PC	F861	NEGRAR	VR			
F337	MONCESTINO	AL	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	F565	MONTEMIGNAIO	AR	F725	MORGANO	TV	F862	NEIRONE	GE			
F338	MONCHIERO	ON	F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	F566	MONTEMIETTO	AV	F726	MORGEX	AO	F863	NEIVE	CN			
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F653	MONTE URANO	FM	F568	MONTEMILONE	PZ	F727	MORGONGIORI	OR	F864	NEMBRO	BG			
F342	MONCRIVELLO	VC	F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM	F569	MONTEMITRO	CB	F728	MORI	TN	F865	NEMI	RM			
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	F665	MONTE VIDON CORRADO	FM	F570	MONTEMONACO	AP	F729	MORIANO DELLA BATTAGLIA	TV	F866	NEMOLI	PZ			
F346	MONDAINO	RN	F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F572	MONTEMURLO	PO	F730	MORICONE	RM	F867	NEONELI	OR			
F347	MONDAI/O	PU	F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	F573	MONTEMURRO	PZ	F731	MORIGERATI	SA	F868	NEPI	VT			
F348	MONDOLFO	PU	D746	MONTEBELLO IONICO	RC	F574	MONTENARS	UD	D033	MORMONDO	MI	F870	NERETO	TE			
F351	MONDOVI'	CN	B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F732	MORINO	AQ	F871	NEROLA	RM			
F352	MONDRAGONE	CE	F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F579	MONTENERO SABINO	RI	F733	MORIONDO TORINESE	TO	F872	NERVESSA DELLA BATTAGLIA	TV			
F354	MONEGLIA	GE	F443	MONTEBELLUNA	TV	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F734	MORLUPO	RM	F874	NERVIANO	MI			
F355	MONESIGLIO	CN	F445	MONTEBRUNO	GE	F578	MONTENERODOMO	CH	F735	MORMANNO	CS	F876	NESPOLO	RI			
F356	MONFALCONE	GO	F446	MONTEBUONO	RI	F582	MONTEODORISIO	CH	F736	MORNAGO	VA	F877	NESSO	CO			
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	F586	MONTEPAONE	CZ	F737	MORNESE	AL	F878	NETRO	BI			
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	F448	MONTECALVO IRPINO	AV	F587	MONTEPARANO	TA	F738	MORNICO AL SERIO	BG	F880	NETTUNO	RM			
F360	MONFUMO	TV	F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	F591	MONTEPRANDONE	AP	F739	MORNICO LOSANA	PV	F881	NEVIANO	LE			
F361	MONGARDINO	AT	F452	MONTECARLO	LU	F592	MONTEPULCIANO	SI	F740	MOROLO	FR	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR			
F363	MONGHIDORO	BO	F453	MONTECAROTTO	AN	F594	MONTERCHI	AR	F743	MORROZZO	CN	F883	NEVIGLIE	CN			
F364	MONGIANA	VV	F454	MONTECASSIANO	MC	F595	MONTEREALE	AQ	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F884	NIARDO	BS			
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F455	MONTECASTELLO	AL	F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	F745	MORRO D'ALBA	AN	F886	NIBBIOLA	NO			
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F457	MONTECASCSTRILLI	TR	F597	MONTERENZIO	BO	F747	MORRO D'ORO	TE	F887	NIBIONINO	LC			
F369	MONGRANDO	BI	A561	MONTECATINI TERME	PT	F598	MONTERIGGIONI	SI	F746	MORRO REATINO	RI	F889	NICELINO	TO			
F370	MONGRASSANO	CS	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F601	MONTERODUNI	IS	F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	F890	NICOLOSI	CT			
F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBURG-TAISTEN.	BZ	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	F749	MORROVALLE	MC	F891	NICORVO	PV			
F372	MONGUZZO	CO	F462	MONTECCHIO	TR	F604	MONTERONI DI LECCE	LE	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	F892	NICOSIA	EN			
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	F606	MONTEROSI	VT	F751	MORSASCO	AL	F893	NICOTERA	VV			
F374	MONILEALE	AL	F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	F754	MORTARA	PV	F894	NIELLA BELBO	CN			
F375	MONNO	BS	F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	F610	MONTEROSSO ALMO	RG	F756	MORTEGLIANO	UD	F895	NIELLA TANARO	CN			
F376	MONOPOLI	BA	F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	F758	MORTERONE	LC	F898	NIMISI	CL			
F377	MONREALE	PA	F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	F608	MONTEROSSO GRANA	CN	F760	MORLUZZO	UD	F899	NISCEMI	UD			
F378	MONRUPINO	TS	F473	MONTECHIARUGOLO	PR	F611	MONTEROTONDO	RM	F761	MOSCAZZANO	CR	F900	NISSORIA	EN			
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM	F474	MONTECICCARDO	PU	F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	F762	MOSCHIANO	AV	F901	NIZZA DI SICILIA	ME			
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F475	MONTECIFONE	CB	F614	MONTERUBBIANO	FM	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F902	NIZZA MONFERRATO	AT			
F381	MONSANO	AN	F478	MONTECOPIOLO	PU	F623	MONTESANO SALENTINO	LE	F765	MOSCIFO	PE	F904	NOALE	VE			
F382	MONSELICE	PD	F479	MONTECORICE	SA	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ	F906	NOASCA	TO			
F383	MONSERRATO	CA	F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	F636	MONTESARCHIO	BN	F767	MOSSA	GO	F907	NOCARA	CS			
F384	MONSUMMANO TERME	PT	F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	M304	MOSSO	BI	F908	NOCCIANO	PE			
F385	MONTA'	CN	F482	MONTECOSARO	MC	F638	MONTESCANO	PV	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F912	NOCERA INFERIORE	SA			
F386	MONTABONE	AT	F483	MONTECRESTESE	VB	F639	MONTESCHENO	VB	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F913	NOCERA SUPERIORE	SA			
F387	MONTACUTO	AL	F484	MONTECRETO	MO	F640	MONTESCUAIO	PI	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	F910	NOCERA TERINESE	CZ			
F390	MONTAFIA	AT	F487	MONTEINDOIVE	AP	M368	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	F911	NOCERA UMBRA	PG			
F391	MONTAGANO	CB	F489	MONTEODORO	CL	F642	MONTESSE	MO	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	F914	NOCETO	PR			
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ	F491	MONTEFALCIONE	AV	F644	MONTESSEGALE	PV	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	F915	NOCI	BA			
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	F492	MONTEFALCO	PG	F646	MONTESILVANO	PE	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	F916	NOCIGLIA	LE			
F394	MONTAGNANA	PD	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	F648	MONTESPERTOLI	FI	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	F917	NOEPOLI	PZ			
F395	MONTAGNAREALE	ME	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F651	MONTEU DA PO	TO	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	F918	NOGARA	VR			
F397	MONTAGUTO	AV	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F654	MONTEU ROERO	CN	F783	MOTTA VISCONTI	MI	F920	NOGAREDO	TN			
F398	MONTAIONE	FI	F496	MONTEFANO	MC	F655	MONTEVAGO	AG	F775	MOTTAFOLLONE	CS	F921	NOGAROLE ROCCA	VR			
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F497	MONTEFELCINO	PU	F656	MONTEVARCHI	AR	F776	MOTTALCIATA	BI	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI			
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F498	MONTEFERRANTE	CH	F657	MONTEVECCHIA	LC	B012	MOTTEGGIANA	MN	F923	NOICATTARO	BA			
M378	MONTALCINO	SI	F499	MONTEFIASCONE	VT	F660	MONTEVERDE	AV	F784	MOTTOLA	TA	F924	NOLA	NA			
F403	MONTALDEO	AL	F500	MONTEFINO	TE	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F785	MOZZAGROGNA	CH	F925	NOLE	TO			
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F502	MONTEFIORE CONCA	RN	F662	MONTEVIALE	VI	F786	MOZZANICA	BG	F926	NOLI	SV			
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	F666	MONTEZEMOLO	CN	F788	MOZZATE	CO	F927	NOMAGLIO	TO			
F408	MONTALDO ROERO	CN	F503	MONTEFIORINO	MO	F667	MONTI	SS	F789	MOZZECANE	VR	F929	NOMI	TN			
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F504	MONTEFLAVIO	RM	F668	MONTIANO	FC	F791	MOZZO	BG	F930	NONANTOLA	MO			
F407	MONTALDO TORINESE	TO	F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	F793	MUCCIA	MC	F931	NONE	TO			
F410	MONTALE	PT	F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F795	MUGGIA	TS	F932	NONIO	VB			
F411	MONTALENGHE	TO	F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F797	MUGGIO'	MB	F933	NORAGUGUME	NU			
F414	MONTALLEGRÒ	AG	F509	MONTEFORTINO	FM	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	F934	NORBELLO	OR			
M387	MONTALTO CARPASIO	IM	F510	MONTEFRANCO	TR	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	F935	NORCIA	PG			
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F511	MONTEFREDANE	AV	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	F801	MULAZZANO	LO	F937	NORMA	LT			
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F512	MONTEFUSCO	AV	F471	MONTICHIARI	BS	F802	MULAZZO	MS	F939	NOSATE	MI			
F420	MONTALTO DORA	TO	F513	MONTEGABBIONE	TR	F676	MONTICIANO	SI	F806	MURA	BS	F942	NOTARESCO	TE			
F417	MONTALTO PAVESE	PV	F514	MONTEGALDA	VI	F677	MONTIERI	GR	F808	MURAVERA	SU	F943	NOTO	SR			
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F515	MONTEGALDELLA	VI	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F809	MURAZZANO	CN	F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ			
F422	MONTANARO	TO	F516	MONTEGALLO	AP	F679	MONTIGNOSO	MS	F811	MURELLO	CN	F944	NOVA MILANESE	MB			
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F518	MONTGIOCO	AL	F680	MONTIRONE	BS	F813	MURIALDO	SV	F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ			
F424	MONTANERA	CN	F519	MONTGIORDANO	CS	F367	MONTJOVET	AO	F814	MURISENGO	AL	A942	NOVA SIRI	MT			
F426	MONTANO ANTILIA	SA	F520	MONTGIORGIO	FM	F681	MONTODINE	CR	F815	MURLO	SI	F137	NOVAFELTRIA	RN			
F427	MONTANO LUCINO	CO	F522	MONTEGRANARO	FM	F682	MONTOGGIO	GE	F816	MURO LECCESE	LE	F947	NOVALEDO	TN			
F428	MONTAPPONE	FM	F523	MONTEGRIDOLFO	RN	F685	MONTONE	PG	F817	MURO LUCANO	PZ	F948	NOVALESA	TO			
F429	MONTAQUILA	IS	F526	MONTTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F818	MUROS	SS	F952	NOVARA	NO			
F430	MONTASOLA	RI	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F820	MUSCOLINE	BS	F951	NOVARA DI SICILIA	ME			
F432	MONTAURAO	CZ	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	F688	MONTORFANO	CO	F822	MUSEI	SU	F956	NOVATE MEZZOLA	SO			
F433	MONTAZZOLI	CH	F529	MONTEGROTTO TERME	PD	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	F955	NOVATE MILANESE	MI			
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	F531	MONTEIASI	TA	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F828	MUSSO	CO	F957	NOVE	VI			
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F533	MONTELABBATE	PU	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F829	MUSSOLENTE	VI	F958	NOVEDRATE	CO			
F460	MONTE CAVALLO	MC	F534	MONTELANICO	RM	M330	MONTORO	AV	F830	MUSSOMELI	CL	F960	NOVELLARA	RE			
F467	MONTE CERIGNONE	PU	F535	MONTELAPIANO	CH	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F961	NOVELLO	CN			
F477	MONTE COMPATRI	RM	F536	MONTELEONE DI FERMO	FM	F697	MONTOTTONE	FM	F833	MUZZANO	BI	F963	NOVENTA DI PIAVE	VI			
F434	MONTE CREMASCO	CR	F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	F698	MONTRESTA	OR	F835	NAGO-TORBOLE	TN	F962	NOVENTA PADOVANA	PD			
F486	MONTE DI MALO	VI	F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	F701	MONTU' BECCARIA	PV	F836	NALLES .NALS.	BZ	F964	NOVENTA VICENTINA	VI			
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	F703											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F972	NUCETTO	CN	G107	ORIO LITTA	LO	G224	PADOVA	PD	G354	PASPARDO	BS	G492	PESCINA	AQ
F975	NUGHEDU SAN NICOLÒ	SS	G110	ORIOLO	CS	G225	PADRIA	SS	G358	PASSERANO MARMORITO	AT	G494	PESCO SANNITA	BN
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	G111	ORIOLO ROMANO	VT	M301	PADRU	SS	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	G493	PESCOCOSTANZO	AQ
F976	NULE	SS	G113	ORISTANO	OR	G226	PADULA	SA	G361	PASSIRANO	BS	G495	PESCOLANCIANO	IS
F977	NULVI	SS	G114	ORMEA	CN	G227	PADULLI	BN	G362	PASTENA	FR	G496	PESCOPAGANO	PZ
F978	NUMANA	AN	G115	ORMELLE	TV	G228	PAESANA	CN	G364	PASTORANO	CE	G497	PESCOPENNATARO	IS
F979	NUORO	NU	G116	ORNAGO	MB	G229	PAESE	TV	G365	PASTRENGO	VR	G498	PESCOROCCHIANO	RI
F980	NURACHI	OR	G117	ORNAVASSO	VB	G230	PAGANI	SA	G367	PASTURANA	AL	G499	PESCOSANSONESCO	PE
F981	NURAGUS	SU	G118	ORNICA	BG	G232	PAGANICO SABINO	RI	G368	PASTURO	LC	G500	PESCOSOLIDO	FR
F982	NURALLAO	SU	G119	OROSEI	NU	G233	PAGAZZANO	BG	M269	PATERNO	PZ	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI
F983	NURAMINIS	SU	G120	OROTELLI	NU	G234	PAGLIARA	ME	G371	PATERNO'	CT	G504	PESSINA CREMONESE	CR
F985	NURECI	OR	G121	ORRIA	SA	G237	PAGLIETA	CH	G372	PATERNO CALABRO	CS	G505	PESPINETTO	TO
F986	NURRI	SU	G122	ORROLI	SU	G238	PAGNACCO	UD	G370	PATERNOPOLI	AV	G506	PETACCIATO	CB
F987	NUS	AO	G123	ORSAGO	TV	G240	PAGNO	CN	G374	PATRICA	FR	G508	PETILIA POLICASTRO	KR
F988	NUSCO	AV	G124	ORSARA BORMIDA	AL	G241	PAGNONA	LC	G376	PATTADA	SS	G509	PETINA	SA
F989	NUVOLENTO	BS	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G377	PATTI	ME	G510	PETRALIA SOPRANA	PA
F990	NUVOLERA	BS	G126	ORSENIGO	CO	G243	PAGO VEIANO	BN	G378	PATU'	LE	G511	PETRALIA SOTTANA	PA
F991	NUXIS	SU	G128	ORSOGNA	CH	G247	PAISCO LOVENO	BS	G379	PAU	OR	G513	PETRELLA SALTO	OR
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	G129	ORSOMARSO	CS	G248	PAITONE	BS	G381	PAULARO	UD	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	G130	ORTA DI ATELLA	CE	G249	PALADINA	BG	G382	PAULI ARBAREI	SU	G514	PETRIANO	PU
F994	OCCHIOBELLO	RO	G131	ORTA NOVA	FG	G250	PALAGANO	MO	G384	PAULLATINO	OR	G515	PETRIOLO	MC
F995	OCCHIMIANO	AL	G134	ORTA SAN GIULIO	NO	G251	PALAGIANELLO	TA	G385	PAULLO	MI	G516	PETRITOLI	FM
F996	OCRE	AQ	G133	ORTACESUS	SU	G252	PALAGIANO	TA	G386	PAUPISI	BN	G517	PETRIZZI	CZ
F997	ODALENGO GRANDE	AL	G135	ORTE	VT	G253	PALAGONIA	CT	G387	PAVAROLO	TO	G518	PETRONA'	CZ
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	G136	ORTELE	LE	G254	PALAJA	PI	G388	PAVIA	PV	M281	PETROSINO	TP
F999	ODERZO	TV	G137	ORTEZZANO	FM	G255	PALANZANO	PR	G389	PAVIA DI UDINE	UD	G519	PETRURO IRPINO	AV
G001	ODOLO	BS	G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	G257	PALATA	CB	G392	PAVONE CANAVESE	TO	G520	PETTENASCO	NO
G002	OFENA	AQ	G140	ORTISEI. ST ULRICH.	BZ	G258	PALAU	SS	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G521	PETTINENGO	BI
G003	OFFAGNA	AN	G141	ORTONA	CH	G259	PALAZZAGO	BG	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G522	PETTINEO	ME
G004	OFFANENGO	CR	G142	ORTONA DEI MARSII	AQ	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G394	PAZZANO	RC	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
G005	OFFIDA	AP	G144	ORTOVERO	SV	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G395	PECCIOLI	PI	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ
G006	OFFLAGA	BS	G145	ORTUCCHIO	AQ	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G396	PECCO	TO	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO
G007	OGGEBBIO	VB	G146	ORTUERI	NU	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G526	PEVERAGNO	CN
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	G147	ORUNE	NU	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G398	PECETTO TORINESE	TO	G528	PEZZANA	VC
G009	OGGIONO	LC	G148	ORVIETO	TR	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G402	PEDARA	CT	G529	PEZZAZZANO	BS
G010	OGLIANICO	TO	B595	ORVINIO	RI	G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	G403	PEDASO	FM	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	G149	ORZINUOVI	BS	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G404	PEDAVENA	BL	G535	PIACENZA	PC
G015	OLBIA	SS	G150	ORZIVECCHI	BS	G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	G406	PEDEMONTE	VI	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD
G016	OLCENENGO	VC	G151	OSASCO	TO	G271	PALENA	CH	G408	PEDEROBBA	TV	G536	PIADENA	CR
G018	OLDENICO	VC	G152	OSASIO	TO	G272	PALERMITI	CZ	G410	PEDESINA	SO	G538	PIAGGINE	SA
G019	OLEGGIO	NO	G153	OSCHIRI	SS	G273	PALERMO	PA	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G546	PIAN CAMUNO	BS
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	G154	OSIDDA	NU	G274	PALESTRINA	RM	G412	PEDRENGO	BG	G542	PIANA CRIXIA	SV
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	G155	OSIGLIA	SV	G275	PALESTRO	PV	G415	PEGLIO	CO	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA
G022	OLEVANO ROMANO	RM	G156	OSILO	SS	G276	PALIANO	FR	G416	PEGLIO	PU	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	G157	OSIMO	AN	G277	PALIZZI	RC	G417	PEGOGNAGA	MN	G547	PIANCASTAGNAIO	SI
G025	OLGIATE COMASCO	CO	G158	OSINI	NU	G278	PALLAGORIO	KR	G418	PEIA	BG	G549	PIANCOGNO	BS
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	G159	OSIO SOPRA	BG	G280	PALLANZENO	VB	G419	PEIO	TN	G551	PIANDIMELETO	PU
G028	OLGIATE OLONA	VA	G160	OSIO SOTTO	BG	G281	PALLARE	SV	G420	PELAGO	FI	G553	PIANE CRATI	CS
G030	OLGINATE	LC	E529	OSMATE	VA	G283	PALMA CAMPANIA	NA	G421	PELLA	NO	G555	PIANELLA	PE
G031	OLIENA	NU	G161	OSNAGO	LC	G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO
G032	OLIVA GESSI	PV	G163	OSOPPO	UD	G284	PALMANOVA	UD	G426	PELLEZZANO	SA	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC
G034	OLIVADI	CZ	G164	OSPEDALETTI	IM	G285	PALMARIGGI	LE	G428	PELLIZZANO	TN	G558	PIANENGO	CR
G036	OLIVERI	ME	G168	OSPEDALETTO	TN	G286	PALMAS ARBOREA	OR	G429	PELUGO	TN	G559	PIANEZZA	TO
G039	OLIVETO CITRA	SA	G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	G288	PALMI	RC	G430	PENANGO	AT	G560	PIANEZZE	VI
G040	OLIVETO LARIO	LC	G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	G289	PALMIANO	AP	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G561	PIANFEI	CN
G037	OLIVETO LUCANO	MT	G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	G290	PALMOLI	CH	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G564	PIANICO	BG
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	G169	OSPITALE DI CADORE	BL	G291	PALO DEL COLLE	BA	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G565	PIANIGA	VE
G042	OLIVOLA	AL	G170	OSPITALETTO	BS	G293	PALOMBARA SABINA	RM	G433	PENNABILLI	RN	G568	PIANO DI SORRENTO	NA
G043	OLLASTRA	OR	G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	G294	PALOMBARO	CH	G434	PENNADOMO	CH	D546	PIANOPOLI	CZ
G044	OLLOLAI	NU	G173	OSSANA	TN	G292	PALOMONTE	SA	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G570	PIANORO	BO
G045	OLLOMONT	AO	G178	OSSI	SS	G295	PALOSCO	BG	G438	PENNE	PE	G571	PIANSANO	VT
G046	OLMEDO	SS	G179	OSSIMO	BS	G297	PALLU'	VR	G439	PENTONE	CZ	G572	PIANTEDO	SO
G047	OLMENETA	CR	G181	OSSONA	MI	G296	PALLU' DEL FERSINA	TN	G441	PERANO	CH	G574	PIARIO	BG
G049	OLMO AL BREMBO	BG	G183	OSTANA	CN	G298	PALUDI	CS	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G575	PIASCO	CN
G048	OLMO GENTILE	AT	G184	OSTELLATO	FE	G300	PALLUZZA	UD	G443	PERCA PERCHA.	BZ	G576	PIATEDA	SO
G050	OLTRE IL COLLE	BG	G185	OSTIANO	CR	G302	PAMPARATO	CN	G444	PERCILE	RM	G577	PIATTO	BI
G054	OLTRESSENADALTA	BG	G186	OSTIGLIA	MN	G303	PANCALIERI	TO	G445	PERDASDEFOGU	NU	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	F401	OSTRA	AN	G304	PANCARARANA	PV	G446	PERDAXIUS	SU	G580	PIAZZA ARMERINA	EN
G058	OLZAI	NU	F581	OSTRA VETERE	AN	G305	PANCHIA'	TN	G447	PERDIFUMO	SA	G579	PIAZZA BREMBANA	BG
G061	OME	BS	G187	OSTUNI	BR	G306	PANDINO	CR	G449	PERETO	AQ	G583	PIAZZATORRE	BG
G062	OMEGNA	VB	G188	OTRANTO	LE	G307	PANETTIERI	CS	G450	PERFUGAS	SS	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD
G063	OMIGNANO	SA	G189	OTRICOLI	TR	G308	PANICALE	PG	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G588	PIAZZOLO	BG
G064	ONANI'	NU	G191	OTTANA	NU	G311	PANNARANO	BN	G453	PERGOLA	PU	G589	PICCIANO	PE
G065	ONANO	VT	G192	OTTATI	SA	G312	PANNI	FG	G454	PERINALDO	IM	G590	PICERNO	PZ
G066	ONCINO	CN	G190	OTTAVIANO	NA	G315	PANTELLERIA	TP	G455	PERITO	SA	G591	PICINISCO	FR
G068	ONETA	BG	G193	OTTIGLIO	AL	G316	PANTIGLIATE	MI	G456	PERLEDO	LC	G592	PICO	FR
G070	ONIFAI	NU	G194	OTTOBIANO	PV	G317	PAOLA	CS	G457	PERLETTO	CN	G593	PIEA	AT
G071	ONIFERI	NU	G195	OTTONE	PC	G318	PAOLISI	BN	G458	PERLO	CN	G594	PIEDICAVALLO	BI
G074	ONO SAN PIETRO	BS	G196	OULX	TO	G320	PAPASIDERO	CS	G459	PERLOZ	AO	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT
G075	ONORE	BG	G197	OVAADA	AL	G323	PAPOZZE	RO	G461	PERNUMIA	PD	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE
G076	ONZO	SV	G198	OVARO	UD	G324	PARABIAGO	MI	C013	PERO	MI	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR
G078	OPERA	MI	G199	OVIGLIO	AL	G325	PARABITA	LE	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G600	PIEDIMULERA	VB
G079	OPI	AQ	G200	OVIINDOLI	AQ	G327	PARATICO	BS	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G601	PIEGARO	PG
G080	OPPEANO	VR	G201	OVODDA	NU	G328	PARCINCES. PARTSCHINS.	BZ	G465	PERRERO	TO	G602	PIENZA	SI
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	G012	OYACE	AO	G330	PARRELLA	TO	G469	PERISCO DOSIMO	CR	G603	PIERANICA	CR
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	G202	OZEGNA	TO	G331	PARENTI	CS	G471	PERTENGO	VC	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV
G083	ORA AUER.	BZ	G203	OZIERI	SS	G333	PARETE	CE	G474	PERTICA ALTA	BS	G605	PIETRA LIGURE	SV
G084	ORANI	NU	G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G334	PARETO	AL	G475	PERTICA BASSA	BS	G619	PIETRA MARAZZI	AL
G086	ORATINO	CB	G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G335	PARGHELIA	VV	G476	PERTOSA	SA	G606	PIETRABONDANTE	IS
G087	ORBASSANO	TO	G206	OZZERO	MI	G336	PARLASCO	LC	G477	PERTUSIO	TO	G607	PIETRABRUNA	IM
G088	ORBETTELLO	GR	G207	PABILLONIS	SU	G337	PARMA	PR	G478	PERUGIA	PG	G608	PIETRACAMELA	TE
G090	ORCIANO PISANO	PI	G209	PACE DEL MELA	ME	G338	PARODI LIGURE	AL	G479	PESARO	PU	G609	PIETRACATELLA	CB
D522	ORCO FEGLIINO	SV	G208	PACECO	TP	G339	PAROLODO	CN	G480	PESCAGLIA	LU	G610	PIETRACUPA	CB
M266	ORDONA	FG	G210	PACENTRO	AQ	G340	PAROLISE	AV	G481	PESCANTINA	VR	G611	PIETRADEFUSI	AV
G093	ORERO	GE	G211	PACHINO	SR	G342	PARONA	PV	G482	PESCARA	PE	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH
G095	ORGIANO	VI	G212	PACIANO	PG	G344	PARRANO	TR	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G615	PIETRAFITTA	CS
G097	ORGOSOLO	NU	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G346	PARRE	BG	G484	PESCASSEROLI	AQ	G616	PIETRAGALLA	PZ
G098	ORIA	BR	G215	PADERNA	AL	G347	PARTANNA	TP	G485	PESCATE	LC	G618	PIETRALUNGA	PG
G102	ORICOLA	AQ	G218	PADERNO D'ADDA	LC	G348	PARTINICO	PA	G486	PESCHE	IS	G620	PIETRAMELARA	CE
G103	ORIGGIO	VA	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G349	PARUZZARO	NO	G487	PESCHICI	FG	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG
G105	ORINO	VA	G220	PADERNO DUGNANO	MI	G350	PARZANICA	BG	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	G621	PIETRANICO	PE
G108	ORIO AL SERIO	BG	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G352	PASIAN DI PRATO	UD	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G622	PIETRAPAOLA	CS
G109														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G624	PIETRAPERZIA	EN	G765	POGGIO NATIVO	RI	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	H002	PRATO CARNICO	UD	H154	RADDUSA	CT
G625	PIETRAPORZIO	CN	G766	POGGIO PICENZE	AQ	G871	PONZA	LT	H001	PRATO SESIA	NO	H156	RADICOFANI	SI
G626	PIETRAROJA	BN	G768	POGGIO RENATICO	FE	G873	PONZANO DI FERMO	FM	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	H157	RADICONDOLI	SI
G627	PIETRARUBBIA	PV	G753	POGGIO RUSCO	MN	G872	PONZANO MONFERRATO	AL	H006	PRATOLA SERRA	AV	H159	RAFFADALI	AG
G628	PIETRASANTA	LU	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	G874	PONZANO ROMANO	RM	M329	PRATOVECCHIO STIA	AR	M287	RAGALNA	CT
G629	PIETRASTORININA	AV	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	G875	PONZANO VENETO	TV	H010	PRAVISDOMINI	PN	H161	RAGOGNA	UD
G630	PIETRAVAIRANO	CE	D566	POGGIO SAN VICINO	MC	G877	PONZONE	AL	G974	PRAY	BI	H163	RAGUSA	RG
G631	PIETRELICINA	BN	B317	POGGIO SANNTINA	IS	G878	POPOLI	PE	H011	PRAZZO	CN	H166	RAIANO	AQ
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	M324	POGGIO TORRIANA	RN	G879	POPPI	AR	H014	PRECEVICCO	UD	H168	RAMACCA	CT
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G758	POGGIODOMO	PG	G881	PORANO	TR	H015	PRECI	PG	H173	RANCIO VALCUVIA	VA
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G760	POGGIOFIORITO	CH	G882	PORCARI	LU	M344	PREDALIA	TN	H174	RANCO	VA
M365	PIEVE DI BONO-PREZZO	TN	G762	POGGIOMARINO	NA	G886	PORCIA	PN	H017	PREDAPPIO	FC	H175	RANDAZZO	CT
G642	PIEVE DI CADORE	BL	G767	POGGIOREALE	TP	G888	PORDENONE	PN	H018	PREDAZZO	TN	H176	RANICA	BG
G643	PIEVE DI CENTO	BO	G769	POGGIORSINI	BA	G889	PORLEZZA	CO	H019	PREDQI PRETTAU.	BZ	H177	RANZANICO	BG
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	G431	POGGIRIDENTI	SO	G890	PORNASSIO	IM	H020	PREDORE	BG	H180	RANZO	IM
G632	PIEVE DI TEGO	IM	G772	POGLIANO MILANESE	MI	G891	PORPETTO	UD	H021	PREDOSA	AL	H182	RAPAGNANO	FM
G647	PIEVE D'OLMI	CR	G773	POGNANA LARIO	CO	G894	PORTACOMARO	AT	H022	PREGANZIOL	TV	H183	RAPALLO	GE
G634	PIEVE EMANUELE	MI	G774	POGNANO	BG	G895	PORTALBERA	PV	H026	PREGNANA MILANESE	MI	H184	RAPINO	CH
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	G775	POGNO	NO	G900	PORTE	TO	H027	PRELA'	IM	H185	RAPOLANO TERME	SI
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	G777	POIRINO	TO	M358	PORTE DI RENDENA	TN	H028	PREMANA	LC	H186	RAPOLLA	PZ
G646	PIEVE LIGURE	GE	G776	POJANA MAGGIORE	VI	G902	PORTECI	NA	H029	PREMARIACCO	UD	H187	RAPONE	PP
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	G779	POLAVENO	BS	G903	PORTICO DI CASERTA	CE	H030	PREMENO	VB	H188	RASSA	VC
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	G780	POLCENIGO	PN	G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	H033	PREMIA	VB	H189	RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLZ.	BZ
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	G782	POLESSELLA	RO	G905	PORTO SANTEPILOLA	RC	H034	PREMILCUORE	FC	H192	RASURA	SO
G656	PIEVE TESINO	TN	M367	POLESINE ZIBELLO	PR	E680	PORTO AZZURRO	LI	H036	PREMOLO	BG	H194	RAVANUSA	AG
G657	PIEVE TORINA	MC	G784	POLLI	RM	G906	PORTO CERESIO	VA	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H195	RAVARINO	MO
G658	PIEVE VERGONTE	VB	G785	POLIA	VV	M263	PORTO CESAREO	LE	H038	PREONE	UD	H196	RAVASCLETTO	UD
G649	PIEVEPELAGO	MO	G786	POLICORO	MT	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H040	PREPOTTO	UD	H198	RAVELLO	SA
G659	PIGLIO	FR	G787	POLIGNANO A MARE	BA	G917	PORTO MANTOVANO	MN	H042	PRE-SAINT-DIDIER	AO	H199	RAVENNA	RA
G660	PIGNA	IM	G789	POLINAGO	MO	G919	PORTO RECANATI	MC	H043	PRESEGLIE	BS	H200	RAVICO	UD
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	G790	POLINO	TR	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H045	PRESENZANO	CE	H202	RAVICANINA	CE
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	G791	POLISTENA	RC	G921	PORTO SANTEPIPIDIO	FM	H046	PRESEZZO	BG	H203	RE	VB
G663	PIGNOLA	PZ	G792	POLIZZI GENEROSA	PA	G923	PORTO TOLLE	RO	H047	PRESICCE	LE	H204	REA	PV
G664	PIGNONE	SP	G793	POLLA	SA	G924	PORTO TORRES	SS	H048	PRESSANA	VR	H205	REALMONTE	AG
G665	PIGRA	CO	G794	POLLEIN	AO	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H052	PRETORO	CH	H206	REANA DEL ROJALE	UD
G666	PILA	VC	G795	POLLENA TROCCHIA	NA	G926	PORTO VIRO	RO	H055	PREVALLE	BS	H207	REANO	TO
G669	PIMENTEL	SU	F567	POLLENZA	MC	G909	PORTOBUFFOLE'	TV	H056	PREZZA	AQ	H210	RECALE	CE
G670	PIMONTE	NA	G796	POLLICA	SA	G910	PORTOCANNONE	CB	H059	PRIERO	CN	H211	RECANATI	MC
G671	PINAROLO PO	PV	G797	POLLINA	PA	G912	PORTOFERRAIO	LI	H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H212	RECCO	GE
G672	PINASCA	BI	G798	POLLONE	BI	G913	PORTOFINO	GE	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	H213	RECCO	NO
G673	PINCARA	RO	G799	POLLUTRI	CH	G914	PORTOGRUARO	VE	H063	PRIMALUNA	LC	H214	RECOARO TERME	VI
G674	PINEROLO	TO	G800	POLONGHERA	CN	G916	PORTOMAGGIORE	FE	M359	PRIMERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN	H216	REDAVALLE	PV
F831	PINETO	TE	G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	H068	PRIOCCA	CN	H218	REDONDESCO	MN
G676	PINO D'ASTI	AT	G802	POLVERARA	PD	G922	PORTOSCUSO	SU	H069	PRIOLA	CN	H219	REFRANCORE	AT
G678	PINO TORINESE	TO	G803	POLVERIGI	AN	G925	PORTOVENERE	SP	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H220	REFRONTELO	TV
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	G804	POMARANCE	PI	G927	PORTULA	BI	G698	PRIVERNO	LT	H221	REGALBUTO	EN
G681	PINZOLO	TN	G805	POMARETTO	TO	G929	POSADA	NU	H070	PRIZZI	PA	H222	REGGELLO	FI
G682	PIOBBICO	PU	G806	POMARICO	MT	G931	POSINA	VI	H071	PROCENO	VT	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G807	POMARO MONFERRATO	AL	G932	POSITANO	SA	H072	PROCIDA	NA	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE
G684	PIOBESI TORINESE	TO	G808	POMAROLO	TN	G933	POSSAGNO	TV	H073	PROPATA	GE	H225	REGGIOLO	RE
G685	PIODE	VC	G809	POMBIA	NO	G934	POSTA	RI	H074	PROSERPIO	CO	H227	REINO	BN
G686	PIOLTELLO	MI	G811	POMEZIA	RM	G935	POSTA FIBRENO	FR	H076	PROSEDI	LT	H228	REITANO	ME
G687	PIOMBINO	LI	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	G936	POSTAL. BURGSTALL.	BZ	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	H229	REMANZACCO	UD
G688	PIOMBINO DESE	PD	G813	POMPEI	NA	G937	POSTALESIO	SO	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	H230	REMEDELLO	BS
G690	PIORACO	MC	G814	POMPEIANA	IM	G939	POSTIGLIONE	SA	H081	PROVES PROVEIS.	BZ	H233	RENATE	MB
G691	PIOSSASCO	TO	G815	POMPIANO	BS	G940	POSTUA	VC	H083	PROVIDENTI	CB	H235	RENDE	CS
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	G816	POMPONESCO	MN	G942	POTENZA	PZ	H085	PRUNETTO	CN	H236	RENON RITTEN.	BZ
G693	PIOVE DI SACCO	PD	G817	POMPU	OR	F632	POTENZA PICENA	MC	H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	H238	RESANA	TV
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G818	PONCARALE	BS	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	H087	PUGLIANELLO	BN	H240	RESCALDINA	MI
G696	PIOZZANO	PC	G820	PONDERANO	BI	G944	POVEGLIANO	TV	H088	PULA	CA	H242	RESIA	UD
G697	PIOZZO	CN	G821	PONNA	CO	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	H089	PULFERO	UD	H244	RESIUTTA	UD
G699	PIRAINO	ME	G822	PONSACCO	PI	G947	POVIGLIO	RE	H090	PULSANO	TA	H245	RESUTTANO	CL
G702	PISA	PI	G823	PONSO	PD	G949	POVOLETTO	UD	H091	PUMENENGO	BG	H246	RETORBIDO	PV
G703	PISANO	NO	G826	PONT CANAVESE	TO	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	H094	PUSIANO	CO	H247	REVELLO	CN
G705	PISCINA	TO	G825	PONTASSIEVE	FI	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	H095	PUTIFIGARI	SS	H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
M291	PISCINAS	SU	G545	PONTBOSET	AO	G953	POZZALLO	RG	H096	PUTIGNANO	BA	H253	REVINE LAGO	TV
G707	PISCIOTTA	SA	G827	PONTE	BN	G954	POZZILLI	IS	H097	QUADRELLE	AV	H254	REVO'	TN
G710	PISOGNE	BS	G833	PONTE BUGGIANESE	PT	G955	POZZO D'ADDA	MI	H098	QUADRI	CH	H255	REZZAGO	CO
G704	PISONIANO	RM	G842	PONTE DELL'OLIO	PC	G960	POZZOL GROPPPO	AL	H100	QUAGLIUZZO	TO	H256	REZZATO	BS
G712	PISTICCI	MT	G844	PONTE DI LEGNO	BS	G959	POZZOLENGO	BS	H101	QUALIANO	NA	H257	REZZO	IM
G713	PISTOIA	PT	G846	PONTE DI PIAVE	TV	G957	POZZOLEONE	VI	H102	QUARANTI	AT	H258	REZZOAGLIO	GE
G716	PITIGLIANO	GR	G830	PONTE GARDENA. W.AIDBRUCK.	BZ	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	H103	QUAREGNA	BI	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO
G717	PIUBEGA	MN	G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	G962	POZZOMAGGIORE	SS	H104	QUARGNENTO	AL	H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO
G718	PIURO	SO	G847	PONTE LAMBRO	CO	G963	POZZONOVO	PD	H106	QUARNA SOPRA	VB	H264	RHO	MI
G719	PIVERONE	TO	B662	PONTE NELLE ALPI	BL	G964	POZZUOLI	NA	H107	QUARNA SOTTO	VB	H265	RIACE	RC
G720	PIZZALE	PV	G851	PONTE NIZZA	PV	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	H108	QUARONA	VC	H266	RIALTO	SV
G721	PIZZIGHETTONO	CR	F941	PONTE NOSSA	BG	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	H109	QUARRATA	PT	H267	RIANO	RM
G722	PIZZO	VV	G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	G968	PRADALUNGA	BG	H110	QUART	AO	H268	RIARDO	CE
G724	PIZZOFERRATO	CH	G856	PONTE SAN PIETRO	BG	G969	PRADAMANO	UD	H114	QUARTO	NA	H269	RIBERA	AG
G726	PIZZOLI	AQ	G831	PONTEBBA	UD	G970	PRADLEVES	CN	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H270	RIBORDONE	TO
G727	PIZZONE	IS	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	G973	PRAGELATO	TO	H118	QUARTU SANTELENA	CA	H271	RICADI	VV
G728	PIZZONI	VV	G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	G975	PRAJA A MARE	CS	H119	QUARTUCCIU	CA	H272	RICALDONE	AL
G729	PLACANICA	RC	G837	PONTECHIANALE	CN	G976	PRAIANO	SA	H120	QUASSOLO	TO	H273	RICCIA	CB
G733	PLATACI	CS	G838	PONTECORVO	FR	G977	PRALBOINO	BS	H121	QUATTORDIO	AL	H274	RICCIONE	RN
G734	PLATANIA	CZ	G839	PONTECURONE	AL	G978	PRALI	TO	H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP
G735	PLATI'	RC	G840	PONTEDEASSIO	IM	G979	PRALORMO	TO	M332	QUERO VAS	BL	H276	RICENGO	CR
G299	PLAUS PLAUS.	BZ	G843	PONTEDERA	PI	G980	PRALUNGO	BI	H126	QUILIANO	SV	H277	RICIGLIANO	SA
G737	PLESIO	CO	G848	PONTELANDOLFO	BN	G981	PRAMAGGIORE	VE	H127	QUINCINETTO	TO	H280	RIESE PIO X	TV
G740	PLOAGHE	SS	G849	PONTELATONE	CE	G982	PRAMOLLO	TO	H128	QUINDICI	AV	H281	RIESI	CL
G741	PLODIO	SV	G850	PONTELONGO	PD	G985	PRAROLO	VC	H129	QUINGENTOLE	MN	H282	RIETI	RI
G742	POCAPAGLIA	CN	G852	PONTENURE	PC	G986	PRAROSTINO	TO	H130	QUINTANO	CR	H284	RIFIANO RIFFIAN.	BZ
G743	POCENIA	UD	G853	PONTERANICA	BG	G987	PRASCO	AL	H131	QUINTO DI TREVISO	TV	H285	RIFREDDO	CN
G746	PODENZANA	MS	G858	PONTESTURA	AL	G988	PRASCOARSANO	TO	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM
G747	PODENZANO	PC	G859	PONTEVICO	BS	G993	PRATA CAMPORACCIO	SO	H134	QUINTO VICENTINO	VI	H287	RIGNANO GARGANICO	FG
G749	POFI	FR	G860	PONTEY	AO	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
G751	POGGIARDO	LE	G861	PONTI	AL	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	H143	QUISTELLO	MN	H289	RIGOLATO	UD
G752	POGGIBONSI	SI	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	H146	RABBI	TN	H293	RIMELLA	VC
G754	POGGIO A CAJANO	PO	G864	PONTIDA	BG	G991	PRATA SANNITA	CE	H147	RACALE	LE	H294	RIMINI	RN
G756	POGGIO BUSTONE	RI	G865	PONTINIA	LT	G995	PRATELLA	CE	H148	RACALMUTO	AG	M391	RIO	LI
G757	POGGIO CATINO	RI	G866	PONTINVREA	SV	G997	PRATIGLIONE	TO	H150	RACCONIGI	CN	H299	RIO DI PUSTERIA. MUEHLBACH.	BZ
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	G867	PONTIROLO NUOVO	BG	G999	PRATO	PO	H151	RACCUJA	ME	H298	RIO SALICETO	RE

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H302	RIOLO TERME	RA	H413	ROCCAGORGA	LT	H554	RORA'	TO	H684	SALBERTRAND	TO	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H303	RIOLUNATO	MO	H417	ROCCALBEGNA	VI	H556	ROSA'	VI	F810	SALCEDO	VI	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H304	RIOMAGGIORE	SP	H418	ROCCALUMERA	ME	H558	ROSARNO	RC	H693	SALCITO	CB	H820	SAN DIDERO	TO
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H559	ROSASCO	PV	H694	SALE	AL	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H308	RIONERO SANNITICO	IS	H422	ROCCAMENA	PA	H560	ROSGATE	MI	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H822	SAN DONACI	BR
H320	RIPA TEATINA	CH	H423	ROCCAMONFINA	CE	H561	ROSAZZA	BI	H699	SALE MARASINO	BS	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H311	RIPABOTTONI	CB	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H562	ROSCIANO	PE	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H312	RIPACANDIDA	PZ	H425	ROCCAMORICE	PE	H564	ROSCIGNO	SA	H700	SALEMI	TP	H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H313	RIPALIMOSANI	CB	H426	ROCCANOVA	PZ	H565	ROSE	CS	H686	SALENTO	SA	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H314	RIPALTA ARPINA	CR	H427	ROCCANTICA	RI	H566	ROSELLO	CH	H702	SALERANO CANAVESE	TO	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H428	ROCCAPALUMBA	PA	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H831	SAN FELE	PZ
H316	RIPALTA GUERINA	CR	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H703	SALERNO	SA	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H319	RIPARBELLA	PI	H433	ROCCARAINOLA	NA	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H706	SALGAREDA	TV	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H321	RIPATRANSONE	AP	H434	ROCCARASO	AQ	H570	ROSGIGNANO MARITTIMO	LI	H707	SALI VERCELLESE	VC	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H436	ROCCAROMANA	CE	H569	ROSGIGNANO MONFERRATO	AL	H708	SALICE SALENTINO	LE	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H324	RIPI	FR	H442	ROCCASCALLEGNA	CH	H573	ROSOLINA	RO	H710	SALICETO	CN	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H325	RIPOSTO	CT	H443	ROCCASECCA	FR	H574	ROSOLINI	SR	H713	SALISANO	RI	M277	SAN FERDINANDO	RC
H326	RITTANA	CN	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H575	ROSORA	AN	H714	SALIZOLE	VR	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BZ
H330	RIVA DEL GARDA	TN	H445	ROCCASICURA	IS	H577	ROSSA	VC	H715	SALLE	PE	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H331	RIVA DI SOLTÒ	BG	H447	ROCCASPARVERA	CN	H578	ROSSANA	CN	H716	SALMOUR	CN	H841	SAN FILI	CS
H328	RIVA LIGURE	IM	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H580	ROSSANO VENETO	VI	H717	SALO'	BS	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H337	RIVA PRESSO CHIARI	TO	H449	ROCCASTRADA	GR	H581	ROSSIGLIONE	GE	H719	SALORNO SALURN.	BZ	H843	SAN FIOR	TV
H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC	H380	ROCCAVALDINA	ME	H583	ROSTA	TO	H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	H844	SAN FIORANO	LO
H333	RIVALBA	TO	H451	ROCCAVERANO	AT	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H723	SALTRIO	VA	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H452	ROCCA VIGNALE	SV	H585	ROTA GRECA	CS	H724	SALUDECIO	RN	H846	SAN FLORE	CZ
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H453	ROCCA VIGONE	CN	H588	ROTELLA	AP	H725	SALUGGIA	VC	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H454	ROCCA VIVARA	CB	H589	ROTELLO	CB	H726	SALUSSOLA	BI	H850	SAN FRATELLO	ME
H336	RIVANAZZANO TERME	PV	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H590	ROTONDA	PZ	H727	SALUZZO	CN	H856	SAN GAVINO MONREALE	SU
H338	RIVARA	TO	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H591	ROTONDELLA	MT	H729	SALVE	LE	H857	SAN GEMINI	TR
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	H592	ROTONDI	AV	H731	SALVIROLA	CR	H858	SAN GENESIO ATESSINO JENESIEN.	BZ
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H462	ROCCETTA BELBO	CN	H593	ROTOFRENO	PC	H732	SALVITELLE	SA	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H461	ROCCETTA DI VARA	SP	H594	ROZZO	VI	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
H343	RIVARONE	AL	H459	ROCCETTA E CROCE	CE	H555	ROURE	TO	H733	SALZA IRPINA	AV	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H344	RIVAROSSA	TO	H465	ROCCETTA LIGURE	AL	H364	ROVAENDA	VC	H735	SALZANO	VE	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H346	RIVE	VC	H460	ROCCETTA NERVINA	IM	H598	ROVATO	BS	H736	SAMARATE	VA	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H347	RIVE D'ARCANO	UD	H466	ROCCETTA PALAFEA	AT	H599	ROVEGNO	GE	H738	SAMASSI	SU	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H348	RIVELLO	PZ	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	H601	ROVELLASCA	CO	H739	SAMATZAI	SU	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN
H350	RIVERGARO	PC	H468	ROCCETTA TANARO	AT	H602	ROVELLO PORRO	CO	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
M317	RIVIGNANO TEOR	UD	H470	RODANO	MI	H604	ROVERBELLA	MN	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
H353	RIVISONDIOLI	AQ	H472	RODDI	CN	H606	ROVERCHIARA	VR	H745	SAMBUCI	RM	H873	SAN GILIO	TO
H354	RIVODUTRI	RI	H473	RODDINO	CN	H607	ROVERE' DELLA LLUNA	TN	H746	SAMBUCO	CN	H875	SAN GIMIGNANO	SI
H355	RIVOLI	TO	H474	RODELLO	CN	H608	ROVERE' VERONESE	VR	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	H876	SAN GINESIO	MC
H356	RIVOLI VERONESE	VR	H475	RODENGO .RODENECK.	BZ	H610	ROVEREDO DI GIUA'	VR	H013	SAMO	RC	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	H477	RODENGO SAIANO	BS	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	H752	SAMOLACO	SO	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H359	RIZZICONI	RC	H478	RODERO	CO	H612	ROVERETO	TN	H753	SAMONE	TO	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H360	RO	FE	H480	RODI GARGANICO	FG	H614	ROVESCALA	PV	H754	SAMONE	TN	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H361	ROANA	VI	H479	RODI MILICI	ME	H615	ROVETTA	BG	H755	SAMPEYRE	CN	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H362	ROASCHIA	CN	H481	RODIGO	MN	H618	ROVIANO	RM	H756	SAMUGHEO	OR	H891	SAN GIORGIO DELLA RICINVELDA	PN
H363	ROASCIO	CN	H484	ROE' VOLCIANO	BS	H620	ROVIGO	RO	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H365	ROASIO	VC	H485	ROFRANO	SA	H621	ROVITO	CS	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H366	ROAITO	AT	H486	ROGENO	LC	H622	ROVOLON	PD	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
H367	ROBASSOMERO	TO	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H623	ROZZANO	MI	H765	SAN BASILE	CS	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
G223	ROBBIA	LC	H489	ROGHUDI	RC	H625	RUBANO	PD	H766	SAN BASILIO	SU	H896	SAN GIORGIO DI BOSCO	BO
H369	ROBBIO	PV	H490	ROGLIANO	CS	H627	RUBIANA	TO	H767	SAN BASSANO	CR	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	H491	ROGNANO	PV	H628	RUBIERA	RE	H768	SAN BELLINO	RO	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	H492	ROGNO	BG	H629	RUDA	UD	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
H375	ROBECCO PAVESE	PV	H493	ROGOLO	SO	H630	RUDIANO	BS	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	AQ	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	H494	ROIATE	RM	H631	RU EGLIO	TO	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H376	ROBELLA	AT	H495	ROIÒ DEL SANGRO	CH	H632	RUFFANO	LE	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H377	ROBILANTE	CN	H497	ROI SAN	AO	H633	RUFFIA	CN	H774	SAN BENEDETTO PO	MN	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H378	ROBURENT	CN	H498	ROLETO	TO	H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN	H771	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT
H386	ROCCA CANAVESE	TO	H500	ROLO	RE	H635	RUFINA	FI	G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H387	ROCCA CANTERANO	RM	H501	ROMA	RM	F271	RUINAS	OR	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TA
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H637	RUINO	PV	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H639	RUMO	TN	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	H505	ROMAGNESE	PV	H641	RUOTI	PZ	H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	H506	ROMALLO	TN	H642	RUSSI	RA	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	H507	ROMANA	SS	H643	RUTIGLIANO	BA	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	H508	ROMANENGO	CR	H644	RUTINO	SA	H782	SAN BIASE	CB	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	H511	ROMANO CANAVESE	TO	H165	RUVIANO	CE	H783	SAN BONIFACIO	VR	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
H401	ROCCA DI CAVE	RM	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	H646	RUVÒ DEL MONTE	PZ	H784	SAN BUONO	CH	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	H645	RUVÒ DI PUGLIA	BA	H785	SAN CALOGERO	VV	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
H403	ROCCA DI NETO	KR	H514	ROMANS D'ISONZO	GO	H647	SABAUDIA	LT	H786	SAN CANDIDO INNICHEN.	BZ	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB
H404	ROCCA DI PAPA	RM	H516	ROMBIOLO	VV	H650	SABBIO CHIESE	BS	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	H517	ROMIENO	TN	H652	SABBIONETA	MN	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	G467	SAN GIOVANNI IN PESCICETO	BO
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	H518	ROMENTINO	NO	H654	SACCO	SA	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
H421	ROCCA MASSIMA	LT	H519	ROMETTA	ME	H655	SACCOLONGO	PD	H911	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
H429	ROCCA PIA	AQ	H521	RONAGO	CO	H657	SACILE	PN	M264	SAN CASSIANO	LE	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H379	ROCCA PIETORE	BL	H522	RONCA'	VR	H568	SACROFANO	RM	H792	SAN CATALDO	CL	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H432	ROCCA PRIORA	RM	H523	RONCADE	TV	H659	SADALI	SU	M295	SAN CESAREO	RM	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H525	RONCADELLE	BS	H661	SAGAMA	OR	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	SU
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	H527	RONCARO	PV	H662	SAGLIAMO MICCA	BI	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H528	RONCEGNO TERME	TN	H665	SAGRADO	GO	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	H529	RONCELLO	MB	H666	SAGRON MIS	TN	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	H797	SAN CIPIRELLO	PA	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	OB
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	H670	SAINT-DENIS	AO	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
H450	ROCCA SUSELLA	PV	H533	RONCHIS	UD	H671	SAINT-MARCEL	AO	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	A562	SAN GIULIANO TERME	PI
H382	ROCCABASCERANA	AV	H534	RONCIGLIONE	VT	H672	SAINT-NICOLAS	AO	H799	SAN CIPRIANO PO	PV	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA
H383	ROCCABERNARDA	KR	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	H673	SAINT-OYEN	AO	H801	SAN CLEMENTE	RN	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H384	ROCCABIANCA	PR	H538	RONCO BIELLESE	BI	H674	SAINT-PIERRE	AO	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	H935	SAN GIUSTINO	PG
H385	ROCCABRUNA	CN	H537	RONCO BRIANTINO	MB	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSÈS	AO	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H389	ROCCACASALE	AQ	H539	RONCO CANAVESE	TO	H676	SANT-VINCENT	AO	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	H937	SAN GODENZO	FI
H393	ROCCADARCE	FR	H536	RONCO SCRIVIA	GE	H682	SALA BAGANZA	PR	H805	SAN CONO	CT	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H394	ROCCADASPIDE	SA	H535	RONCOBELLO	BG	H681	SALA BIELLESE	BI	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H405	ROCCAFIORITA	ME	H541	RONCOFFERRARO	MN	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV
H390	ROCCAFIUVIONE	AP	H542	RONCOFREDDO	FC	H679	SALA COMACINA	CO	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H544	RONCOLA	BG	H683	SALA CONSILINA	SA	H809	SAN COSTANZO	PU	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H406														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	I172	SANTA CESAREA TERME	LE	I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV
H955	SAN LORENZELLO	BN	I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO
H959	SAN LORENZO	RC	I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	I302	SANT'APOLLINARE	FR	I475	SAVIGNONE	GE
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .		I305	SANT'ARCANGELO	PZ	I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO		ST CRISTINA IN G.	BZ	I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	I477	SAVOCA	ME
H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	I478	SAVOGNA	UD
M345	SAN LORENZO DORSINO	TN	I107	SAN PIETRO IN GU	PD	I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	I306	SANT'ARPINO	CE	I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	I307	SANT'ARSENIO	SA	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	I326	SANTE MARIE	AQ	I480	SAVONA	SV
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	I113	SAN PIETRO INFINE	CE	I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	I318	SANTEGIDIO ALLA VIBRATA	TE	I482	SCAFA	PE
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	I317	SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	I483	SCAFATI	SA
H970	SAN LUCA	RC	I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	I185	SANTA ELISABETTA	AG	I319	SANTELENA	PD	I484	SCAGNELLO	CN
H971	SAN LUCIDO	CS	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	I187	SANTA FIORA	GR	B466	SANTELENA SANNITA	IS	I486	SCALA	SA
H973	SAN LUPO	BN	I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	I188	SANTA FLAVIA	PA	I320	SANTELIA A PIANISI	CB	I485	SCALA COELI	CS
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	I203	SANTA GIULETTA	PV	I321	SANTELIA FIUMERAPIDO	FR	I487	SCALDASOLE	PV
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	I121	SAN POLO DELLE CAMERE	AQ	I205	SANTA GIUSTA	OR	I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	I489	SCALEA	CS
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	I206	SANTA GIUSTINA	BL	I327	SANTELENA	TO	I490	SCALENGHE	TO
H978	SAN MARCELLINO	CE	I123	SAN POLO D'ENZA	RE	I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	I492	SCALETTA ZANCLEA	ME
H979	SAN MARCELLO	AN	I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	I217	SANTA LUCE	PI	I332	SANTEUFEMIA A MAIELLA	PE	I493	SCAMPITELLA	AV
M377	SAN MARCELLO PITEGLIO	PT	I122	SAN POLO MATESE	CB	I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	I333	SANTEUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	I494	SCANDALE	KR
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	I126	SAN POSSIDIO	TO	I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	I335	SANTEUSANIO DEL SANGRO	CH	I496	SCANDIANO	RE
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	I128	SAN POSSIDONIO	MO	I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	I336	SANTEUSANIO FORCONESE	AQ	B962	SCANDICCI	FI
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	I130	SAN POTTO SANNITICO	CE	I220	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	I337	SANTHIA'	VC	I497	SCANDOLARA RAVARA	CR
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	I129	SAN POTTO ULTRA	AV	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	I498	SCANDOLARA RIPA D'UGLIO	CR
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	I131	SAN PRISCO	CE	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	I341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	I499	SCANDRIGLIA	RI
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	I132	SAN PROCOPIO	RC	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	I342	SANTILARIO D'ENZA	RE	I501	SCANNO	AQ
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	I133	SAN PROSPERO	MO	I233	SANTA MARIA A VICO	CE	I344	SANTIPPOLITO	PU	I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	I504	SCANSANO	GR
I003	SAN MARTINO BUONI ALBERGO	VR	I136	SAN QUIRINO	PN	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	M256	SCANZANO IONICO	MT
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	I506	SCANZOROSCIATE	BG
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	I139	SAN ROBERTO	RC	I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	I367	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	I507	SCAPOLI	IS
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	I510	SCARLINO	GR
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	I511	SCARMAGNO	TO
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	I143	SAN RUFO	SA	I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	I512	SCARNAFIGI	CN
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	I243	SANTA MARIA HOE'	LC	I369	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	I519	SCENA SCENNA	BZ
H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ	I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	I520	SCERNI	CH
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEL	BZ	I148	SAN SALVO	CH	I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	I152	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	I366	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	I523	SCHEGGINO	PG
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	I154	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	I526	SCHIAVI D'ABRUZZO	CH
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	I153	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	I527	SCHIAVON	VI
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	I157	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	I253	SANTA MARINA	SA	I346	SANT'OLCESE	GE	I529	SCHIGNANO	CO
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	I156	SAN SECONDO PARMENSE	PR	I254	SANTA MARINA SALINA	ME	I260	SANTOMENNA	SA	I530	SCHILPARIO	BG
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	I158	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	I255	SANTA MARINELLA	RM	I348	SANT'OMERO	TE	I531	SCHIO	VI
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	I162	SAN SEVERINO MARCHE	MC	I291	SANTA NINFA	TP	M333	SANT'OMOBONO TERME	BG	I532	SCHIVENOGLIA	MN
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	I163	SAN SEVERO	FG	I301	SANTA PAOLINA	AV	I360	SANT'ONOFRIO	VV	I533	SCIACCA	AG
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	I164	SAN SIRO	CO	I308	SANTA SEVERINA	KR	I351	SANTOPADRE	FR	I534	SCIARA	PA
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	I165	SAN SOSSIO BARONIA	AV	I310	SANTA SOFIA	FC	I362	SANT'ORESTE	RM	I535	SCICLI	RG
I023	SAN MASSIMO	CB	I166	SAN SOSTENE	CZ	I309	SANTA SOFIA DEPIRO	CS	I353	SANTORSO	CS	I536	SCIDO	RC
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	I373	SAN SOSTI	CS	I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	I364	SANT'ORSOLA TERME	TN	D290	SCIGLIANO	CS
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	I261	SAN SPERATE	SU	I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	I374	SANTU LUSSURGIU	OR	I537	SCILLA	RC
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	I328	SAN STINO DI LIVENZA	VE	I314	SANTA VENERINA	CT	I375	SANTURBANO	PD	I538	SCILLATO	PA
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	I261	SAN TAMBARO	CE	I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	I410	SANZA	SA	I539	SCIOLZE	TO
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	I347	SAN TEODORO	ME	I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	I411	SANZENO	TN	I540	SCISCIANO	NA
I029	SAN MAURO FORTE	MT	I376	SAN TEODORO	SS	I329	SANT'ANDI	SU	I418	SAONARA	PD	I541	SCILAFANI BAGNI	PA
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	I377	SAN TEODORO	SS	I189	SANT'AGAPITO	IS	I420	SAPONARA	ME	I543	SCONTRONE	AQ
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	I381	SAN TEODORO	SS	I199	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	I421	SAPPADA	UD	I544	SCOPA	VC
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	I382	SAN TEODORO	SS	I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	I422	SAPRI	SA	I545	SCOPELLO	VC
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	I384	SAN TEODORO	SS	I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	I423	SARACENA	CS	I546	SCOPPITO	AQ
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	I390	SAN TEODORO	SS	I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	I424	SARACINESCO	RM	I548	SCORDIA	CT
I042	SAN MICHELE ALL'ADIAGE	TN	I388	SAN TEODORO	SS	I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	I425	SARCEDO	VI	I549	SCORRANO	LE
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	I389	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCORZE'	VE
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	I391	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	I402	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	I403	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I046	SAN MINIATO	PI	I404	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I047	SAN NAZARIO	VI	I394	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I049	SAN NAZZARO	BN	I396	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	I392	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	I405	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	I401	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	I407	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	I400	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	I393	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	I408	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	I409	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	I414	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
A368	SAN NICOLO' D'ARCIMELANO	OR	I412	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	I415	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
G383	SAN NICOLO' GERREI	SU	I416	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ	BZ	I417	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	H757	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
G407	SAN PAOLO	BS	H821	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	H829	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	H851	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	H852	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	H855	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	H872	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	H877	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	H944	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	H974	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I084	SAN PIER NICETO	ME	I048	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ	I551	SCURCOLEA MARSICANA	AQ
I086	SAN PIER PATTI	ME	I053	SAN TEODORO	SS	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I426	SARCONI	PZ			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1602	SENAGO	MI	1725	SIDERNO	RC	1857	SORISO	NO	1984	STROPPIANA	VC	L112	TERMINI IMERESE	PA			
1604	SENALES SCHNALS.	BZ	1726	SIENA	SI	1858	SORISOLE	BG	1985	STROPPPO	CN	L113	TERMOLI	CB			
1603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ	1727	SIGILLO	PG	1860	SORMANO	CO	1986	STROZZA	BG	L115	TERNATE	VA			
1605	SENEGHE	OR	1728	SIGNA	FI	1861	SORRADILE	OR	1990	STURNO	AV	L116	TERNENGO	BI			
1606	SENERCHIA	AV	1729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	1862	SORRENTO	NA	B014	SUARDI	PV	L117	TERNI	TR			
1607	SENGA	BS	1730	SILANUS	NU	1863	SORSO	SS	1991	SUBBIANO	AR	L118	TERNO D'ISOLA	BG			
1608	SENEGALLIA	AN	F116	SILEA	TV	1864	SORTINO	SR	1992	SUBIACO	RM	L120	TERRACINA	LT			
1609	SENIS	OR	1732	SILIGO	SS	1865	SOSPIRO	CR	1993	SUCCIVO	CE	L121	TERRAGNOLO	TN			
1610	SENISE	PZ	1733	SILIUQA	SU	1866	SOSPIROLO	BL	1994	SUEGLIO	LC	L122	TERRALBA	OR			
1611	SENNA COMASCO	CO	1735	SILIUS	SU	1867	SOSSANO	VI	1995	SUELLI	SU	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS			
1612	SENNA LODIGIANA	LO	M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	1868	SOSTEGNO	BI	1996	SUELLO	LC	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO			
1613	SENNARIOLA	OR	1736	SILLAVENGO	NO	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	1997	SUISIO	BG	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ			
1614	SENNORI	SS	1738	SILVANO D'ORBA	AL	1871	SOVER	TN	1998	SULBIATE	MB	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC			
1615	SENOBBI	SU	1739	SILVANO PIETRA	PV	1872	SOVERATO	CZ	1804	SULMONA	AQ	L123	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR			
1616	SENOBBI	SU	1741	SILVI	TE	1873	SOVERE	BG	L002	SULZANO	BS	L131	TERRASINI	PA			
1618	SEPINO	CB	1742	SIMALA	OR	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L003	SUMIRAGO	VA	L132	TERRASIA PADOVANA	PD			
1621	SEQUALS	PN	1743	SIMAXIS	OR	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	L004	SUMMONTE	AV	L134	TERRAVECCHIA	CS			
1622	SERAVEZZA	LU	1744	SIMBARIO	VV	1876	SOVERZENE	BL	L006	SUNI	OR	L136	TERRAZZO	VR			
1624	SERDIANA	SU	1745	SIMERI CRICHI	CZ	1877	SOVICILLE	SI	L007	SUNO	NO	M381	TERRE DEL RENO	FE			
1625	SEREGNO	MB	1747	SINAGRA	ME	1878	SOVICO	MB	L008	SUPERSANO	LE	M379	TERRE ROVERESCHE	PU			
1626	SEREN DEL GRAPPA	BL	A468	SINALUNGA	SI	1879	SOVIZZO	VI	L009	SUPINO	FR	L138	TERRICCIOLA	PI			
1627	SERGNANO	CR	1748	SINDIA	NU	1673	SOVRAMONTE	BL	L010	SURANO	LE	L139	TERRUGGIA	AL			
1628	SERIATE	BG	1749	SINI	OR	1880	SOZZAGO	NO	L011	SURBO	NO	L140	TERTENIA	NU			
1629	SERINA	BG	1750	SINIO	CN	1881	SPADAFORA	ME	L013	SUSA	TO	L142	TERZIGNO	NA			
1630	SERINO	AV	1751	SINISCOLA	NU	1884	SPADOLA	VV	L014	SUSEGANA	TV	L143	TERZO	AL			
1631	SERLE	BS	1752	SINNAI	CA	1885	SPARANISE	CE	L015	SUSTINENTE	MN	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD			
1632	SERMIDE E FELONICA	MN	1753	SINOPOLI	RC	1886	SPARONE	TO	L016	SUTERA	CL	L145	TERZOLAS	TN			
1634	SERMONETA	LT	1754	SIRACUSA	SR	1887	SPECCHIA	LE	L017	SUTRI	VT	L146	TERZORIO	IM			
1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	1756	SIRIGNANO	AV	1888	SPELLO	PG	L018	SUTRIO	UD	L147	TESERO	TN			
1636	SERNIO	SO	1757	SIRIS	OR	1891	SPERLINGA	EN	L019	SUVERETO	LI	L149	TESSIMO .TISENS.	BZ			
1637	SEROLE	AT	1633	SIRMIONE	BS	1892	SPERLONGA	LT	L020	SUZZARA	MN	L150	TESSENMANO	VT			
1642	SERRA D'AIELLO	CS	1758	SIROLO	AN	1893	SPERONE	AV	L022	TACENO	LC	L152	TESTICO	SV			
1643	SERRA DE' CONTI	AN	1759	SIRONE	LC	1894	SPESSA	PV	L023	TADASUNI	OR	L153	TETI	NU			
1640	SERRA RICCO'	GE	1761	SIRTORI	LC	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	L024	TAGGIA	IM	L154	TEULADA	SU			
1639	SERRA SAN BRUNO	VV	M325	SISSA TRECASALI	PR	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L025	TAGLIACOZZO	AQ	L155	TEVEROLA	CE			
1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	1765	SIURGUS DONIGALA	SU	1899	SPAGNO	TN	L026	TAGLIO DI PO	RO	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI			
1654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	E265	SIZIANO	PV	1901	SPINZO MONFERRATO	AL	L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	L157	THIENE	VI			
1641	SERRACAPRIOLA	FG	1767	SIZZANO	NO	1902	SPIGNO SATURNIA	LT	L030	TALIBON AGORDINO	BL	L158	THIESI	SS			
1644	SERRADIFALCO	CL	1771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ	1903	SPILAMBERTO	MO	L032	TAINO	VA	L160	TIANA	NU			
1646	SERRALLUNGA D'ALBA	CN	1774	SMERILLO	FM	1904	SPILIMBERGO	PN	G736	TAIPANA	UD	L164	TICENGO	CR			
1645	SERRALLUNGA DI CREA	AL	1775	SOAVE	VR	1905	SPILINGA	VV	L034	TALAMELLO	RN	L165	TICINETO	AL			
1647	SERRAMANNA	SU	1777	SOCCHIEVE	UD	1906	SPINADESCO	CR	L035	TALAMONA	SO	L166	TIGGIANO	LE			
F357	SERRAMAZZONI	MO	1778	SODDI'	OR	1907	SPINAZZOLA	BT	L036	TALANA	NU	L167	TIGLIETO	GE			
1648	SERRAMEZZANA	SA	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1908	SPINEA	VE	L037	TALEGGIO	BG	L168	TIGLIOLE	AT			
1649	SERRAMONACESCA	PE	1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1909	SPINEDA	CR	L038	TALLA	AR	L169	TIGNALE	BS			
1651	SERRAPETRONA	MC	1781	SOGLIO	AT	1910	SPINETE	CB	L039	TALMASSONS	UD	L172	TINNURA	OR			
1652	SERRARA FONTANA	NA	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1911	SPINETO SCRIVIA	AL	L040	TAMBRE	BL	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ			
1655	SERRASTRETTA	CZ	1783	SOLAGNA	VI	1912	SPINETOLI	AP	L042	TAORMINA	ME	L174	TIONE DI TRENTO	TN			
1656	SERRATA	RC	1785	SOLARINO	SR	1914	SPINO D'ADDA	CR	L046	TARANO	RI	L175	TIRANO	SO			
1662	SERRAVALLE A PO	MN	1786	SOLARO	MI	1916	SPINONE AL LAGO	BG	L047	TARANTA PELIGNA	CH	L176	TIRES .TIERS.	BZ			
1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	1787	SOLAROLO	RA	1917	SPINOSO	PZ	L048	TARANTASCA	CN	L177	TIRIOLO	CZ			
1659	SERRAVALLE LANGHE	CN	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1919	SPIRANO	BG	L049	TARANTO	TA	L178	TIROLO .TIROL.	BZ			
1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	1791	SOLARUSSA	OR	1921	SPOLETO	PG	L050	TARCENTO	UD	L180	TISSI	SS			
1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	1792	SOLBIATE	CO	1922	SPOLTORE	PE	D024	TARQUINIA	VT	L181	TITO	PZ			
1663	SERRAVALLE SESIA	VC	1793	SOLBIATE ARNO	VA	1923	SPONGANO	LE	L055	TARSIA	CS	L182	TIVOLI	RM			
1666	SERRE	SA	1794	SOLBIATE OLONA	VA	1924	SPORMAGGIORE	TN	L056	TARTANO	SO	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR			
1667	SERRENTI	SU	1796	SOLDANO	IM	1925	SPORMINORE	TN	L057	TARVISIO	UD	L184	TOANO	RE			
1668	SERRI	SU	1797	SOLEMINIS	SU	1926	SPOTORNO	SV	L058	TARZO	TV	L185	TOCCO CAUDIO	BN			
1669	SERRONE	FR	1798	SOLOERO	AL	1927	SPRESIANO	TV	L059	TASSAROLO	AL	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE			
1671	SERSALE	CZ	1799	SOLESINO	PD	1928	SPRIANA	SO	L061	TAURANO	AV	L187	TOCENO	VB			
C070	SERVIGLIANO	FM	1800	SOLETO	LE	1929	SQUILLACE	CZ	L062	TAURASI	AV	L188	TODI	PG			
1676	SESSA AURUNCA	CE	1801	SOLFERINO	MN	1930	SQUINZANO	LE	L063	TAURIANOVA	RC	L189	TOFFIA	RI			
1677	SESSA CILENTO	SA	1802	SOLIERA	MO	1932	STAFFOLO	AN	L064	TAURISANO	LE	L190	TOIRANO	SV			
1678	SESSAME	AT	1803	SOLIGNANO	PR	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L065	TAVAGNACCO	UD	L191	TOLENTINO	MC			
1679	SESSANO DEL MOULISE	IS	1805	SOLOFRA	AV	1936	STATI	RC	L066	TAVAGNASCO	TO	L192	TOLFA	RM			
E070	SESTA GODANO	SP	1808	SOLOLONGHELLO	AL	1937	STALETTI	CZ	L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	L193	TOLLEGNO	BI			
1681	SESTINO	AR	1809	SOLOPACA	BN	1938	STANGHELLA	PD	F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	L194	TOLLO	CH			
1687	SESTO .SEXTEN.	BZ	1812	SOLTO COLLINA	BG	1939	STARANZANO	GO	L069	TAVENNA	CB	L195	TOLMEZZO	UD			
1686	SESTO AL REGHENA	PN	1813	SOLZA	BG	M298	STATTE	TA	L070	TAVERNA	CZ	L197	TOLVE	PZ			
1688	SESTO CALENDE	VA	1815	SOMAGLIA	LO	1941	STAZZANO	AL	L071	TAVERNERIO	CO	L199	TOMBOLO	PD			
1682	SESTO CAMPANO	IS	1817	SOMANO	CN	1942	STAZZEMA	LU	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	L200	TON	TN			
1683	SESTO ED UNITI	CR	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1943	STAZZONA	CO	C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	L202	TONARA	NU			
1684	SESTO FIORENTINO	FI	1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1945	STEFANACONI	VV	L074	TAVIANO	LE	L203	TONCO	AT			
1690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1946	STELLA	SV	L075	TAVIGLIANO	BI	L204	TONENGO	AT			
1689	SESTOLA	MO	1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	G887	STELLA CILENTO	SA	L078	TAVOLETO	PU	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI			
1693	SESTRI LEVANTE	GE	1823	SOMMARIVA PERNO	CN	1947	STELLANELLO	SV	L081	TAVULLIA	PU	L205	TORA E PICCILLI	CE			
1692	SESTRIERE	TO	1824	SOMMATINO	CL	1948	STELVIO .STILFS.	BZ	L082	TEANA	PZ	L206	TORANO CASTELLO	CE			
1695	SESTU	CA	1825	SOMMO	PV	1949	STENICO	TN	L083	TEANO	CE	L207	TORANO NUOVO	TE			
1696	SETTALA	MI	1826	SONA	VR	1950	STERNATIA	LE	D292	TEGGIANO	SA	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS			
1697	SETTEFRATI	FR	1827	SONCINO	CR	1951	STEZZANO	BG	L084	TEGLIO	SO	L211	TORCEGNO	TN			
1698	SETTIMO	AT	1828	SONDALO	SO	1953	STIENTA	RO	L085	TEGLIO VENETO	VE	L212	TORCHIARA	SA			
1700	SETTIMO MILANESE	MI	1829	SONDRIO	SO	1954	STIGLIANO	MT	L086	TELESE TERME	BN	L213	TORCHIAROLO	BR			
1701	SETTIMO ROTTARO	TO	1830	SONGAVAZZO	BG	1955	STIGNANO	RC	L087	TELGATE	BG	L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV			
1699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	1831	SONICO	BS	1956	STILO	RC	L088	TELI	SS	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB			
1703	SETTIMO TORINESE	TO	1832	SONNINO	LT	1959	STIMIGLIANO	RI	L089	TELVE	TN	L216	TORGIANO	PG			
1702	SETTIMO VITTONO	TO	1835	SOPRANA	BI	M290	STINTINO	SS	L090	TELVE DI SOPRA	TN	L217	TORGNON	AO			
1704	SETTINGIANO	CZ	1838	SORA	FR	1960	STIO	SA	L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	L219	TORINO	TO			
1705	SETZU	SU	1839	SORAGA DI FASSA	TN	1962	STORNARA	FG	L094	TEMU'	BS	L218	TORINO DI SANGRO	CH			
1706	SEUI	SU	1840	SORAGNA	PR	1963	STORNARELLA	FG	L096	TENNA	TN	L220	TORITTO	BA			
1707	SEULO	SU	1841	SORANO	GR	1964	STORA	TN	L097	TENNO	TN	L221	TORLINO VIMERCATI	CR			
1709	SEVESO	MB	1844	SORBO SAN BASILE	CZ	1965	STRA	VE	L100	TEOLO	PD	L223	TORNACO	NO			
1711	SEZZADIO	AL	1843	SORBO SERPICO	AV	1968	STRADELLA	PV	L102	TEORA	AV	L224	TORNARECCIO	CH			
1712	SEZZE	LT	1845	SORBLO	PR	1969	STRAMBINELLO	TO	L103	TERAMO	TE	L225	TORNATA	CR			
1714	SFRUZ	TN	1847	SORDEVOLO	BI	1970	STRAMBINO	TO	L104	TERDOBBIANE	NO	L227	TORNIMPARTE	AQ			
1715	SGONICO	TS	1848	SORDIO	LO	1973	STRANGOLAGALLI	FR	L105	TERELLE	FR	L228	TORNO	FR			
1716	SGURGOLA	FR	1849	SORESINA	CR	1974	STREGNA	UD	L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	L229	TORNOLO	CO			
1717	SIAMAGGIORE	OR	1850	SORGA'	VR	1975	STREMO	TN	E548	TERENZO	PR	L230	TORO	CB			
1718	SIAMANNA	OR	1851	SORGONO	NU	1976	STRESA	VB	M282	TERGU	SS	L231	TORPE'	NU			
1720	SIANO	SA	1852	SORI	GE	1977	STREVI	AL	L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	L233	TORRACA	SA			
1721	SIAPICCIA	OR	1853	SORIANELLO	VV	1978	STRIANO	NA	L109	TERLIZZI	BA	L235	TORRALBA	SS			
M253	SICIGNANO DEGLI ALB																

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	L367	TREISO	CN	D786	UMBERTIDE	PG	I322	VALLEFIORITA	CZ	L737	VENIANO	CO			
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L492	UMBRIATICO	KR	M331	VALLEFOGLIA	PU	L738	VENOSA	PZ			
L251	TORRE BOLDONE	BG	M341	TREMEZZINA	CO	L494	URAGO D'OGLIO	BS	M362	VALLELAGHI	TN	M364	VENTASSO	RE			
L252	TORRE BORMIDA	CN	L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS	L496	URAS	OR	L607	VALLELONGA	VV	L739	VENTICANO	AV			
L243	TORRE CAJETANI	FR	L377	TRENTINARA	SA	L497	URBANA	PD	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L741	VENTIMIGLIA	IM			
L247	TORRE CANAVESE	TO	L378	TRENTO	TN	L498	URBANIA	PU	L605	VALLEMAIO	FR	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA			
L256	TORRE D'ARESE	PV	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	L499	URBE	SV	L611	VALLEPIETRA	RM	L742	VENTOTENE	LT			
L257	TORRE DE' BUSI	BG	L380	TRENZANO	BS	L500	URBINO	PU	L612	VALLERANO	VT	L743	VENZONE	UD			
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	L382	TREPPPO GRANDE	UD	L501	URBISAGLIA	MC	L613	VALLERMOSA	SU	L745	VERANO .VOERAN.	BZ			
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	M399	TREPPPO LIGOSULLO	UD	L502	URGNANO	BG	L614	VALLEROTONDA	FR	L744	VERANO BRIANZA	MB			
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	L383	TREPUZZI	LE	L503	URI	SS	L616	VALLSACCARDA	AV	L746	VERBANIA	VB			
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L384	TREQUANDA	SI	L505	URURI	CB	L623	VALLEVE	BG	L747	VERBICARO	CS			
L259	TORRE DEL GRECO	NA	L386	TRESANA	MS	L506	URZULEI	NU	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L748	VERCANIA	CO			
L267	TORRE DI MOSTO	VE	L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	L507	USCIO	GE	L625	VALLINFREDA	RM	L749	VERCEIA	SO			
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	L389	TRESCORE CREMASCO	CR	L508	USELLUS	OR	L626	VALLIO TERME	BS	L750	VERCELLI	VC			
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L390	TRESIGALLO	FE	L509	USINI	SS	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L751	VERCURAGO	LC			
L269	TORRE DI SOLA	PV	L392	TRESIVIO	SO	L511	USMATE VELATE	MB	L627	VALLO DI NERA	PG	L752	VERDELLINO	BG			
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L393	TRESNURAGHES	OR	L512	USSANA	SU	L629	VALLO TORINESE	SU	L753	VERDELLO	BG			
L241	TORRE MONDOVI'	CN	L396	TREVENZUOLO	VR	L513	USSARAMANNA	SU	L631	VALLORATE	CN	M337	VERDERIO	LC			
L274	TORRE ORSAIA	SA	L397	TREVI	PG	L514	USSASSAI	NU	L633	VALLMACCA	AL	L758	VERDUNO	CN			
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L515	USSEAU	TO	L634	VALLMADRERA	LC	L762	VERGATO	BO			
L277	TORRE PELLICE	TO	L399	TREVICO	AV	L516	USSEGLIO	TO	L636	VALLMALA	CN	L764	VERGHERETO	FC			
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L400	TREVIGLIO	BG	L517	USSITA	MC	L639	VALLMONTONE	RM	L765	VERGIATE	VA			
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	L402	TREVIGNANO	TV	L519	USTICA	PA	L640	VALLMOREA	CO	L768	VERMEZZO	MI			
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	L521	UTA	CA	L641	VALLMOZZOLA	PR	L769	VERMIGLIO	TN			
L246	TORREANO	UD	L403	TREVILLE	AL	L522	UZAZANO	PT	L642	VALLNEGRA	BG	L771	VERNANTE	CN			
L248	TORREBELVICINO	VI	L404	TREVIOLLO	BG	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L643	VALPELLINE	AO	L772	VERNASCIA	PC			
L253	TORREBRUNA	CH	L407	TREVISIO	TV	L525	VACONE	RI	L644	VALPERGA	TO	L773	VERNATE	MI			
L254	TORRECUSO	BN	L406	TREVISIO BRESCIANO	BS	L526	VACRI	CH	B510	VALLPRATO SOANA	TO	L774	VERNAZZA	SP			
L270	TORREGLIA	PD	L408	TREZZANO ROSA	MI	L527	VADENA PFATTEN.	BZ	M320	VALSAMOGGIA	BO	L775	VERNO	PO			
L271	TORREGROTTA	ME	L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	L528	VADO LIGURE	SV	L647	VALSARENCHES	AO	L776	VERNOLE	LE			
L273	TORREMACGIORE	FG	L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	L533	VAGLI SOTTO	LU	D513	VALSINNI	MT	L777	VEROLANUOVA	BS			
M286	TORRENOVA	ME	L410	TREZZO TINELLA	CN	L529	VAGLIA	FI	C936	VALSOLDI	CO	L778	VEROLAVECCHIA	BS			
L281	TORRESINA	CN	L413	TREZZONE	CO	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	L650	VALSTAGNA	VI	L779	VEROLENGO	TO			
L282	TORRETTA	PA	L414	TRIBANO	PD	L531	VAGLIO SERRA	AT	L651	VALSTRONA	VB	L780	VEROLI	FR			
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	L415	TRIBIANO	MI	L537	VAIANO	PO	L653	VALTOPINA	PG	L781	VERONA	VR			
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L416	TRIBOGNA	GE	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L655	VALTORA	BG	D193	VERONELLA	VR			
L287	TORRI DEL BENACO	VR	L418	TRICARICO	MT	L538	VAIE	TO	L654	VALTOURNENCHE	AO	L783	VERRAYES	AO			
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	L419	TRICASE	LE	L539	VAILATE	CR	L656	VALVA	SA	C282	VERRES	AO			
L286	TORRI IN SABINA	RI	L420	TRICERRO	VC	L540	VAILARNO PATENORA	CE	M395	VALVARRONE	LC	L784	VERRETTO	PV			
L290	TORRICE	FR	L421	TRICESIMO	UD	M265	VAJONT	PN	M346	VALVASONE ARZENE	PN	L785	VERRONA	BI			
L294	TORRICELLA	TA	L422	TRICHIANA	BL	M334	VAL BREMBILLA	BG	L658	VALVERDE	CT	L788	VERRUA PO	PV			
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L423	TRIEVI	NU	L565	VAL DELLA TORRE	TO	L659	VALVERDE	PV	L787	VERRUA SAVAIOIA	TO			
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L424	TRIESTE	TS	L562	VAL DI NIZZA	PV	L468	VALVESTINO	BS	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO			
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L425	TRIGGIANO	BA	L564	VAL DI VIZZE .PRTSCH.	BZ	L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	L795	VERTOVA	BG			
L295	TORRICELLA SICURA	TE	L426	TRIGOLO	CR	M374	VAL DI ZOLDO	BL	L664	VANZAGHELLO	MI	L797	VERUCCHIO	RN			
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	L427	TRINITA'	CN	M384	VAL LIGONA	VI	L665	VANZAGO	MI	L798	VERUNO	NO			
L298	TORRIGLIA	GE	L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	L428	VAL MASINO	SO	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L799	VERVIO	SO			
L299	TORRILLE	PR	B915	TRINITAPOLI	BT	H259	VAL REZZO	CO	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L801	VERZEGNIS	UD			
L301	TORRIONI	AV	L429	TRINO	VC	L544	VALBONDIONE	BG	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L802	VERZINO	KR			
L303	TORRITA DI SIENA	SI	L430	TRIORA	IM	L545	VALBREMO	BG	L669	VARALLO	VC	L804	VERZUOLO	CN			
L302	TORRITA TIBERINA	RM	L431	TRIPI	ME	L546	VALBREVENNA	GE	L670	VARALLO POMBIA	NO	L805	VESCOVANA	PD			
A355	TORTOLI	NU	L432	TRISOBBIO	AL	L547	VALBRONA	CO	L671	VARANO BORGHI	VA	L806	VESCOVATO	CR			
L304	TORTONA	AL	L433	TRISSINO	VI	L551	VALDAGNO	VI	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L807	VESIME	AT			
L305	TORTORA	CS	L434	TRIUGGIO	MB	M343	VALDAONE	TN	L673	VARAPODIO	RC	L808	VESPOLATE	NO			
L306	TORTORELLA	SA	L435	TRIVENTO	CB	L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	L675	VARAZZE	SV	L809	VESSALICO	IM			
L307	TORTORETO	TE	L436	TRIVERO	BI	L554	VALDASTICO	VI	L676	VARCO SABINO	RI	L810	VESTENANOVA	VR			
L308	TORTORICI	ME	L437	TRIVIGLIANO	FR	L556	VALDENGO	BI	L677	VAREDO	MB	L811	VESTIGNE'	TO			
L309	TORVISCOVA	UD	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	G319	VALDERICE	TP	L678	VARENA	TN	L812	VESTONE	BS			
L312	TOSCOLANO MADERNO	BS	L439	TRIVIGNO	PZ	L557	VALIDIDENTRO	SO	L680	VARENNA	LC	L814	VETRALLA	VT			
L314	TOSSICIA	TE	L440	TRIVOLZIO	PV	L558	VALDIERI	CN	L682	VARESE	VA	L815	VETTO	VA			
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	L444	TRODNA NEL PARCO NATURALE.		L561	VALDINA	ME	L681	VARESE LIGURE	SP	L817	VEZZA D'ALBA	CN			
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV		TRUDEN IM NATURPA	BZ	L563	VALDISOTTO	SO	L685	VARISELLA	TO	L816	VEZZA D'OGLIO	BS			
L317	TRABIA	PA	L445	TROFARELLO	TO	L565	VALDOBBIADENE	TV	L686	VARMO	UD	L819	VEZZANO LIGURE	SP			
L319	TRADATE	VA	L447	TROIA	FG	L566	VALDUGGIA	VC	L687	VARNA VAHRN.	BZ	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE			
L321	TRAMATZA	OR	L448	TROINA	EN	L568	VALEGGIO	PV	L689	VARSI	PR	L823	VEZZI PORTIO	SV			
L322	TRAMBILENO	TN	L449	TROMELLO	PV	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	L690	VARZI	PV	L826	VIADANA	MN			
L323	TRAMONTI	SA	L450	TRONTANO	VB	L569	VALENTANO	VT	L691	VARZO	VB	L827	VIADANICA	BG			
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	L570	VALENZA	AL	A701	VASANELLO	VT	L828	VIAGRANDE	CT			
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L571	VALENZANO	BA	L693	VASIA	IM	L829	VIALE	AT			
L326	TRAMUTOLA	PZ	L452	TROPEA	VV	L572	VALERA FRATTA	LO	E372	VASTO	CH	L830	VIALFRE'	TO			
L327	TRANA	TO	L453	TROVO	PV	L573	VALFABBRICA	PG	L696	VASTOGIRARDI	IS	L831	VIANO	RE			
L328	TRANI	BT	L454	TRUCCAZZANO	MI	L574	VALFENERA	AT	L698	VAUDA CANAVESE	TO	L833	VIAREGGIO	LU			
L330	TRAONA	SO	L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ	L575	VALFLORIANA	TN	L699	VAZZANO	VV	L834	VIARIGI	AT			
L331	TRAPANI	TP	L458	TUFARA	CB	M382	VALFORNACE	MC	L700	VAZZOLA	TV	F537	VIBO VALENTIA	VV			
L332	TRAPPETO	PA	L459	TUFFILLO	CH	L576	VALFURVA	SO	L702	VECCHIANO	PI	L835	VIBONATI	SA			
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L460	TUFINO	NA	L577	VALGANNA	VA	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L836	VICALVI	FR			
L334	TRASACCO	AQ	L461	TUFO	AV	L578	VALGIOIE	TO	L703	VEDANO OLONA	VA	L837	VICARI	PA			
L335	TRASAGHIS	UD	L462	TUGLIE	LE	L579	VALGOGGIO	BG	L706	VEDELAGO	TV	L838	VICCHIO	FI			
L336	TRASQUERA	VB	L463	TULI	SU	L580	VALGRANA	CN	L707	VEDESETO	BG	L840	VICENZA	VI			
L337	TRATALIAS	SU	L464	TULA	SS	L581	VALGREGHENTINO	LC	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L548	VICO CANAVESE	TO			
L338	TRAUSELLA	TO	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L582	VALGRISENCHES	AO	L710	VEGGIANO	PD	L842	VICO DEL GARGANO	FG			
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	G507	TURANIA	RI	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	L711	VEGLIE	LE	L845	VICO EQUIANESE	NA			
L339	TRAVAGLIO	BS	L469	TURANO LODIGIANO	LO	L584	VALLADA AGORDINA	BL	L712	VEGLIO	BI	L843	VICO NEL LAZIO	FR			
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L470	TURATE	CO	L586	VALLANZENGO	BI	L713	VEJANO	VT	L841	VICOFORTE	CN			
L345	TRAVERSELLA	TO	L471	TURBIGO	MI	L588	VALLARSA	TN	L715	VELESO	CO	L846	VICOLI	PE			
L346	TRAVERSETOLO	PR	L472	TURI	BA	L589	VALLATA	AV	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L847	VICOLUNGO	NO			
L340	TRAVES	TO	L473	TURRI	SU	L594	VALLE AGRICOLA	CE	L719	VELLETRI	RM	L850	VICOPISANO	PI			
L347	TRAVESIO	PN	L474	TURRIACO	GO	L595	VALLE AURINA AHRNTAL.	BZ	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	L851	VICOVARO	RM			
L348	TRAVO	PC	L475	TURRIVALIGNANI	PE	L597	VALLE CASTELLANA	TE	L723	VELO D'ASTICO	VI	M259	VIDDALBA	SS			
M361	TRE VILLE	TN	L477	TURSI	MT	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	L722	VELO VERONESE	VR	L854	VIDIGULFO	PV			
L349	TREBASELEGHE	PD	L478	TUSA	ME	L590	VALLE DI CADORE	BL	L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ	L856	VIDOR	TV			
L353	TREBISACCE	CS	L310	TUSCANIA	VT	L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	L725	VENAFRO	IS	L857	VIDRACCO	FR			
M280	TRECCASE	NA	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L727	VENARIA REALE	TO	L858	VIESTE	FG			
L355	TRECASTAGNI	CT	L480	UBOLDO	VA	L593	VALLE LOMELLINA	PV	L728	VENAROTTA	AP	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ			
M318	TRECASTELLI	AN	L482	UCRIA	ME	L606	VALLE MOSSO	BI	L729	VENASCA	CN	L860	VIETRI SUL MARE	SA			
L356	TRECCATE	NO	L483	UDINE	UD	L617	VALLE SALIMBENE	PV	L726	VENAUS	TO	L866	VIGANO'	LC			
L357	TRECCHINA	PZ	L484	UGENTO	LE	L620	VALLE SAN NICOLAIO	BI	L730	VENDONE	SV	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG			
L359	TRECENTA	RO	L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	L596	VALLEBONA	IM	L731	VENDROGNO	LC	L868	VIGARANO MAINARDA	FE			
L361	TREDOZIO	FC	L487	UGGIATE-TREVANO	CO	L598	VALLACORSA	FR	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	L869	VIGASIO	VR			
L363	TREGLIO	CH	L488	ULA TIRSO	OR	L599	VALLERCROSA	IM	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	L872	VIGEVANO	PV			
L364	TREGNAGO	VR	L489	ULASSAI	NU	L603											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L876	VIGGIU'	VA	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	L986	VILLANOVAFORRU'	SU	M072	VISCIANO	NA	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	L987	VILLANOVAFRANCA	SU	M073	VISCO	UD	M140	ZAGARISE	CZ
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L909	VILLA SANTINA	UD	L994	VILLANTERIO	PV	M077	VISONE	AL	M141	ZAGAROLO	RM
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	L995	VILLANOVA SULLA CLISI	BS	M078	VISSO	MC	M142	ZAMBANA	TN
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	A609	VILLA VERDE	OR	M278	VILLAPERUCCIO	SU	M079	VISTARINO	PV	M143	ZAMBRONE	VV
L882	VIGNANELLO	VT	L915	VILLABASSA NIEDERDORF	BZ	B903	VILLAPIANA	CS	M080	VISTRORIO	TO	M144	ZANDOBBIO	BG
L883	VIGNATE	MI	L916	VILLABATE	PA	L998	VILLAPUTZU	SU	M081	VITA	TP	M145	ZANE'	VI
L885	VIGNOLA	MO	L923	VILLACHIARA	BS	L999	VILLAR DORA	TO	M082	VITERBO	VT	M147	ZANICA	BG
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L924	VILLACIDRO	SU	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M083	VITICUSO	FR	M267	ZAPPONETA	FG
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	L931	VILLADEATI	AL	M013	VILLAR PELLICE	TO	M085	VITO D'ASIO	PN	M150	ZAVATTARELLO	PV
L888	VIGNOLO	CN	L939	VILLADOSE	RO	M014	VILLAR PEROSA	TO	M086	VITORCHIANO	VT	M152	ZECCHONE	PV
L889	VIGNONE	VB	L906	VILLADOSSOLA	VB	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M088	VITTORIA	RG	M153	ZEDDIANI	OR
L890	VIGO DI CADORE	BL	L942	VILLAFALLETTO	CN	M002	VILLARBASSE	TO	M089	VITTORIO VENETO	TV	M156	ZELBIO	CO
L892	VIGODARZERE	PD	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M003	VILLARBOIT	VC	M090	VITTORITO	AQ	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
L894	VIGOLO	BG	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M004	VILLAREGGIA	TO	M091	VITTUONE	MI	M160	ZELO SURREIGONE	MI
L897	VIGOLZONE	PC	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	G309	VILLARICCA	NA	M093	VITULANO	BN	M161	ZEME	PV
L898	VIGONE	TO	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M092	VITULAZIO	CE	M162	ZENEVREDO	PV
L899	VIGONOVO	VE	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M011	VILLAROSA	EN	M094	VIU'	TO	M163	ZENSON DI PIAVE	TV
L900	VIGONZA	PD	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M016	VILLASALTO	SU	M096	VIVARO	PN	M165	ZERBA	PC
L904	VIGUZZOLO	AL	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M017	VILLASANTA	MB	M095	VIVARO ROMANO	RM	M166	ZERBO	PV
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	L951	VILLAFRATI	PA	B738	VILLASIMIUS	SU	M098	VIVERONE	BI	M167	ZERBOLO'	PV
L913	VILLA BASILICA	LU	L952	VILLAGA	VI	M025	VILLASOR	SU	M100	VIZZINI	CT	M168	ZERFALIU	OR
L917	VILLA BISCOSSI	PV	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	M026	VILLASPECIOSA	SU	M101	VIZZOLA TICINO	VA	M169	ZERI	MS
L919	VILLA CARCINA	BS	L958	VILLALAGO	AQ	M027	VILLASTELLONE	TO	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	M170	ZERMEGHEDO	VI
L920	VILLA CASTELLI	BR	L959	VILLALBA	CL	M028	VILLATA	VC	M103	VO'	PD	M171	ZERO BRANCO	TV
L922	VILLA CELIERA	PE	L961	VILLALFONSINA	CH	M030	VILLALURBANA	OR	M104	VOBARNO	BS	M172	ZEVIO	VR
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	L963	VILLALVERNIA	AL	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M105	VOBBIA	GE	M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L928	VILLA CORTESE	MI	L964	VILLAMAGNA	CH	M032	VILLAVERLA	VI	M106	VOCCA	VC	L848	ZIANO PIACENTINO	PC
L929	VILLA D'ADDA	BG	L965	VILLAMAINA	AV	M363	VILLE D'ANAUNIA	TN	M108	VODO CADORE	BL	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
A215	VILLA D'ALME'	BG	L966	VILLAMAR	SU	L981	VILLENEUVE	AO	M109	VOGHERA	PV	M177	ZIGNAGO	SP
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	L967	VILLAMARZANA	RO	M043	VILLESSE	GO	M110	VOGHIERA	FE	M178	ZIMELLA	VR
L934	VILLA DEL CONTE	PD	L968	VILLAMASSARGIA	SU	M041	VILLETTA BARREA	AQ	M111	VOGOGNA	VB	M179	ZIMONE	BI
D801	VILLA DI BRIANO	CE	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M042	VILLETTE	VB	M113	VOLANO	TN	M180	ZINASCO	PV
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	L971	VILLANDRO VILLANDERS	BZ	M044	VILLIMPENTA	MN	M115	VOLLA	NA	M182	ZOAGLI	GE
L936	VILLA DI SERIO	BG	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M045	VILLONGO	BG	M116	VOLONGO	CR	M183	ZOCCA	MO
L908	VILLA DI TIRANO	SO	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M048	VILLORBA	TV	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	M184	ZOGNO	BG
L938	VILLA D'OGNA	BG	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M119	VOLPARA	PV	M185	ZOLA PREDOSA	BO
L937	VILLA ESTENSE	PD	L983	VILLANOVA D'ARBENGLI	PV	M052	VIMERCATE	MB	M120	VOLPEDO	AL	M187	ZOLLINO	LE
L943	VILLA FARALDI	IM	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M053	VIMODRONE	MI	M121	VOLPEGLINO	AL	M188	ZONE	BS
L956	VILLA GUARDIA	CO	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M055	VINADIO	CN	M122	VOLPIANO	TO	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
L957	VILLA LAGARINA	TN	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M057	VINCHIATURO	CB	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	M190	ZOPPOLA	PN
A081	VILLA LATINA	FR	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M058	VINCHIO	AT	M123	VOLTAGGIO	AL	M194	ZOVENCEDO	VI
L844	VILLA LITERNO	CE	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M059	VINCI	FI	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	M196	ZUBIENA	BI
L969	VILLA MINOZZO	RE	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M060	VINOVO	TO	M126	VOLTERRA	PI	M197	ZUCCARELLO	SV
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M062	VINZAGLIO	NO	M127	VOLTIDO	CR	M199	ZUGLIANO	UD
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M063	VIOLA	CN	M131	VOLTURARA APPULA	FG	M200	ZUGLIO	VI
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M065	VIONE	BS	M130	VOLTURARA IRPINA	AV	M201	ZUMAGLIA	BI
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M067	VIPITENO STERZING	BZ	M132	VOLTURINO	FG	M202	ZUMPANO	CS
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M133	VOLVERA	TO	M203	ZUNGOLI	AV
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M070	VISANO	BS	M136	VOTTIGNASCO	CN	M204	ZUNGRI	VV
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	L992	VILLANOVA TULO	SU	M071	VISCHE	TO	M138	ZACCANOPOLI	VV			

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

PARTITO POLITICO	CODICE
Alternativa popolare	Z39
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Centro Democratico	A10
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12
IDEA - Identità e Azione	C35
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento - La Puglia in Più	E32
Movimento politico Forza Italia	F15
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Sinistra Italiana	T44
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO IL 7 LUGLIO	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
ENTRO IL 23 LUGLIO	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo